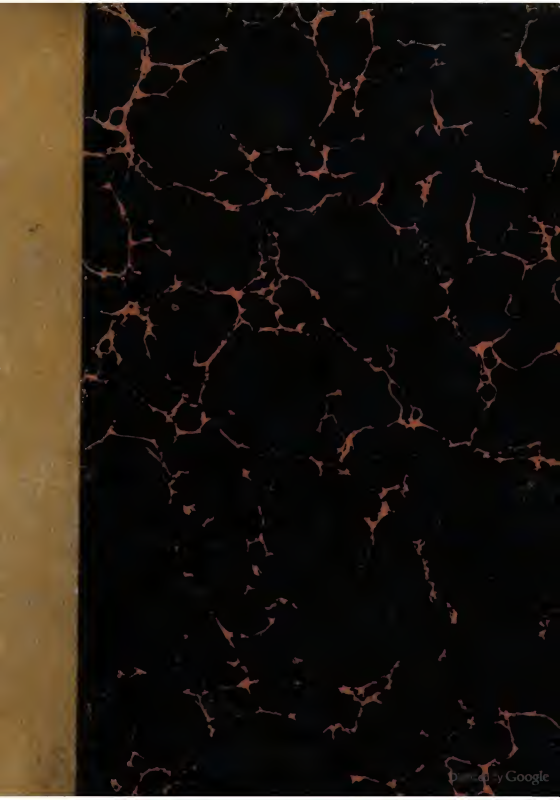
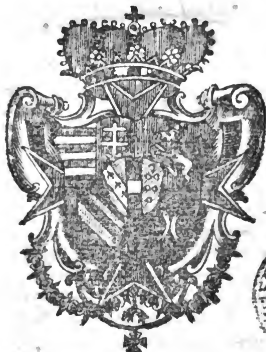




CODICE
DELLA TOSCANA
LEGISLAZIONE

TOMO SETTIMO.





IN SIENA 1780.

Nella Stamperia di Francesco Rossi Stamp. del Pubb.
Con Licenza de' Superiori.



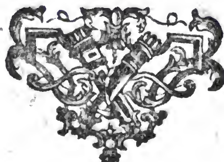


CATALOGO DELLE LEGGI

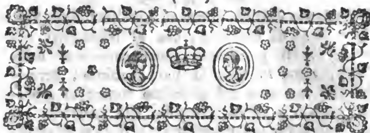
Che sono inserite in questo settimo Tomo.

LEGGI UNIVERSALI DELLA PARTE PRIMA.

Cir-



LEG



LEGGI UNIVERSALI
PARTE PRIMA.



L E G G E

Sopra gli Stupri, Violenze, Incesti, Sacrilegj, Coiti nefarj, Assassinamenti, e Furti

ADÌ 9. FEBBRAJO 1542. (*)



SOMMARIO.

1. *Giurisdizione sopra i delitti di Stupri, Violenze, Incesti, Sacrilegj Coiti nefarj, Assassinamenti, e Furti.*
2. *Pena prescritta contro i suddetti Delinquenti.*
3. *Quale interpetrazione deva darsi alla presente Legge.*

(*) Le Leggi che si sono inserite nella parte prima del presente Tomo Settimo, potrebbe dubitarsi se dovessero inserirsi tra le Leggi Universali come emanate in tempo di Repubblica, e come non pubblicate nello Stato Senese, non ostante si è creduto di considerarle come Universali perchè si trova essere state le medesime in parte osservate anche nello Stato Senese.

VOlendo l' Illustrissimo ed Eccellentissimo Sig. Duca di Fiorenza, che gl' infrascritti delitti gravi si punischino egualmente così nella Città, come in tutto il suo Dominio, acciocchè ciascuno viva col medesimo timore di giustizia avendo a essere sottoposto alla medesima pena. Per tanto sua Eccellenza, e li suoi Magnifici Consiglieri hanno col parere di più Savj, e prudenti Cittadini nell'infrascritto modo provveduto.

I. Che per virtù della presente provvisione li homicidj, li assassinamenti, furti e sacrilegj, le violenze, l' incesti, i coiti nefarj, e dannabili, quali si commetteranno in futurum per qualsivoglia persona in detta Città, e Dominio, e parimente l' armate, e congregazioni di Gente, che si facessino per offendere alcuno si debbino per l' avvenire giudicare, e punire per li Magistrati, Rettori, e Giudici, che di ciò averanno giurisdizione secondo le leggi, statuti, ordini, provvisioni, e riformazioni di essa Città di Fiorenza fatte e che si faranno, comprendendo etiam la Città Contado e Montagna di Pistoja, e qualunque altre Città, Terre, Castella, e luoghi del prenarrato Dominio quantunque privilegiati, & exempti etiam se fussino tali, che bisognasse farsene nella presente speciale, ed espressa menzione, e non secondo li statuti, ed ordini delle Città Terre, e altri luoghi del già detto Dominio, derogando in questo a tutti i suddetti statuti, ed ordini di qualunque sorte, e proibendone l' osservanza quanto a casi sopraddetti, solamente volendo, che in defetto di detti Ordini, e Leggi Imperiali, e secondo

condo quelle si debbino punire, e giudicare in tutto, e per tutto.

II. Con dichiarazione, che non s'intenda però per pena de' prenarrati delitti, o di qualsivoglia di essi doversi, o potersi guastare, o disfare beni di alcuno delinquente, ne essere levata l'applicazione delle confiscazioni, e pene da quelli luoghi, Città, e Terre di esso Dominio, alle quali per grazia, o privilegio, o altrimenti si appartenessino, nè attribuita porzione alcuna alli Eredi delli occisi di quelle incorporazioni, che appartenessino al Fisco della prefata Sua Eccellenza, ma quanto a tali applicazioni, e questi s'attenda la consuetudine ed uso, quale di presente si trova essere in viridi osservantia, e non le leggi, statuti, ed ordini della prenomata Città di Fiorenza, che sieno insino in questo dì fatti, e stabiliti.

III. Dovendosi la presente provisione interpetrare a puro e sano intelletto, e senza cavillazione alcuna.

Non ostantibus &c.



LEGGE, E BANDO

Contro chi farà Duelli, o disfide, o li darà consiglio, ajuto, e favore

PUBBLICATO QUESTO DÌ 18. SETTEMBRE 1634.

SOMMARIO.

1. *E Stensione della Legge sopra i Duelli, e disfide.*

2. *Coloro che commettono, o per se stessi, o per altri dando consiglio ajuto, o favore nei Duelli o certami, o in qualunque altra maniera incorrono nella forca, confiscazione di Beni, privazioni d' onori, e dignità.*

3. *Nella detta pena incorrono anche coloro che per curiosità, o altro fine accorrono da luogo a luogo.*

4. *Qualunque provocherà, o farà provocare i Duelli incorre nell' infamia perpetua, e dannazione di memoria.*

5. *Nelle suddette pene s' incorrerà quando il delitto è consumato.*

6. *Un tal delitto si prova per mezzo di due Testimonj, ancorchè non siano maggiori d' ogni eccezione, o coll' asserzione della parte disfidata.*

7. *Deroga alle Leggi antecedenti emanate sopra tali materie.*

8. *Estensione della presente Legge.*

ANcorchè ogni Cristiano dovrebbe in riguardo delle pene Spirituali comminate dalla Chiesa contro il detestabile uso de' Duelli, certami singo-

fingolari, o in altro qualfivoglia nome chiamate le disfide a certo luogo, e tempo, aftenerfi da sì diabolica invenzione.

Tuttavia affinchè quelli, che non aborrifcono il male per paura della colpa, fe n'aftenghino per timore della pena: Inherendofi ad ogni altri Ordini, e Bandi fin quì fatti, e particolarmente alla Legge, e Bando, che non fi faccino ragunate, pubblicato del 13. Novembre 1553. & al Bando, che non fi poffino intromettere nelle queftioni altrui, ne far cartelli, ne portar lettere, ne imbafciate, ne far quadriglie, pubblicato il dì 7. Gennajo 1569., & a Capitoli dell'Ordine di S. Stefano di chi disfida a Duello.

I. Il Sereniffimo Gran-Duca di Tofcana, e per S. A. S. gli Spettabili Sigg. Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze con il prefente pubblico Bando proibifcono a ciafcheduna perfona, ancorchè in qualfivoglia modo efente, e privilegiata, comprendendo ancora quelli della Città, Contado, e Montagne di Piftoja, e d'ogni altra Città, e luogo delli fuoi feliciffimi Stati, delli quali bifognaffe far menzione particolare, e tanto fuddita a S. A. S. quanto foreftiera.

II. Che non ardifca in quefto fuo feliciffimo Stato commettere, o trattare di commettere Duello, Certame fingolare d'una, o più perfone per banda, o disfida per fe fteffo, o per altri, o dando configlio, ajuto, o favore alcuno direttamente o indirettamente a tal ecceffo, facendo, dettando, attaccando, portando, o in altro modo notificando cartelli, manifefti, lettere, o imbafciate, così in carta come in voce, fomminiftrando, o pro-

mettendo di somministrare arme, cavalli, o uomini per spalleggiare, per essere Padrini, Compagni, o in altro modo consigliare, ajutare, o favorir così l'una parte disfidante, come l'altra disfidata; Altrimenti s'intenda ipso facto incorsa in pena della forca, e confiscazione de' beni, privazione d'honori, e dignità, che ottenessi con l'inabilitazione di poter più recuperare quelli, o quelle, o conseguire dell'altre maggiori, e minori, poichè colla presente legge si dichiarano incorsi nella pena d'infamia perpetua, e di dannata memoria, & in oltre nelle pene di privazione di feudi. Avvertendo ciascuno, che le pene della presente legge s'intenderanno incorse non solo nelli casi dove si trattasse, che intervenissero Padrini, Campo franco, Giudice, Testimoni, steccato, manifesti, cartelli, lettere, ambasciate, o cenni, che provocassero, o irritassero a convenire, e (come suol dirsi comunemente) a far quistione in luogo, e tempo accordato; ma anco dove solo si trattasse di appuntamento con le parti d'andare a far questione in luogo certo, e tempo destinato.

III. Ancora si dichiara, che in dette pene, e ciascuna d'esse non solo s'intendino incorsi li principali, e complici dell'una, o l'altra parte, o d'ambidue (se sarà accettata la disfida), ma ogni altro, che per curiosità, o per altro fine accorresse, o movendosi da luogo a luogo andasse per assistere, benchè senza aderenza ad alcuna delle parti, scientemente a detta quistione con precedente disfida.

IV. Di più si dichiara, che siccome qualunque provocarà, o farà provocare, o in alcun modo farà

sarà complice per la parte dell' attore a detto Duello, e singolar Certame, o disfida incorrerà nell' infamia perpetua, e dannazione di memoria (fra l' altre pene, come sopra): così se averà per huomo di honore (etiam per termine di Cavalleria) chi non accetterà detta disfida, come cosa, che dalla legge divina, ed umana vien proibita sotto pena d' infamia.

V. In oltre si dichiara, che per incorrere nelle pene comminate nella presente legge s' intenderà esser delitto consumato il solo essere stata commessa la disfida in carta, in voce, o in cenni, o altrimente prima ancora, che sia arrivata a notizia della parte disfidata.

VI. E perchè l' esperienza dimostra, quanto difficilmente si provino in questo stato i delitti (ancora quelli, che di sua natura non sono di prova difficile), si vuole, che questi delitti s' intendino legittimamente provati con due soli testimoni, sebben non maggiori d' ogni eccezione, ovvero con l' asserzione della parte disfidata, che non averà accettata la disfida, congiunta alla deposizione di un testimone, degno di fede, o in qualsivoglia altro modo giuridico suddetto, che parrà ad arbitrio del Giudice che doverà giudicarlo.

VII. Nè s' intenda con la presente legge derogato ad alcuna dell' altre fin quì pubblicate, e particolarmente alle sopranarrate, nè a qualsivoglia altra, perchè si vuole, che questa sia in aumento, e non in derogazione dell' altre.

VIII. E la presente Legge, e Bando pubblicata in Fiorenza, e per lo stato nelli luoghi soliti re-

spettivamente astringa ciascuno all'osservanza di essa (etiam li Forestieri) come se personalmente fusse stata intimatali.

Non obstantibus &c.

Stefano Cupers Cancell. de Mand.

SODOMIA

BANDO DEL 1676. (*Tom. II. pag.* 15.)

SOMMARIO.

1. *Pena imposta contro i Sodomiti.*
2. *I maggiori d'anni venti sono privati in perpetuo degl'Uffizj delle loro Patrie.*
3. *Reincidenti nel suddetto delitto sono puniti con la pena della Galera in perpetuo.*
4. *Quelli che commettono un tal delitto per la terza volta devono esser condannati al fuoco.*
5. *Pena contro coloro che non fossero stati puniti.*
6. *Applicazione delle suddette pene.*

I. CHiunque Maschio, o Femmina, che agendo, o paziendo commetterà il delitto di Sodomia, se sarà agente, e cittadino abile agl' Uffizj, e minore d'anni 20. finiti, per la prima volta sarà punito con pena di scudi 50. d'oro in oro, ed un anno di Stinche, se artefice, o d'altra condizione di scudi 50. come sopra, di gogna nei luoghi pubblici per un' ora con cartello esprimente il delitto, e non pagando infra 10. gior-

giorni gli ſcudi 50. abbia quattro tratti di fune da darſi ſubito in pubblico: ſe ſarà paziente, e minore d' anni 20., incorra nella pena di 50. ſtaffilate, e mentre ſia cittadino, gli ſiano date nel Cortile del Palazzo Pretorio, non eſſendo, nei luoghi pubblici.

II. Se tali delinquenti sì agenti, che pazienti ſaranno maggiori d'anni 20. e ſiano cittadini incorrano nella pena di ſcudi 50. e privazione in perpetuo degl' uffizj delle loro Patrie, e 4. anni di Stinche, ſe artefici in ſcudi 50. da pagarſi per loro in 10. giorni dopo la ſentenza, pena la Fruſta, e l' Aſino per i luoghi pubblici, e ſia confinato per due anni in Galera.

III. Quelli, che ſaranno gaſtigati per tal delitto, ſiano o nò cittadini, e di qualſivoglia età per la ſeconda volta, eſſendo agenti ſiano condannati alla Galera in perpetuo, e ſcudi 100. come ſopra da pagarſi infra 10. giorni ſotto pena ai cittadini di 4. tratti di fune da darſeli ſubito in pubblico, e agl' altri pena la Fruſta, e l'Aſino, ed eſſendo pazienti ſiano condannati alla medeſima pena, che l'agente, ſe ſaranno minori di 20. anni, ed eſſendo maggiori, condannati al fuoco.

IV. Quelli, che commettono tal delitto per la terza volta, e che ſaranno ſtati già puniti due volte, ſiano, come incorrigibili, condannati ſubito al fuoco, così l'agenti che i pazienti ſenza redenzione alcuna.

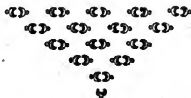
V. Quelli che più d' una volta averanno commeſſo ſimil delitto sì agendo, che paziendo ſenza eſſere ſtati puniti mai, ſiano condannati, oltre le pene ordinate, per chi la prima volta foſſe ſtato

accu-

accusato, in quel maggior supplizio inclusive al fuoco, e ciò ad arbitrio considerata la qualità delle persone, il tempo, numero, abito fatto in tal delitto.

VI. Le pene pecuniarie s'applichino un terzo all' Accusatore, un terzo al Magistrato o Rettore, l'altro al Fisco.

VII. Deroga a qualunque altra Legge ec. e vuole l'inviolabile osservanza.



BAN-

B A N D O

Proibente i Balli nei giorni delle Feste Solenni, ed agli Osti il ricettare Meretrici. Ottenuto nel Supremo Magistrato

IL DÌ 12. AGOSTO 1687.

SOMMARIO.

1. *Giorni nei quali è proibito il Ballare.*
2. *Nel tempo che si celebrano le Feste del S. Tutelare non è permesso il Ballare.*
3. *Gli Osti non possono tenere le pubbliche Meritrici nelle loro Osterie.*
4. *Resta proibito ai medesimi accettare, o alloggiare per breve tempo le Meritrici sottopena di scudi cento d'oro, e tre tratti di fune.*
5. *Le pubbliche Meritrici forestiere possono alloggiarci per una notte, purchè le tenghino in Camere appartate.*
6. *Applicazione delle pene pecuniarie.*
7. *Estensione della presente Legge in tutti i felicissimi Stati di S. A. S.*

IL Sereniſſimo Gran-Duca di Toſcana, e per S. A. S. gl' Illuſtriſſimi Signori Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina avendo con ſomma pietà, e prudenza conſiderato, che il Demonio invidioſo della gloria di Dio, e inſidiatore della ſalute dell' Anime, abbia indotti l'uomini a convertir le Feſte principali deſtinate a loda-

lodare, e adorare S. D. M. in trattenimenti di Balli, nei quali s' occupa la gioventù con detrimento della pudicizia, e con cagionare spesso tumulti, e risse e talvolta homicidj; per rimediare a sì gravi inconvenienti.

I. Fanno col presente Bando proibire a qualsivoglia persona dell' uno, e dell' altro sesso, che non ardischino ballare, o far ballare pubblicamente in alcun luogo degli Stati di S. A. S. nei seguenti giorni, cioè,

Nel giorno della Natività del nostro Signore con tutte le Feste susseguenti fino al giorno della Circoncisione inclusivamente, nel giorno dell'Epifanìa, nei tre giorni di Pasqua di Resurrezione, nel giorno dell'Ascensione, nei tre della Pentecoste, nella Domenica, e Giovedì appresso, ne' quali si celebrano la Festa della Santissima Trinità, e la Festa del Santissimo Corpus Domini, nel giorno di tutti Santi, e in tutte le Feste della Beatissima Vergine, ancorchè non siano di precetto, cioè della Concezione, Natività, Presentazione, Annunziazione, Visitazione, Purificazione, e Assunzione; sotto pena di scudi cinquanta d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, e di più agli huomini di tre tratti di fune in pubblico, e a sonatori, e Padroni delle Case, dove si faranno tali Feste, o Balli di scudi cento d'oro, e tre tratti di fune.

II. E nelle Città, Terre, Castelli, o Ville nei giorni, nei quali si celebra solennemente la festa del Santo tutelare delle medesime o d'altro Santo si proibischino le feste pubbliche di Ballo non solo nelli stessi Comuni, o Parrocchie, ma anco per lo spa-

zio

zio d'un miglio attorno ſotto le medeſime pene.

III. Conſiderato ancora, che alcuni Oſti non baſtandogli d'offendere Dio col dare occaſione a tutte l'ore ad altri di crapolare, fanno anco le parti del Demonio col tenere Meretrici pubbliche nelle loro Oſterìe, per aver maggior concorſo, e queſte non baſtandoli di proſtituirſi a coloro, che frequentano dette Oſterìe col detto fine diſoneſto, lo fanno ancora a quelli che vi vanno incautamente col ſolo fine di mangiare, e bere, allettando, e inducendo alcuni poveri Giovani, che per altro non ſarebbono di cattiva inclinazione, a darſi alla vita reproba, e ſcandoloſa.

IV. Fanno ſimilmente proibire a ciaſcun Oſte, o Taverniere di tutti li predetti feliciſſimi Stati, il tenere, alloggiare, o ricettare, anco per breve tempo, o dar da mangiare, e bere nelle loro Oſterìe, o Taverne a pubbliche Meretrici, ed a queſte ſi proibiſce lo ſtarvi, alloggiarvi, o trattenerviſi, anco per breve tempo, e il mangiare, o bere in eſſe ſotto pena agli Oſti di ſcudi 100. d'oro, e tre tratti di fune, ed alle dette Meretrici d'eſſer publicamente fruſtate.

V. Si permette però all'Oſti, che alloggiano Foreſtieri il poter per una notte alloggiar ſimili Donne, che ſiano di paſſaggio; purchè le tenghino in Camere appartate, e dove non alloggino altri foreſtieri, che quelli, che foſſero con dette Donne.

VI. Le ſopraddette pene pecuniarie s'applichino per un terzo all'inventore, o accuſatore, un terzo alle convertite, e l'altro terzo al Fiſco.

VII. Volendo, che reſti compreſa nella pre-
ſente

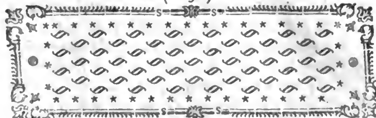
ſente Legge la Città, Contado, Montagna di Piſtoja, ed ogni altro luogo de' predetti feliciſſimi Stati, del quale fuſſe neceſſario fare eſpreſſa menzione; e che dove ſono ſimili proibizioni non s'intenda a quelle derogato, ma ſia la preſente Legge in augumento di quelle.

E tutto &c. Mandantes &c.

Girolamo Tozzetti Cancelliere.



LEG-



LEGGI FIORENTINE

PARTE SECONDA.



RIFORMA GENERALE

E rinnovazione di Leggi per tutti i Magistrati e Jusdicenti, ottenuta nel Supremo Magistrato

IL DÌ 12. AGOSTO 1678. (*Tom. I.* §. 27. *pag.* 81.)

SOMMARIO.

1. *QUelli che godono il privilegio della* L. unica. C. quando Imperator inter pupill. & vid. *quando per le loro cause avranno eletto il Magistrato Supremo non possono variare in altri Tribunali.*

2. *Poveri, e loro Cause, come si devino trattare nel Magistrato Supremo.*

3. *Parenti, e loro cause, come si devino accettare, e spedire nel Magistrato Supremo.*

4. *Curatori d'eredità jacenti circa l'osservanza delle Leggi, e reflessioni da farsi nella loro elezione.*

5. *Pupilli, e Minori circa l'alienazioni de' beni stabi-*

stabili, e luoghi di Monte, che si volessero fare da' loro Tutori, e Curatori legittimi, o dativi.

6. *Fideicommissi, e loro cause d'alienazioni, e derogazioni, come si devino trattare, e spedire.*

7. *Esecuzioni di Sentenze, in quali casi si devino denegare, e concedere, & in che modo.*

8. *Processi fabbricati nella Cancelleria del Magistrato Supremo di Cause commesse ad Auditori della Ruota, si mandino dopo che sieno finiti, & in che modo.*

Conclusione in causa, nelle cause, che si commetteranno agli Auditori di Ruota dal Magistrato Supremo.

9. *Comandatori, Tavolaccini, e Donzelli non piglino mance da quelli che introducono per le cause, e negozii all' audienze de' Magistrati.*

10. *Procuratori, che devono patrocinar Cause avanti al Magistrato Supremo che qualità devino avere. E tutti sieno squittinati.*

11. *Relazioni, e Lodi d' Avvocati, s' approvino come quelli della Ruota.*

12. *Revisioni delle sentenze, e condennazioni di spese per quelli che l' hanno domandata, e che succumbano in causa.*

13. *Rettori non pernottino fuori delle loro Jurisdizioni.*

14. *Vendite di beni stabili si faccino con riguardo quando ci sono Graduazioni da farsi, e che si dichiarino avanti le cautele da darsi al compratore.*

15. *Tutori Testamentarii, e loro esecuzioni, e liberazioni, come si devono fare.*

16. *Magistrati si dispensino dal solito numero con matura reflessione.*

Se

Se li diminuisca la mercede, e salario per quelle volte, che averanno mancato.

17. *Audienze di Magistrati distribuite in ciascun giorno della settimana per maggior facilità de' Procuratori.*

18. *Auditore del Magistrato Supremo non abbia cause commesse unitamente con gli Auditori di Ruota senza il beneplacito di S. A. S.*

19. *Mundualdi da darsi alle Donne a casa, come si devino dare.*

20. *Inventarii d' eredità jacenti, e d' eredi benefiziati si faccino con l' effettiva osservanza delle forme, e solennità dovute.*

21. *Depositi si faccino al Camarlingo del Monte di Pietà.*

22. *Frutti tenutarii si riduchino a quattro per cento.*

23. *Livornesi, e loro Cause.*

24. e 25. *S' appuntino quelli che risiedono nel Magistrato e che mancano di venire all' ore debite.*

26. *Magistrati, e Ministri di essi tenghino il segreto delle Cause, e negozj.*

27. *I Magistrati non si usurpino la Jurisdizione l' un l' altro.*

28. *Aspettino i successori la mattina dell' entrata, per ragguagliargli delle Cause, & altro.*

29. *Ministri de' Magistrati non pernottino fuori della Città senza licenza di S. A. S.*

30. *Ministri delle Cancellerie mandino la copia delli Statuti, e Leggi all' ufizio delle Riformagioni.*

31. *Mandino in Camera Fiscale le sentenze criminali dentro a quattro giorni.*

32. 33. e 34. *Quali Cause possino conoscere, e deci-*

decidere, e in quali casi si devino astenere dal giudicare quelli che risiedono ne' Magistrati.

35. *Raccomodazioni di Cause non si faccino, nè si ricevino.*

36. *I Rettori obbedischino prontamente a' Magistrati.*

37. e 38. *Giornaletti da tenersi da' Cancellieri, loro forma, e modo.*

39. *Copie di scritture di Cancellerie come devino essere.*

40. *Licenze al Potestà di Firenze, & alli Auditori della Ruota d'assentarsi, o d'andare ad accessi, si faccino per decreto del Magistrato Supremo, e si registrino nel libro solito tenersi nell'ufizio del Proconsolo.*

41. *Citazioni, e Rapporti come si devono fare.*

42. *Sentenze di consenso, si sottoscrivino.*

43. *Cancellieri leggbino i Decreti fatti dal Magistrato, e si sottoscrivino a' Giornaletti da uno del Magistrato.*

44. *Cancellieri appuntino le Deliberazioni chiaramente, & amplamente ne' Giornaletti.*

45. *Avvertino bene alle narrative, e distesi de' Decreti.*

46. *Copie di scritture possono comunicarsi tra le parti senz' obbligo di pigliarle dalle Cancellerie.*

47. *Proroghe, e loro pagamenti.*

48. *Copie, e Repertorii si faccino nelle Cancellerie.*

49. *Copie d'Atti ec. si riscontrino prima di firmarle.*

50. *Cancellieri, e Ministri non tenghino audienza a casa dopo che comincia a sonare la Campana.*

51. *Filze si leghino in capo all'anno, e vi si faccia i Repertorj.*

52. *E tali Repertorj si faccino ancora a' Giornaletti de' Decreti, che si tengono ne' Magistrati.*

53. *Si tenga in giorno le Deliberazioni, e Decreti distesi.*

54. *Chiavi delle Porte de' Magistrati si portino ogni sera a casa de' Cancellieri, e Provveditori; e quelle degli Archivii le tenghino i Cancellieri.*

55 *Filze, e libri si maneggino solamente da' Ministri, o donzelli.*

56. *Della Tariffa del Magistrato Supremo, e delle pene ai trasgressori della presente Riforma.*

57. *Sunto delle cose essenziali della presente Riforma da darsi a' Senatori, che risederanno nel Magistrato Supremo nell' ingresso del loro Ufizio.*

58. *Visita da farsi ogn' anno da Senatori deputati alle Cancellerìe per riconoscere l'osservanza delle cose ordinate.*

IL Serenifs. Gran-Duca di Toscana, e per S. A. S. gl' Illustrissimi Signori Luogotenente e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina, avendo somma premura, che in tutti i Magistrati e Tribunali di questi felicissimi Stati s'amministri con rettitudine, e spedizione la santa Giustizia; udito il parere de' Signori Deputati eletti per visitare la Cancellerìa del loro Supremo Magistrato, & altri Magistrati di questa Città di Firenze, a fine di riconoscere gli abusi, che potessero essere stati introdotti, e d'investigare, e ponderare se varie Leggi stabilite per il tempo passato s'adattino a' tempo correnti, o pure vi siano motivi, e ragioni di correggerle, e mutarle; e se i Ministri destinati al servizio pubblico facciano con puntualità

 il

il debito loro; e se le Tariffe, e Tasse siano giuste, e convenienti; e considerati i proposti rimedj circa gl'infrascritti capi, desiderando col proprio esempio d'apportare incentivo a'sottoposti (in materia tanto importante, e di pubblico, & universale benefizio) di rettamente amministrare la giustizia, e resecare ogni abuso, & difetto; perciò in virtù d'ogni loro autorità hanno provvisto, dichiarato, & ordinato, non solamente per quello riguarda il loro Supremo Tribunale, ma ancora per quello, che concerne respettivamente agli altri Tribunali quanto appresso, cioè:

I. Che essendo uno de'principali istituti, e de' necessarj requisiti d'un Supremo Tribunale il concedere libero adito a tutti quelli, che per la loro miserabile condizione godono il privilegio della *L. unica C. quando Imperator inter pupill. & vid.* e che ricorrono, o per la loro perorrescenza, o per la loro impotenza alla di lui Suprema autorità, perciò tutti si ammettino, si ascoltino, e con la maggior celerità (che sia giusta, e possibile) si consolino secondo i termini di buona giustizia.

Ma perchè al contrario non è conveniente, che i benefizi, e privilegi dalle Sacre Leggi a'Pupilli, Vedove, & altri miserabili (per sollevarli dall'altrui oppressioni, & aggravi) conceduti, servino a'medesimi per defatigare li collitiganti; e ciò spesso è succeduto, perchè sono ricorsi a questo Supremo Tribunale, o a principio eleggendolo, o dopo l'introdotta lite in altri inferiori Tribunali per la permessa variazione a questo di poi convolando hanno fatto qual-

che

che atto, e talvolta ridotta la causa in grado di spedizione, e riconoscendo l'insussistenza delle loro ragioni per differire la spedizione, e senza alcuna giusta cagione, (che quella del proprio privilegio) con indecente modo hanno variato dal Supremo ad altri Tribunali inferiori: Perlochè tali cause si sono prolungate, con accrescimento di spese, con disagio di quella parte, che anco aveva in tal caso ragione nel merito; Per ovviare adunque a tale frequente abuso si delibera, che sia proibito in avvenire a tutti quelli che godono il privilegio della legge unica, dopo avere a principio fatto ricorso, o pendente la causa variando convolato al detto Supremo Tribunale il poter più rimuovere la causa dal medesimo Tribunale, con variare ad altri Tribunali, Giudici, o Magistrati, ma si ordina che in quello, con tutti gli annessi, connessi, emergenti, incidenti, e dependenti onninamente devasi terminare.

E quando il Privilegiato fusse non Attore, ma Reo, possa detto Attore far assegnare un termine a detto Reo privilegiato a dichiararsi se voglia essere, o nò in detto Supremo Magistrato convenuto; e dichiarandosi d'eleggerlo, o non dicendo in contrario dentro a quel termine, che gli sarà assegnato, e notificato, s'intenda averlo eletto, & in ciascheduno di detti casi similmente non possa più ad altri Fori, o Magistrato variare, e convolare.

II. Che se bene li Poveri per la Riforma del dì 2. Aprile 1532. per la Legge e Provvisione del dì 31. Luglio 1533. del dì 16. Ottobre 1534.

 del

del dì 31. Luglio 1538. e del dì 29. Aprile 1562. & altre Leggi, Provvisioni, e Rescritti, hanno il Magistrato de' Conservadori di Leggi specialmente deputato per le loro cause, nondimeno questo Supremo Magistrato, che ha l'universale jurisdizione, bene spesso stima necessario, e giusto, che a loro benefizio, e sollievo egli interponga la di lui suprema autorità; Perciò ad effetto che tutti i poveri (le cause de' quali siano prima state accettate per decidersi nel loro Tribunale) possino essere con somma carità trattati, prontamente spediti, e ben difesi, si delibera, che nel loro Supremo Tribunale, o si tenga (come di presente) un Procuratore deputato per le cause de' Poveri, che gratis, & amore Dei faccia con quella carità, che a tant'opera si richiede il patrocinio delle loro cause; ó vero, quando non si trovasse chi volesse esercitare tal carica, si faccino due borse, in una delle quali si ponghino in tante polize li nomi di tutti i Procuratori approvati per detto Magistrato, e da questa si tragga una poliza ogni volta, che ricorre un Povero, che per tale sia riconosciuto, & ammesso, come sopra, e detto Procuratore così tratto sia obbligato a patrocinare gratis, & amore Dei a detto Povero la sua causa, sotto le pene prescritte dalla Legge del dì 21. Luglio 1568., e le polize di quei Procuratori, che saranno stati tratti si ponghino in un'altra borsa, e così vadansi traendo le polize, e quelle terminate, si faccia nuova imborsazione, con seguitar sempre l'istesso ordine. Et il Comandatore solito stare alla Porta nel Magistrato loro Supremo deva nel principio

dell'

dell' Audienza chiamare, & introdurre avanti a tutti il Procuratore de' Poveri per le cause de' medesimi, acciò quelli, e le loro cause sieno prontamente spedite, nè possa domandar, o ricevere, etiam da' Poveri sponte danti, mancia, o recognizione alcuna, e li Ministri di Cancellerìa, e Donzelli faccino a' Poveri pagar meno la metà di quello, che sia la Tariffa. E quando fossero miserabili, & impotenti a pagar cosa alcuna, il Magistrato ordini a' Ministri della Cancellerìa, & alli Donzelli, che li servino, e spedischino amore Dei, e senz' alcuna spesa, etiam delle copie.

III. Che se bene il Magistrato è stato ne'tempi trascorsi solito interporre la di lui cognizione, & autorità nelle cause, e liti, che vertono tra i Parenti, come quelle che per lo più sono scandolose, nocive al ben pubblico, e di prossimo pericolo di discordie (che tra congiunti di sangue devonsi ovviare); & essendo stato riconosciuto sommamente utile, e necessario, che il loro Supremo Tribunale attentamente a tali cause applichi la di lui vigilanza, massime con particolare reflessione di concordare (per quanto sia giusto, e possibile) gli animi, e gl' interessi, il che facilmente in molte cause succederebbe se li Senatori pro tempore residenti accettassero la commessione di tali cause, (massime ove succede bollore di sangue, e più tosto emulazione, che sustanza di ragione, e di merito) perciò si esortano li Senatori pro tempore residenti ad interporre ogni autorità, usare ogni diligenza, e fare ogni opera di spedire, e sollecitamente terminare le

differenzioni, e liti tra i Parenti in quel modo, che li parrà giusto, e conveniente per conservare quel santo fine, al quale si conosce essere stata applicata ne' tempi passati in tali cause la loro autorità, già che quando alcuno articolo di ragione nelle medesime si trovasse, hanno facilissimo modo di conferire con il loro Auditore, e di sentire il suo parere.

E perchè si crede, che tra i parenti oltre il sesto grado secondo il jus civile, non militi così potente, & efficace ragione; Si delibera, che per lo più, e senza gran ragione il Magistrato non accetti le Cause tra i parenti oltre il sesto grado secondo il jus civile, (non comprendendo quelli che godono il privilegio della legge unica) perchè il Magistrato con la moltiplicità di tante cause non impedisca la di lui fissa, e più necessaria applicazione all' altre di maggiore importanza, perchè sebbene ha la di lui jurisdizione universale, è meglio, che si contenti a suo regolato arbitrio di restringere l' attuale esercizio di essa a quelle che più premono, o che ad un Supremo Tribunale più necessariamente si convengono per bene esaminarle, e sollecitamente terminarle.

IV. Si rinuova l'ordine dell' osservanza delle leggi trattanti la materia de' Curatori dell' Eredità jacenti, e specialmente del dì 21. Novembre 1438. e del dì 15. Aprile 1477. in gran parte abusata, per lo che sono succedute varie liti, e nullità; e li Senatori pro tempore residenti nel Supremo Tribunale, e tutti gli altri Magistrati, Jusdicenti, Ufiziali, e Tribunali, che sono soliti fare simili deputazioni di Curatori, avvertino bene

ne

ne alla qualità, tanto delle perſone dei creditori che propongono detti curatori, quanto delle propoſte a tale miniſterio, & alle qualità de' loro mallevadori, acciò che non reſti dalla negligente, colpoſa, o doloſa amminiſtrazione di tali Curatori pregiudicata la maſſa de' creditori, già che molte volte è ſucceduto, che ſimili Curatori ſiano ſerviti d'apparenza, & abbiano laſciato, anco con fraude, & occultazione delli effetti, e delle rendite amminiſtrare a quelli, che ſarebbero ſtati eredi, ma che ſcopertamente ſi ſono aſtenuti di adire l'eredità, per non ſodisfare, o fraudare li creditori.

V. Sono ricorſi talvolta a queſto Supremo Tribunale, o ad altri Magiſtrati, e Juſdicenti Tutori, e Curatori legittimi, o dativi, che o ſono ſtati eletti contro la forma della Legge, e Riforma del dì 24. Gennajo 1647. o che non hanno oſſervato i buoni ordini della medeſima, & altre Leggi fatte a favore de' Pupilli, e minori, per ottenere con ſimulate, apparenti, e non giuſte cauſe, licenze, e deliberazioni d'alienare beni ſtabili, o luoghi di Monti di Pupilli, o Minori: E perchè i Magiſtrati, e Juſdicenti non hanno avuto notizia della qualità dello ſtato di tali Pupilli, hanno conceduto la facoltà d'alienare, e s'è di poi riconoſciuto, che tali Tutori, e Curatori ſono venuti a detti Tribunali, perchè non averebbero conſeguito il loro intento nel Magiſtrato degli Uffiziali de' Pupilli, d'avanti al quale non avevano fatto, e oſſervato quanto dalla detta legge del dì 24. Gennajo 1647. è ordinato, cioè, che i Tutori, o Curatori, che ſecondo gli ordini del Magiſtrato de' Pupilli ſono ammeſſi alle

le Tutele legittime, siano obbligati render conto ogn'anno della loro amministrazione al medesimo Magistrato de' Pupilli, e da altre Leggi circa gli obblighi di tali Tutori, o Curatori disponenti; Perciò s'ordina la puntuale osservanza di detta, & altre Leggi, e che il Magistrato degli Ufiziali de' Pupilli vigili, che non siano trasgredite: e li Senatori in questo Magistrato Supremo residenti, e gli altri Tribunali, o Magistrati, Jusdicenti, e Giudici della Città, e Dominio di S. A. S. per lo più rimettino tali negozj al Magistrato de' Pupilli, e volendo interporre la loro autorità, lo facciano con ricercare precedente informazione dal detto Magistrato, e da' suoi Ufiziali, e Ministri dello stato, & avere di tali Pupilli, e Minori, e l'altre circostanze, e qualità, che siano stimate opportune, e se tali Tutori, e Curatori abbiano osservato il disposto di detta, & altre Leggi, alle quali sono obbligati. E così con piena cognizione di causa permettino, o deneghino le domandate alienazioni; e ciò oltre agli altri requisiti, che sono necessarj in ordine alli Statuti, o di ragione comune nell'alienazione de' beni de' Pupilli, e Minori.

VI. Le cause di derogazioni di fideicommissi, di scorpori, detrazioni, o alienazioni per causa di debiti di legittima, o trebellianica, di dote, o d'altra qualità da farsi di beni, o da beni stabili, o luoghi di monte sottoposti a fideicommissi, le quali sono di grande importanza per il pregiudizio, che si può fare a' chiamati, o con l'alienare, e dissipare indebitamente detti beni, o luoghi di monte, o con il causare lunghe liti, e gravi

gravi spese per ricuperarli; e perchè queste sono soggette alla fede pubblica, e massime del Supremo Tribunale, & in esse sempre cadono varj articoli di ragione: Perciò si risolve, che per procedere con cautela, e giustizia, siano nel loro Supremo Tribunale, e negli altri Magistrati dichiarate, e terminate con il parere dell'Auditore, o Assessore di quel Magistrato, o di uno, o più altri Auditori, o Avvocati, al quale, o a' quali parrà di commetterle. Et a' Ministri, & Ufiziali inferiori, al più si commettino in tali cause le recognizioni de' soli fatti, e de' calcoli.

VII. E' stato stimato necessario levare uno stile introdotto in detto Magistrato, e negli altri Magistrati, Tribunali, Ufiziali, e Jusdicenti del Dominio di S. A. S. di concedere, o denegare l'esecuzione de' Decreti, e Sentenze, secondo la prevenzione di quello, che ha domandata l'esecuzione, o la nullità, o la restituzione in integrum per varj inconvenienti, che son' occorsi, e defatigazione, e spese de' litiganti; Si delibera adunque, che le nullità si restringhino per l'effetto infrascritto a tre soli capi: primo, di citazione non fatta; secondo, di gabella non pagata; terzo, di sportula non pagata. E che per detti tre capi solamente, tanto nel caso di prevenzione, che nò, si sospenda, e si conceda l'esecuzione della Sentenza, o Decreto, secondo parrà al giusto giudizio di chi averà da giudicare, nè più s'attenda la detta prevenzione, per concederla, o denegarla; e volendo sospendere, si faccia per lo più per tempo limitato, acciò quelli, che ha allegato la nullità, o domandata la restituzione in integrum,

fia

fia necessitato a provare sollecitamente la sua intenzione; e perchè non provandola in detto termine, o non essendo riconosciuta sussistente, sia conceduta l'esecuzione; e sempre si condanni il succumbente nelle spese di dette cause di nullità, e di restituzione in integrum, tanto nel caso, che abbia avuta giusta, che ingiusta causa di litigare, acciò questi rimedj non servino per defatigare chi ha ragione nel merito. Et essendo allegata la nullità, o domandata la restituzione di Decreti, o Sentenze per altri capi fuori di detti tre, etiam con prevenzione, s'ammettino, o si rigettino le domande di tale nullità, o di restituzione, come parrà al giusto giudizio di chi averà da giudicare; ma però non si ritardi, o impedisca, anzi si conceda l'esecuzione delle Sentenze o Decreti, mentre però non siano persone privilegiate d'ottenere detta restituzione in integrum.

VIII. Essendosi per lunga sperienza riconosciuto, che la lunghezza delle cause del loro Supremo Tribunale, commesse alli Auditori di Ruota, o ad altri Auditori proceda dal disordine di dare i Processi a' medesimi non perfetti contro la disposizione della Legge de' 12. Febbrajo 1571. perchè a pena introdotta la causa si fa la commissione, e si va ad informarli, e perciò s'impedisce a' medesimi l'applicazione, e lo studio delle cause prossime alla spedizione, e non si fanno le preparazioni necessarie avanti d'introdurre i giudizj, e si ritardono le prove, facendole per lo più dopo che sono da' Giudici suscitati i dubbi, con aggravio de' litiganti per le maggiori spese, che inutilmente si fanno. Per

Per ovviare adunque per quanto sia possibile a tal disordine si delibera che nelle Cause, che s' introdurranno in avvenire nel Magistrato loro Supremo, e che si commetteranno alli Auditori di Ruota (eccettuate quelle che si commetteranno dal Magistrato loro Supremo al loro Auditore nelle quali milita diversa ragione, e per lo più si possono e sogliono spedire in poche tornate) si faccia terminare la fabbricazione del Processo tanto per la parte dell'Attore che del Reo, e facciasi un solo Decreto di commissione senza dover fare altri Decreti di recommissione, avanti che si porti da ciascuna delle parti a' Relatori il Processo in Ruota, e per arrivare a questo fine si assegnino due, o più termini, e fino al numero di quattro, e non più, e tra questi l'ultimo, e perentorio, più brevi, o più lunghi, secondo parrà al giusto arbitrio del Magistrato Supremo, attesa la qualità del fatto, delle persone, delle prove, e la distanza de' luoghi, & altre circostanze; E col trascorso di detto ultimo, e perentorio termine s' intenda, e sia concluso in causa. Dopo la quale conclusione si devino portare li processi in detta Cancellerìa per fare il riscontro delle scritture, come ordina il decreto del medesimo Magistrato loro Supremo del dì 5. di Dicembre *1663.*, e li processi di ambe le parti, così riscontrati insieme col decreto predetto della commissione, e con la fede del pagamento della sportula, si devino per mezzo d'un donzello della Cancellerìa del loro Supremo Tribunale trasmettere agli Auditori Relatori, consegnandoli a quello di loro che è il primo in ordine alla precedenza, e non li devino rice-

ricevere da altri, che da detti donzelli. E le parti, e li loro Procuratori, & Avvocati vadino ad informare li Relatori dopo la fatta compilazione de' processi, e non prima, e caso che o ne' contradittorj, o dopo che i Relatori avessero dati i dubbj, alcuna delle parti avesse occorrenza di fare e supplire nuove prove, considerando esser bene, che il loro Supremo Tribunale (acciò le parti non abbiano così facilmente a ricorrere alle revisioni) possa concedere ex equitate nuova ammissione a fare le prove necessarie, che li mancassero; Per ciò si delibera, e provvede, che il Magistrato loro Supremo, secondo parrà al di lui giusto giudizio, possa concedere, non ostante la detta conclusione in causa, nuovi termini a fare le pruove necessarie, e si restringhino più che sia possibile, e non si ecceda il numero di quattro, più lunghi, o più brevi, secondo parrà al giusto arbitrio del Magistrato, attese le qualità del fatto, delle persone, & altre circostanze, acciò non si ritardi inutilmente la spedizione delle cause (ricordandosi, che questo è uno de' principali requisiti della buona giustizia). E trascorso, che sia il termine, o termini nuovamente conceduti, si trasmettino detti atti, o prove nell'istesso modo a' Relatori, acciò spedischino la causa con quell'ordine, e forma, che è prescritta a' medesimi nella Riforma della Ruota.

IX. E per reprimere, & abolire totalmente l'abuso introdotto da' comandatori, tavolaccini, e donzelli, & altri del Tribunale del Magistrato loro Supremo, e degli altri Gudici, Tribunali, e Magistrati, di domandare, o ricevere le mance da quelli, che

che vogliono essere introdotti per le cause, e negozj all'audienza; e considerando che tutti i Magistrati, e massime il Supremo (che per propria magnificenza, e pia benignità deve esibire a tutti l'audienza) non devono pemettere simile perniciosa introduzione, con la quale si trasgrediscono gli ordini dati, e si sentono continuamente reclami; E premendo sommamente a S. A. S. che s'abolisca detto abuso, e che s'osservi l'infrascritto ordine; perciò si comanda, che alla porta di ciaschedun Tribunale, o Magistrato, si ponga una Tavoletta a lettere stampate dell'infrascritto tenore:

Prima di qualsivoglia persona sia introdotto il Procuratore de' Poveri per le cause de' medesimi, essendovi; e dipoi siano ammesse le donne presenti, e li loro Procuratori e parti, e quelle, che dipoi di mano in mano compariscono; dopo li forestieri di qualsivoglia qualità di mano in mano che compariscano fino alla fine dell'Audienza; spediti questi, s'introduchino le cause più pronte, che averanno le parti presenti; e così si osservi inviolabilmente.

E si proibisce a tutti li comandatori, tanto principali, che sostituii, & a tutti i donzelli, tavolaccini, o altri, tanto principali, che sostituiti, che staranno alle porte del Magistrato loro, e d'altri Tribunali, e Magistrati di questa Città, di potere sotto alcun titolo, causa, pretesto, o quesito colore domandare, o ricevere, etiam da sponte danti, tanto avanti quanto dopo, cosa alcuna per mancia, o ricognizione, o sotto altro titolo, sotto pena di scudi cinquanta a chi desse cosa alcuna, da applicarsi la metà al rela-

relatore segreto, o palese, e l'altra metà al Fisco; & alli detti comandatori, tavolaccini, donzelli, & altri che sopra, della perdita ipso facto dell'ufizio, e dell'arbitrio del Magistrato loro Supremo, da estendersi fino alla pena afflittiva, secondo la qualità de' casi, & altre circostanze. Et in oltre si esorta il Luogotenente di S. A. S. pro tempore, e si comanda a' Proposti degli altri Magistrati, e Tribunali di riconoscere, o far riconoscere spesso, se fuori ci sieno poveri, donne, forestieri, & altre persone meritevoli d'essere introdotte; e correggere, e gastigare severamente i comandatori, donzelli, tavolaccini, & altri che avessero (col non ammetterli) trasgredito detto ordine.

X. E' necessario che nel loro Supremo Tribunale esercitino il patrocinio delle cause huomini non solamente scienti, ma esperimentati, come fu considerato nella Legge de' 10. Febbrajo 1569. ai cap. 8. 9. perchè non solamente le cause siano con quella rettitudine, e virtù (che avanti ad un Supremo Tribunale si conviene) patrocinate, ma che gli altri professori giovani, e principianti, anelando a' loro progressi con le virtuose azioni, e buoni portamenti, si rendino degni d'essere ammessi in quel numero; Perciò si delibera, e comanda l'osservanza trascurata di detta legge, e che non s'ammettino in avvenire allo squittino per patrocinare cause nel loro Supremo Tribunale, se non quelli, che sono Dottori, o che abbiano esercitato lodevolmente, e con buona fama la procura almeno per lo spazio d'anni dieci, e che il Proconsolo, e Consoli non mandino la no-

ta

ta annuale degli squittinati al Magistrato loro Supremo, se non di quelli, che abbiano le suddette qualità; e che ciascheduno de' medesimi Procuratori del Magistrato loro abbia, & usi il Lucco nel ricevere audienza, tenendolo continuamente in dosso, come ordina il Decreto del dì 13. Giugno 1642. acciò quando sono chiamati possino prontamente entrare all' Audienza, e non faccino trattenere il Magistrato, e ciascheduno tenga la cassetta per conservarvi il Lucco (per il quale effetto fu data facoltà a tutti li Procuratori di poterla fare attorno alle panche del Salone dell' Audienza) in conformità del decreto del dì 24. Ottobre 1642.

E perchè quelli, che con ragionevoli cause, e note al Magistrato sono esclusi per giustizia nello squittino, ricorrono all' A. S. S. per essere non ostante ammessi per grazia, s' è compiaciuta S. A. S. d' ordinare, che non si ammettino ad esercitare nel Magistrato Supremo li Procuratori, se non per via del solito squittino, perchè serva ciò di freno a non vinti per correggere i di loro mancamenti, & alli altri di stimolo di rendersi con l' azioni meritorie esente da tale ignominia; E quando supplicassero di essere ammessi all' esercizio della procura per non essersi potuti dare in nota al tempo dello squittino, ha ordinato S. A. S. che i medesimi siano rimessi in buoni dì a separatamente farsi squittinare, acciò che con questo pretesto non sfugghino il cimento dello squittino, col quale si distinguono li meritevoli dall' immeritevoli.

XI. Che le relazioni, e lodi d' Avvocati delle

 cause

cause a loro state commesse, o di consenso delle parti compromesse per maggiore spedizione delle cause, si trattino dal Magistrato loro Supremo, e respettivamente dagli altri Magistrati, Tribunali, Ufizj, e Giudici circa l'approvazione, come quelle delli Auditori di Ruota, potendosi giustamente credere, che siano state da medesimi Avvocati bene esaminate le cause, e giustamente fatte tali relazioni.

XII. Non era così frequente ne' passati tempi il ricorso, che fanno (anco senza giusta causa) alcuni Litiganti inquieti per ottenere le revisioni delle Sentenze, e de' Decreti del Magistrato loro Supremo, e d'altri Magistrati, Tribunali, Jusdicenti, e Giudici, e s'è riconosciuto ciò derivare dal non esservi causa efficace, che raffreni la loro garrulità; E siccome devesi ad ogni aggravato concedere libero adito al ricorso del Principe, così si deve precludere a quelli, che senza giusta, o ragionevole causa l'implorano con defatigare l'altra parte in spese, e disagi; si delibera adunque, che ne' casi, ne' quali la prima sentenza sarà da' Giudici Revisori confermata, s'intenda, e sia condannato irremediabilmente quello, che ha supplicato per la revisione in tutte le spese, tanto del primo giudizio (etiam che da quelle fosse stato assoluto) quanto della causa di revisione, etiam che avesse avuta giusta causa di litigare.

XIII. E' frequente, e nocivo abuso de' Rettori, e Jusdicenti delli stati di S. A. S. di stare, e pernottare fuori delle loro jurisdizioni senza le dovute licenze, e non si vergognano di dimorare pubblicamente per la Città settimane, e mesi interi

teri senza timore delle pene imposte, oltre la cattura; S'ordina l'osservanza delle Leggi di tal materia trattanti, e specialmente dell'ultima del dì 8. Agosto 1659. e del registrare le licenze, o li viglietti delle medesime, senza le quali non li siano ammesse le scuse, o ragioni d'essere venuti a rimettere denari a' Magistrati; E si comanda, che di nuovo siano ripubblicate, e si trasmettino a tutti li Jusdicenti, acciò non se ne possa allegare da' medesimi ignoranza, & il Magistrato invigili, che non siano trasgredite: Avvertendo ciascheduno, che sarà fatta in ciò particolare, e continova osservazione, e li trasgressori saranno severamente gastigati.

XIV. Pregiudizi gravi si sono cagionati dall'ordinare la vendita di beni stabili d'eredità jacenti, o di debitori, avanti che si facciano le graduatorie d'essi, e le dichiarazioni delle cautele, che devono avere li compratori; onde ne sono nate varie liti, e gran lunghezze, mediante le quali si è tenuto per molti mesi, & anni in deposito il prezzo de' beni senza frutto, e li crediti fruttiferi hanno consunto gran parte del prezzo in danno de' crediti posteriori, che per lo più sono poveri artefici, e perciò s'ordina, che i Senatori pro tempore residenti nel loro Supremo Tribunale; e tutti gli altri Magistrati, Tribunali, Jusdicenti, e Giudici procedino con gran circospezione a deliberare le vendite de' beni stabili, e non le ordinino prematuramente, e reflettino, che il prezzo de' beni non stia infruttifero, & avanti che facciano liberare i beni dichiarino le sodisfazioni, e cautele, che devono avere li compra-

tori, facendole esprimere nella Tavoletta, che deve tenersi affissa alle porte, acciò seguita la vendita sia prontamente pagato, e distribuito il prezzo a' creditori, che lo devano ricevere.

XV. S'è riconosciuto, che il Magistrato Supremo, & altri Magistrati, Tribunali, Jusdicenti, e Giudici con gran facilità scusino li Tutori testamentarj dall'obbligo d'accettare & esercitare le tute e de' Pupilli, il che cagiona, che li medesimi restino privi di quell'assistenza e difesa, che hanno in essi prudentemente considerata, e sperata li testatori; e perciò s'ordina, che in avvenire si proceda con gran circonspezione a scusare detti tutori, e s'abbia il conveniente, e congruo riguardo al benefizio de' Pupilli, specialmente circa il scusare quelli, che sono impiegati in ufizj, e cariche, e s'ammettino a tal dispensa solamente quelli, che sono impiegati in cariche, & ufizj assiduamente, e che hanno così gran mole di negozj, onde verisimilmente per essere tanto occupati, e continuamente applicati, non possino esercitare la carica di Tutore.

XVI. Li Senatori pro tempore residenti nel loro Supremo Tribunale, nel dispensare i Magistrati dal solito numero, procedino con sommaria cognizione di causa, e con sentire personalmente li proprj Cancellieri, perchè richiedino tal dispensa, con avvertire, correggere, e gastigare chi manca di venire (senza ragionevole, & urgente causa) al Magistrato, perchè con tale facoltà usata nel dispensare il numero determinato, s'avezzano quelli, che risseggono ne' Magistrati a non venire all'ore debite o ad assentarsi dalla Città, e li poveri

veri Litiganti patiſcono, e le coſe non ſono bene eſaminate, e la giuſtizia non è tanto rettamente amminiſtrata.

E per dar maggior freno alla gran libertà, che ſi ſono fin'ora pigliata molti reſidenti ne' Magiſtrati, e conſiderandoſi, che in tutti i Magiſtrati, eccettuato nel Supremo, è deſtinata provviſione, e ſalario a quelli che riſeggono, e ciò per premio della fatica, e dell'aſſiſtenza che devono fare a quel Tribunale; E reflettendoſi che all'incontro non merita il premio chi non eſercita l'opera, o diminuita la fatica, ſi deva a proporzione diminuire la mercede; Perciò ſi delibera, e provvede, che s'oſſervi la Legge delli 5. e 17. Gennajo del 1549. del modo del congregare i Magiſtrati, e del dì 17. Gennajo 1572. quali ordinarono di ripubblicarſi, e di più, che in avvenire tutti i Cancellieri, eccettuato quello del Magiſtrato Supremo, devino ogni tornata nel principio del Giornaletto, che tengono in Magiſtrato (e nel quale ſogliono notare i Decreti) deſcrivere i nomi, e cognomi di quelli, che a detta tornata a principio interverranno, e dipoi di mano in mano notino ſotto li Decreti già fin'allora, & in loro aſſenza ſtati fatti, quelli che ſopraverranno, e quelli che partiranno avanti il fine della tornata, & audienza, e l'iſteſſo modo devino oſſervare nelle proceſſioni, o offerte, acciò ſi riconoſca chi ha mancato, o chi non è venuto a l'ora debita, o è partito avanti la fine dell'audienza, e quante volte; e così vadaſi continuando ogni tornata, proceſſione, o offerta; e finito il tempo della reſidenza di quel Tribunale, devino quelli

che averanno riseduto, e vorranno riscuotere il salario, aver fede dal Cancelliere o di non aver mancato alle tornate, processioni, o offerte, o d'aver mancato tante volte; E quell'Ufiziale, che averà a fare il Mandato, o il Camarlingo (ove non sia Ufiziale destinato a fare li Mandati) defalchi dalla somma che quelli dovrebbero avere di salario, a rata porzione di quanto per ogni tornata, processione, o offerta solita farsi in quel Tribunale repartitamente distribuendosi s'aspetterebbe; E quanto all'essere venuti più tardi, o partiti avanti s'osservi la Legge dell'appuntature del dì 17. Gennajo 1549. col fare (oltre l'obbligo, che hanno detti Cancellieri) rivedere da'Ministri, o Esattori fiscali detti Giornaletti, e far riscuotere l'appuntature di quelli, che fussero venuti tardi, o partiti avanti la fine dell'Audienza, eccettuando però li soli Senatori, che siano continuamente occupati in altre cariche, Ufizj, o attuale servizio del Palazzo di S. A. S. a dichiarazione del Magistrato Supremo; eccettuando ancora gli assenti per causa pubblica, e gl' infermi, o impiegati in attuale, e continuo servizio di S. A. S. e de' Serenissimi Principi, da provarsi tale assenza, infermità, impedimento, o servizio per fede dell'Ufiziale pubblico, o di Medico, o con giuramento, come parrà al giusto arbitrio del Magistrato Supremo, e da dichiararsi per decreto del medesimo; e quanto agli Ufiziali, e Ministri pubblici impiegati in più Magistrati, o Uffizj s'osservi la suddetta Legge del 1549.

E si comanda alli Cancellieri di detti Magistrati,

ſtrati, in conformità di detta legge del dì 17. Gennajo 1549. e d'altre leggi di tal materia trattanti, d'appuntare quelli, che non vengono all'ore debite, o che ſi partiſſero avanti che ſiano ſpediti tutti li Negozj, o ſentiti tutti quelli, che vogliono audienza, & in oltre di non notare nel Giornaletto quelli, che non interveniſſero, & a fare le fedi giuſte, e per la mera verità, e ſenza portare riſpetto ad alcuno, ſotto pena dell' indignazione di S. A. S. e dell'arbitrio del Magiſtrato loro Supremo da eſtenderſi fino alla perdita dell'Ufizio.

XVII. Si è ancora riconoſciuto, che una delle cagioni perchè i Magiſtrati ſi adunano tardi, e non ſpediſcono ſollecitamente le cauſe, ſia, che i Procuratori vengono tardi all'audienze, o non poſſino venire per eſſere impiegati ad altri Tribunali, e che perciò è neceſſario, che alcuni Magiſtrati s'adunino tardi, ad effetto, che li Procuratori abbiano tempo (ſpediti che ſiano da altri Magiſtrati) di venire alla loro Audienza, e che ciò derivi, perchè l'adunanze, e tornate de'Magiſtrati più principali, e copioſi di cauſe ſiano male diſtribuite, perchè in alcuni giorni ſi adunano nella maggior parte, & in altri non s'aduna alcuno di detti Magiſtrati; ſi ſono per ciò ripartite, e diſtribuite in migliore, e più comoda forma le tornate de'Magiſtrati più principali, o aggravati di Cauſe, & ad altri ſi ſono diminuite le tornate come ſtimate ſuperflue, come dalla nota infraſcritta, l'ordine della quale s'oſſervi nelle loro adunanze, e tornate. E gli altri Magiſtrati non nominati in eſſa s'adunino nell'iſteſſa forma, e modo che di preſente fanno.

XVIII. E' ſtato riconoſciuto molto incomodo e de' litiganti, e de' Profeſſori, che l' Auditore del Magiſtrato Supremo abbia (come ha di preſente) molte cauſe commeſſe unitamente a lui, & ad uno, o più Auditori di Ruota; perchè con l' avere perſonalmente a trasferirſi per applicare ad una, o due cauſe, molte commeſſe al medeſimo reſtano indietro, & andando i Procuratori, e le parti ad informarlo non lo trovano in caſa, che perciò ſi delibera, che in avvenire non ſi commettino al medeſimo Cauſe, etiam di conſenſo delle parti, unitamente con gli altri Auditori della Ruota, ſenza fare ſpeciale Negozio alla propria perſona di S. A. S. & ottenere il ſuo beneplacito. E nel fare detto Negozio ſi rappreſenti ſempre la ragione, che ha moſſo S. A. S. a fare la ſuddetta proibizione. E per quelle, che con il beneplacito di S. A. S. gli fuſſero commeſſe vada ſolamente in Ruota ne' giorni delle ſpedizioni, e non in altri giorni della ſettimana, ne' quali ſi faccia informare ſeparatamente a caſa.

XIX. E perchè la materia de' Mondualdi è di grand' importanza, non ſolo alle Donne che devono far i Contratti, ma per il benefizio pubblico; E conſiderando che quelli che s' interpongono da' Magiſtrati reſtono meglio diſcuſſi, che quelli, che da' Cancellieri s' interpongono alle Caſe delle Gentildonne, e Cittadine, e molte obbligazioni ſi fanno dalle medeſime, o per timore, o per circonvenzione, e dolo, il che non ſi puole dal ſolo Cancelliere riconoſcere, e dalla Donna paleſare, perchè le monizioni ſi fanno per ragione di civiltà, e di convenienza in preſenza di fami-

familiari, e per lo più de' medesimi che hanno da ricevere in loro favore l'atto, e l'obbligazione, e non sono (come ordina detta legge) veduti, e considerati un giorno avanti li Contratti, ma li detti Cancellieri vanno per lo più all'improvviso ad interporre tali Mondualdi: Onde non possono bene considerare, e riconoscere la qualità, pregiudizi, e circostanze de' medesimi; per assicurare adunque questa materia, si delibera, che in avvenire i Cancellieri degli otto Magistrati non possino, nè devino interporre i Decreti del Mondualdo alle Case delle Gentildonne, e Cittadine Fiorentine soli, ma che sempre devino andare insieme con l'Auditore, o con l'Assessore del loro Magistrato, o con uno del medesimo Magistrato (a elezione del Proposto, il quale distribuisca, essendovi più Avvocati, o Dottori a vicenda) che sia Avvocato, o Dottore di Legge, e ciascheduno d'essi abbia per emolumento lire tre, e soldi dieci; sì che dove prima il solo Cancelliere aveva per consuetudine una piastra, questa tra di loro due si divida, e devino conseguirla, tanto nel caso che interponghino, quanto nel caso che dineghino il Mondualdo, e li sia data quando gli sono consegnate le scritture, o bozze dell'istrumento da precedentemente studiarsi; e devino fare assentare tutti quando faranno le cerziorazioni alle Donne, alle quali essi solamente assistino, acciò con tale libertà possino indagare, e intendere liberamente la volontà, & il fine delle dette Donne, e se siano forzate, e concusse a fare l'obbligazioni. E più siano tenuti per un giorno avanti alla celebrazione del Contratto, e dell'in-

terpo-

terposizione del medesimo Decreto, aver veduto, e considerato tutto il tenore dell'Istrumento, o delle scritture di tale obbligazione, e le dette due circostanze di precedente lettura, e d'assentazione di tutti nell'atto della cerziorazione, si devino dal Notajo esprimere nell'istrumento da celebrarsi, o nella scrittura privata, sopra la quale s'interponesse il Decreto del Mondualdo.

E per quelli Decreti, che da' medesimi otto Magistrati si doveranno nelle loro Audienze interporre, si rinuova l'ordine dell'osservanza della Legge del dì 30. Luglio 1568. tanto circa il vedere, studiare, far vedere, o studiare un giorno precedente a' Cancellieri, o al loro Auditore, o Dottore residente nel Magistrato, l'istrumento da celebrarsi, quanto circa il farlo leggere a' Notaj di parola in parola avanti di loro, e di fare le monizioni alle Donne separatamente dalle parti, e considerare con esatta diligenza l'importanza, & effetti delli detti Contratti.

XX. Che negl'Inventarj da farsi dagli eredi benefiziati, tanto in questo, che in altri Tribunali, o Magistrati, s'osservino essenzialmente le forme prescritte dalla ragion comune, e dalli Statuti municipali, e non si facciano per apparenza, (come fin'ora è seguito) e perciò i banditori pubblichino i Bandi, i donzelli, e famigli affighino gli Editti pubblici, e si facciano gli altri atti, che occorrono. Avvertendo i banditori, donzelli, Cittadini, e Notaj, a non fare i rapporti, & attestazioni di tali formalità senza averle veramente osservate; e se trasgrediranno siano puniti secondo l'arbitrio del Magistrato; e salva al mede-

medesimo Magistrato Supremo la di lui autorità di dispensare dalle solennità di tali Inventarj, per quelle giuste, e ragionevoli cause, che parranno al di lui giusto arbitrio: Siccome i Ministri delle Cancellerie, o Corti personalmente intervenghino a fare gl'Inventarj de' Curatori dell' eredità jacenti, di minori, e d'altri, e non si fidino degl'Inventarj, che gli portassero fatti li medesimi Curatori, o altri.

XXI. Che i depositi, che dal Magistrato loro Supremo, e da altri Magistrati, e Tribunali, s'ordineranno farsi, o da' debitori, o compratori di beni, o da curatori d'eredità jacenti, si facciano per l'avvenire al Camarlingo del sacro Monte di Pietà, come altra volta fu ordinato dal Magistrato loro Supremo per decreto del dì 5. Dicembre 1634. mentre lo Spedale di santa Maria Nuova non voglia riceverli, in ordine al decreto del Magistrato loro Supremo del dì 30. Aprile 1666. ma però con l'obbligazione dello Spedale medesimo per la sicurezza di detti depositi, con le solennità necessarie, & opportune, eccettuato quando le parti consentino di farli altrove; & i depositi, che sono di presente appresso al detto Camarlingo dello Spedale si ritirino, e ponghino, come sopra.

XXII. Che i frutti, & interessi tenutarj si riduchino a scudi quattro per cento, perchè li frutti generalmente sono diminuiti, & a scudi cinque per cento sono molto gravosi a' pupilli, o debitori impotenti a pagare, che li sopportano, e ciò s'osservi in tutti i Tribunali, Magistrati, Rettori, e Giudici della Città, e Dominio Fiorentino.

XXIII.

XXIII. E' ſtato eſperimentato grande inconveniente, che la Corte del Governatore di Livorno non abbia ſpeſſe volte voluto eſeguire li decreti, & ordini del Magiſtrato loro Supremo, e delli altri Magiſtrati della Città, (non intendendo di comprendere in queſto capo la Corte della Mercanzìa, la quale ſi laſcia nel grado che è di preſente) e ciò ſi crede eſſer proceduto dalla libertà che hanno li Miniſtri di quella Corte di non ſtare al preſente ſottopoſti al ſindacato, come gli altri Rettori, e Juſdicenti dello Stato; Onde ſi comanda, & ordina a quel Governatore, o Miniſtri, che eſeguiſchino i Decreti del Magiſtrato loro Supremo, e delli altri Magiſtrati della Città, e citazioni, notificazioni, & ordini; non eſſendo tollerabile, che i Pupilli, Vedove, o Miſerabili, i quali godono il privilegio della legge unica e devono, e poſſono liberamente ricorrere all' aula del Principe, & a' Magiſtrati aventi l'autorità d' amminiſtrargli giuſtizia in queſta Città, che per eſſere Livorneſi, o abitanti in detto Porto, e Città di Livorno, reſtino privati di godere tal beneſizio dalle ſante leggi così piamente a ſollievo della lor miſerabile condizione conceduto ſiccome viceverſa non pare giuſto, che gli altri miſerabili non Livorneſi, che hanno con i Livorneſi liti, e differenze abbiano ad eſſere forzati ad adire un Tribunale tanto lontano, e con aggravj di ſpeſe, & eſſer privati della retta, e ſommaria amminiſtrazione di giuſtizia, della ſpedizione, comodità, e d'altri beneſizj ſoliti concederſi a tali miſerabili dalla pietà, e giuſta Mente de' Senatori in queſto Tribunale reſidenti, e degli altri Magiſtrati,

ſtrati, e Tribunali ancora, che poſſono accettare le cauſe di quelli, che godono il privilegio della legge unica.

Siccome non è parſo ammiſſibile, che i Cittadini Fiorentini, a favore de' quali milita l'uſo, e conſuetudine fino da' tempi antichi, e da tutti li Tribunali del Mondo praticato, di ſoggettare quelli, e le Città inferiori, e ſuddite a litigare con eſſi ne' Fori, e Tribunali della Città Dominante, e ſpecialmente in queſti Stati ove ſono leggi municipali, e ſpecialmente la Legge del 1290. de' 31. Gennajo, e cap. 57. delli Statuti di Livorno, ove è detto, che i Cittadini Fiorentini ſi laſcino nel grado, che ſono di preſente, e così ſempre ſi è ſtilato, e praticato a favore de' Cittadini Fiorentini, anco in caſo di Città, e Popoli, che avevano Statuti, e Leggi di non poter eſſer convenuti fuori delle loro Juriſdizioni, perchè è di ragione (e così è ſtato moltiſſime volte da queſta Ruota giudicato) che tali Statuti, e Leggi, etiam non univerſalmente parlanti, non comprendino i Cittadini Fiorentini, perchè per la conceſſione di qualunque eſenzione, o privilegio fatto alle Città ſottopoſte, non s'intende mai derogato a quelli della Città Dominante, nè mai compreſi i Cittadini Fiorentini; perciò s'ordina che ſi devà continuare a' detti Cittadini l'antica oſſervanza del lor privilegio, anche con i Livorneſi, tanto nelle cauſe attive, che paſſive d'avanti al Magiſtrato loro Supremo, & altri Magiſtrati, e Tribunali, ſecondo la materia ſubietta, o qualità delle perſone competenti. Ma perchè all'incontro s'è avuta particolare refleſſio-

flessione alla pubblica utilità, che danno alli Stati di S. A. S. i negozianti di quella Piazza, e che attualmente esercitano negozj, e mercatura, è piaciuto in parte privilegiarli in concorso de' Cittadini Fiorentini, con violare meno che sia possibile l'uno e l'altro fine, e perciò s'eccettuano i casi infrascritti, ne' quali il privilegio de' Cittadini non operi effetto di trarre, e di non esser tratti fuori de' Tribunali della Città di Firenze, ma quelli non ostante devino li Cittadini, e possino esser tratti a litigare nella detta Corte del Governatore di Livorno, cioè:

1. I Cittadini salvatichi, che non abitano nella Città di Firenze.

2. Quando procedesse il credito da negozio di mercatura creato in Livorno.

3. Quando si trattasse di giudizj universali, o di fallimenti, o d'eredità jacenti di debitori Livornesi, o d'abitanti familiarmente in detta Città, e Territorio di Livorno.

4. Quando si controvertesse beni stabili comprati, & acquistati da Cittadini Fiorentini nella Jurisdizione di Livorno.

E tutte queste limitazioni s'intendino fatte a favore solamente dei Negozianti e Mercanti attuali di detta Città e Porto, qual fine fu considerato dalla Clarissima Pratica nel Negozio degli Appelli del dì 29. Aprile 1623. approvato da Sua Altezza Serenissima. E così non de' soli matricolati, ma di quelli, che attualmente e veramente, e non per mezzo d'altri esercitano mercatura, negoziazione pubblica, e che tengono Bottega, o Banco aperto.

E d'espres-

E d'espressa volontà, e comandamento di S. A. S, si commette al Governatore e Ministri di detta Corte, che liberamente, speditamente eseguiscano, e facciano eseguire le citazioni, gli ordini, e Decreti del Magistrato loro Supremo, e d'altri Magistrati, e Tribunali di questa Città, rispondino alle lettere, e commissioni, che gli saranno scritte, e date, e non obbedendo, & eseguendo se ne dia parte a S. A. S.

XXIV. Si comanda, & ordina ancora a maggior cautela ripubblicarsi, & osservarsi esattamente l'infrascritte Provvisioni, Leggi, Ordini, Rescritti, e Decreti in gran parte abusati, e non osservati, cioè:

XXV. La Legge de' 5. Gennajo 1549. in augumento del contenuto nel capitolo 16. della presente legge contenente in sostanza, che i Magistrati, & altri Ufiziali pubblici della Città di Firenze siano tenuti mentre suona la campana delli Ufizj trasferirsi alle loro Audienze, e luoghi deputati sotto pena d'esser appuntati da' loro Cancellieri in uno scudo d'oro per volta & ivi trattenersi almeno due ore continue per volta, e per quel tempo, che di più bisognerà per dare Audienza, e spedire tutti quelli, che l'averanno di bisogno, sotto detta pena d'appuntatura.

XXVI. La Provvisione del 17. Giugno 1572., che contiene sostanzialmente, che i Magistrati di qualsivoglia sorte, e tutti li loro Provveditori, Auditori, Assessori, Segretari, Cancellieri, & altri Ministri devino in qualsivoglia cosa che si tratti procedere con ogni sincerità, integrità, fede, e segretezza, e non possino mai di quello che si trat-

ta,

ta, nè pure dell' intenzioni, animi, e concetti di quelli, che vi riseggono, e servono, in quanto che concerne la cognizione, discussione, e resoluzione delle cause, ragionarne, dirne, o conferirne cos'alcuna, e darne qualsivoglia notizia, o avvertenza alle parti istesse, o ad altri fuori di Magistrato sotto grave pena dell' arbitrio di S. A. S. oltre alla privazione ipso facto dell' ufizio; e d'ogn'altro ufizio pubblico a beneplacito, e di scudi 100. d'oro per ciascheduna volta a dichiarazione del Magistrato Supremo, e della Clarissima Pratica Segreta, salvà la prevenzione; e così sono tenuti i Cancellieri, e Segretarj farli giurare nell' ingresso dell' ufizio, e loro medesimi ancora così giurare in mano del Proposto, delle quali due Leggi fu con somma premura di S. A. S. ordinata l' osservanza sotto dì 28. Settembre 1629. dal Magistrato Supremo.

XXVII. La Deliberazione de' 28. Gennajo 1582. in ordine al Rescritto del dì 16. Novembre 1582. di S. A. S. che proibisce a' Magistrati l' usurparsi la Jurisdizione l' un l'altro.

XXVIII. La Deliberazione de' 27. Agosto 1551. che tutti quelli, che riseggono, o risederanno per tempo alcuno, quando si mutano sono tenuti per debito di loro ufizio aspettare li successori la mattina dell' entrata nella loro Audienza: e ragguagliarli di tutte le cause pendenti, o di quel più, che parrà degno, con lasciarle anco nota scritta in mano del Proposto, o di chi terrà il primo luogo di esse; i quali successori devino il tutto spedire per quanto convenga, sotto pena a chi mancasse di scudi venticinque d'oro da applicarsi

carsi al Fisco, & i Cancellieri e Ministri de'Magistrati sono tenuti fra tre giorni dar notizia di quelli, che mancassero al Magistrato Supremo, sotto la medesima pena, salvi i casi di giusti impedimenti a dichiarazione del medesimo, e ciò s'osservi tanto dal Magistrato loro Supremo, quanto da tutti gli altri Magistrati.

XXIX. Il Decreto del Magistrato Supremo de'18. Dicembre 1640. che i Cancellieri, Sottocancellieri, Provveditori, Sottoprovveditori, che hanno stipendio dal pubblico, tanto in Firenze, che negli altri luoghi dello Stato, non possino pernottare fuori delle loro residenze senza licenza in scritto di S. A. S. sotto le pene imposte alli Rettori di Giustizia.

XXX La Riforma de' 2. Marzo 1570. rinnovata per Rescritto di S. A. S. del dì 5. Aprile 1631. che i Cancellieri, Sottocancellieri, e Coadiutori de' Magistrati di Firenze sieno tenuti mandare alle Riformagioni copia autentica di tutti li Statuti, Leggi, o Bandi concernenti l' universale, sotto pena di scudi cento d'oro, e dell' arbitrio.

XXXI. La Legge de' 16. Maggio 1560. che i Cancellieri, Sottocancellieri, e Coadiutori de' Magistrati di Firenze sieno tenuti fra giorni quattro dal dì delle Sentenze criminali purificate, mandarle in Camera Fiscale nel modo e forma, e sotto le medesime pene imposte a' Rettori.

XXXII. La Legge de' 12. Febbrajo 1549. di non pigliar presenti tanto avanti, che dopo la causa, e perchè non si possino conoscere, esaminare, e riferire da alcuno come Giudice, o Magistrato, le cause, se prima sia in quella stato Avvocato,

Consultore, Procuratore, Arbitro, Giudice, o che abbia pigliato soldo ad alcuno di detti effetti, senza darne pubblica notizia a' Compagni, & ai Cancellieri, acciò si possa provvedere, che nessuno interessato si trovi ad esaminare, discutere, giudicare, o dare parere in dette cause, sotto pena della privazione dell'ufizio, e dell'ammonizione sempre dagli altri, di scudi cinquanta d'oro per ogni volta, nè si devono discutere, esaminare, e decidere avanti ad alcuno Ministro, o Magistrato solo, o accompagnato, mentre appartengono in tutto, o in parte a' suoi padre, madre, figliuoli, o figlie, nipoti, o nipote di detti figli o figlie, fratelli, o sorelle, o loro figli, o figlie, zio, suocero, o suocera, genero, o nuora, alla donna sua, o altro congiunto di sangue fino in terzo grado inclusive secondo la ragione Canonica; o ad alcuno suo compagno di negozio, o nel quale alcuno de' predetti abbia interesse.

XXXIII. Il Decreto del Magistrato Supremo de' 3. Dicembre 1557. che contiene, che quando si trattasse d'interesse proprio d'alcuno di Magistrato, non si possono conoscere, nè decidere da' suoi colleghi in esso, benchè l'interessato stesse assente, ma dal Magistrato loro Supremo, o da tre Giudici, di Ruota, con la prevenzione secondo gli ordini, sotto pena della nullità.

XXXIV. La Legge de' 12. Febbrajo 1549. rinnovata nel dì 15. Aprile 1617. che le cause dei congiunti, o altrimenti interessati, ogni volta che s'averanno a discutere, discorrere, e terminare, è tenuto tal congiunto, che si ritroverà a risedere in tal'ufizio, o Magistrato assentarsi, o star fuori

fuori quanto durerà la discussione, lasciando in ciò tutta la cura, e giudizio a' compagni, mentre restino in numero sufficiente, e caso che nò, s' intendono sospese, e riservate ad altro seggio, o successori in tal ufizio, o Magistrato.

XXXV. La Lettera del Motuproprio de' 15. Ottobre 1621. rinovata per Rescritto del dì 7. Ottobre 1635. e per Decreto del dì 10. Ottobre 1635. che le cause non si possono raccomandare, nè dai Giudici ricevere le raccomandazioni anco per la semplice spedizione, sotto pena all' uno & all' altro della privazione delle cariche, & indignazione di S. A. S. e se ne devono da' Cancellieri avvertire li Giudici, e Magistrato nell' ingresso con fargli sopra ciò prestare il giuramento per l' osservanza di detto ordine.

XXXVI. La Legge del dì 27. Settembre 1627. che i Rettori delli Stati di S. A. S. devino obbedire, & eseguire prontamente gli ordini de' Magistrati, e non indugiare alla fine del loro Ufizio, come molte volte è accaduto, perchè non saranno ammessi al Sindacato, oltre la pena di scudi venticinque determinata contro li trasgressori.

XXXVII. La Legge del dì 3. Ottobre 1550. per la quale si dispone, che i Cancellieri, e Sottocancellieri devino registrare le Deliberazioni de' Magistrati ne' Giornaletti cuciti, e legati in forma di libri, che siano almeno di carte cinquanta, & ivi chiaramente notare le commissioni che a loro, o ad altri si daranno, e volta per volta che saranno ordinate, e fatte le deliberazioni, e così scritte leggerle loro, ed estenderle talmente chiare, & aperte, che ciascheduno l' intenda; e tra-

 sgre-

sgredendo sono sottoposti agli spettabili SS. Conservadori di Leggi sotto la pena di scudi dieci d' oro in oro larghi, e della privazione dell' ufizio; Sono obbligati distendere in buona, e legittima forma l' annotazioni, come sopra, fatte ne' suddetti Giornaletti, & a trascriverle in libri grossi in buonissima lettera in fra un mese al più lungo dal dì dell' annotazione; Che l' esamini de' testimoni tanto civili, che criminali si legghino da' Cancellieri, o Scrittori tanto ne' giudizi civili, che misti o criminali, e tanto con parole, che con tormenti, avanti si partino dall' esamine.

XXXVIII. Che i detti Giornaletti nella fine de' loro ufizi, gli eredi de' defunti Cancellieri devino lasciarli nell' ufizio, e consigliarli respettivamente a' successori in dette cariche, sotto pena di scudi cento simili dentro a dieci giorni dal dì della Notificazione.

XXXIX. La Legge del dì 14. Maggio 1532. sopra la Riforma della Ruota, che si referisce ad un' altra Legge del dì 30. Giugno 1491. che ordina, come devino essere le copie che si daranno dalle Cancellerìe, e che devino essere di carattere buono, & intelligibile.

XL. Che s' osservi il contenuto del negozio del dì 20. Ottobre 1556. dell' ordine del dì ultimo Febbrajo 1560. notato nel libro 43. di Deliberazioni publiche della loro Cancellerìa a carte 82. della lettera di Mess. Jacopo Dani Segretario di S. A. S. del dì 26. Settembre 1581. registrata al lib. 7. pubblico a carte 196. e d' un' informazione nella filza 11. di suppliche della loro Cancellerìa, e d' altri ordini, in vigore de' quali

quali è ſtato, ſtilato, che tutte le licenze, che ſi ſono concedute al Podeſtà di Firenze, & alli Auditori di Ruota di potere aſſentarſi da queſti Stati per andare alle Caſe loro, o altrove, e tutte le licenze, che li ſono ſtate date d'aſſentarſi dalla Città, e pernottare fuori di eſſa, maſſime per cauſa d'acceſſi, o altre cagioni pertinenti al loro ufizio, ſi faccino tutte per Decreto del Magiſtrato loro Supremo, e ſi regiſtrino i Decreti di tali permittenze e licenze nel libro ſolito tenerſi nell'ufizio del Proconſolo a comune ſcienza, e viſta di tutti i cauſidici, e litiganti, e tale oſſervanza ordinano, ſtante eſſere da qualche tempo in quà li detti ordini, ſtili, & uſi meſſi in diſſuetudine. Avvertendo li Senatori protempore reſidenti a concedere tali licenze con meno danno, e ſoſpenſione dell'iſtanze, e de'negozi che ſia poſſibile. Alle quali Leggi, Ordini, Reſcritti, Provviſioni, Deliberazioni, e Decreti circa le coſe non contrarie alla preſente Legge, s'abbia in tutto e per tutto relazione.

Circa li ſtili, uſi, e forme da tenerſi da'Cancellieri, e Miniſtri delle Cancellerie di qualunque Magiſtrato, ordinano e comandano quanto appreſſo:

XLI. Primo, che eſſendoſi riconoſciuto che nel fare le citazioni, e rapporti ſiano ſeguiti, e poſſino ſeguire molti errori, confuſioni, nullità, e danni; per ovviare in materia tanto eſſenziale, & importante a detti inconvenienti, ſi delibera, che in avvenire nel Magiſtrato loro Supremo, e in tutti gli altri Magiſtrati, e Tribunali ſi facciano le citazioni in ſcritto con eſpreſſione della

causa, alla quale si cita, da' donzelli, o altri a ciò deputati, e non per mezzo d'altre persone da loro sostituite, e che nelle Cancellerìe si tenga un libro, (come usa la Cancellerìa de' Capitani di Parte) nel quale si registrino le citazioni, e si lasci sotto tra l'una, e l'altra uno spazio congruo, ove il donzello deva di sua mano subito che l'averà eseguita (e senz'aspettare alcun' instanza della parte) scrivere il rapporto: E detti libri mai si cavino di Cancellerìa senz'espress' ordine de' Magistrati, e si custodischino da' donzelli in modo, che non seguino fraudi, o asportazioni; e perciò li tenghino serrati a chiave quando partono, e stiano presenti quando si notano le citazioni; e quando siano tutti scritti si tenghino, e conservino nelli Archivj delle Cancellerìe tra l'altre scritture pubbliche.

E non si devino più in avvenire far'i rapporti in fogli volanti, nè esibirli nelle Cancellerìe, ma con detti libri si provino le citazioni, esecuzioni, e relazioni di esse.

XLII. Secondo, che le sentenze, e decreti aventi forza di diffinitiva, (che si daranno di consenso delle Parti) si devino sottoscrivere dalle parti consenzienti ad effetto di poter sempre riconoscere chi abbia consentito, e se siano state tutte le parti interessate consenzienti, e se chi ha prestato il consenso avesse legittima facoltà; siccome ne' Giornaletti soliti tenersi nell' Audienze, ove si registrano sommariamente i Decreti, non si dica più tanto ne' Decreti generalmente interlocutorii, che diffinitivi (come fin quì è stilato) di consenso delle parti, ma di consenso delli

li

li tali, nominando ſpecialmente le perſone, che hanno preſtato il conſenſo.

XLIII. Terzo, che i Decreti che faranno i Magiſtrati appuntati ne' Giornaletti, o Baſtardelli ſi legghino avanti la partenza dal Cancelliere, o Sottocancelliere come ſopra, e come uſa il Magiſtrato loro Supremo; e dopo tali letture ſi ſottoſcrivino al Giornaletto del Magiſtrato Supremo dal Senatore più giovane; e dopo la detta ſottoſcrizione poſſino li Miniſtri di detta Cancellerìa regiſtrare quei Decreti di conſenſo de' quali hanno l'autorità dal medeſimo Magiſtrato, ſecondo il ſolito. E nelli altri Magiſtrati ſi ſottoſcrivino dal Propoſto di ciaſchedun Magiſtrato.

XLIV. Quarto, che i Decreti s'appuntino ne' Giornaletti chiaramente, e più amplamente di quello, che ſi ſtila, perchè non tutti i Decreti, che ſi pronunziano da' Magiſtrati ſi diſtendano ſubito, ma la maggior parte reſtano così ſemplicemente appuntati ne'Giornaletti; ſicchè dovendoſi i Decreti con qualche dilazione di tempo diſtendere, ſi poſſa con facilità, e ſenza pericolo di fare errori intender bene, e chiaramente la volontà, e deliberazione de' Magiſtrati.

XLV. Quinto, che i Miniſtri delle Cancellerìe avvertino bene nel diſtendere le narrative fatte dalle Parti, o loro Procuratori nei Magiſtrati, e maſſime ne' fatti e caſi, che ſommariamente ſono ſtati eſpoſti in voce a' medeſimi Magiſtrati; e riſcontrino bene i fatti, e le ſcritture che s'enunciano, e conſiderino bene le narrative e i diſteſi, che li ſono portati da' Procuratori, per non fare pregiudizio alla verità, & alla giuſtizia.

XLVI. Sesto, riflettendo al benigno Rescritto di S. A. S. del dì 20. Novembre 1643. esistente nella filza 91. di suppliche del Fisco al numero 234. il quale prova l'uso, e consuetudine di comunicarsi tra le Parti, e Procuratori le scritture delle cause senza essere obbligati a pigliare delle medesime copie dalle Cancellerie, anzi comanda all'Auditore Fiscale la vigilanza, acciò che in aggravio de' suoi amati sudditi non s'introduca differente uso: e dall'altra parte considerando un Decreto del Magistrato loro Supremo del dì 5. Dicembre 1663. per il quale è ordinato che si facciano i riscontri delle scritture per mezzo de' Ministri della loro Cancellerìa, e che si facciano le mandate de' Processi tanto alli Auditori della Ruota, che al loro Auditore per mezzo de' loro donzelli; e sentito che per questo mezzo sia stato introdotto da' Ministri di far pagare a ragione di cinque crazie da carta tutte quelle scritture, che ne' Processi da trasmettersi con le loro mandate hanno trovato non essere state copiate nella Cancellerìa, facendo buono, e detraendo a' detti clienti tre crazie per carta, che è solito dare la Cancellerìa a' suoi copisti, e così li clienti hanno di dette copie duplicata spesa, e si rende infruttuoso il benefizio di detto uso antico di comunicarsele, confermato con detto benigno Rescritto: e considerato esser bene, che le scritture de' Processi per ovviare alle fraudi, e per altre ragionevoli cause, si riscontrino in detta Cancellerìa del Magistrato Supremo, e che per tal fatica i Ministri meritino qualche mercede; & all'incontro non sia da tollerarsi,

lerarsi, che il detto benigno Rescritto non resti eseguito, e che siano tanto aggravati i litiganti; perciò si delibera, che sia in libertà delle Parti, e loro Procuratori in ordine a detto benigno Rescritto di comunicarsi le scritture, e farle copiare fuori della Cancellerìa, ma però compilato che sia il Processo da trasmettersi agli Auditori, uno o più della Ruota, o all'Auditore del detto Supremo Magistrato, devasi portare alla Cancellerìa per fare il riscontro delle scritture, e se siano state tutte esibite per sottoscriversi da uno de' Ministri, e mandare, come sopra, per uno de' donzelli agli Auditori commissarii. E per tale riscontro si paghi alla Cancellerìa qualche modesta recognizione, che parrà al giusto arbitrio del Cancelliere, o Sottocancelliere, che non possa eccedere l'ottava parte di quello, che importerebbe la copia di tali scritture. E caso che nascesse alcuna difficoltà del più, e del meno, si stia alla dichiarazione del Magistrato loro Supremo da farsi senz'alcuna spesa. Et i Relatori non ricevino i Processi se non da'donzelli, e non ammettino scritture, che non siano sottoscritte dalla Cancellerìa; ma però in caso sia trasgredito, non siano nulle le sentenze, e i Decreti, ma la Cancellerìa faccia pagare a quelli, che avessero trasgredito di fare il riscontro suddetto il doppio più delle scritture non riscontrate, e non sottoscritte, che si trovassero ne' detti Processi; e circa gli altri Magistrati s'osservi detto benigno Rescritto per la libertà della comunicazione delle scritture senz'obbligo di doverle pigliare dalle Cancellerìe.

XLVII

XLVII. Settimo, per ovviare alle frequenti nullità, e confusioni, che succedano per causa delle proroghe; si delibera, che in avvenire per ogni proroga, che sarà fatta o di consenso delle Parti, o per supplica, o in altro modo, si paghi alla Cancellerìa lire una da ripartirsi pro rata tra i Ministri soliti partecipare, & i comandatori secondo la regola di quelle, che si pagano quattro giuli.

E tal pagamento si deva fare tra un mese dal dì del Rescritto altrimenti trascorso detto termine, si devino pagare quattro giuli l'una, come si pagano di presente, e dell'altre di consenso si paghi detta lira nell'atto dell'esibizione; e per quella delli otto giorni, lire due, soldi tredici, e denari quattro, secondo il solito.

E non occorra più fare l'acettazione, o esibizione di tali proroghe per Rescritto; ma subito che sono dall'Ufizio delle Tratte trasmesse alla Cancellerìa, s'intendino valere, & essere accettate, & esibite, e sia in facoltà dei Ministri il farsele pagare tutte a detta ragione di lire una, e quella delli otto a detta ragione di quattro giuli dentro il mese, e passato detto termine, a ragione di giuli quattro, come sopra, da' collitiganti, e ciascheduno a favore della Cancellerìa sia tenuto in solidum, e tra di loro per metà. E non siano obbligati a tal pagamento li Procuratori, (se però non costasse che avessero esatto da' clienti la detta mercede per pagarsi alla Cancellerìa) & il succumbente nella lite deva rifare la spesa in tutto al vincitore di tali proroghe, etiam che sia assoluto dalle spese, (come si pratica ne' diritti, e

nelle

nelle sportule) in esecuzione della Legge del dì 26. Febbrajo 1578. e d'altre Leggi.

XLVIII. Ottavo, che non si cavino dalle Cancellerìe libri, o filze di Decreti, o scritture per copiare, o repertoriare, ma tutto ciò che si deva fare, o copiare, si faccia in dette Cancellerìe.

XLIX. Nono, che tutte le copie d'atti esamini, o Decreti da darsi dalle Cancellerìe, si riscontrino di parola in parola con li loro originali avanti si sottoscrivino.

L. Decimo, che i Cancellieri, e Ministri non tenghino audienza a casa delle cause, o negozj commessigli da'Magistrati, o pertinenti alla loro carica, dopo che comincia a sonare la campana degli ufizj, ma devino dar audienza, e sentire le parti, e loro Procuratori in Cancellerìa, e non altrove.

LI. Undecimo, non si differisca tanto di far legare le filze d'Atti, Suppliche & altro, ma al più in capo all'anno si ponghino le scritture per ordine di tempi, si cartolino, e si facciano legare da'libraj, & a tutte le filze, e libri si facciano i Repertorj, come ordina la Legge del dì 26. Febbrajo 1587. sotto pena alli trasgressori, a'quali s'aspetta a fare quanto sopra, di scudi dieci per ciascheduna volta; e quelli, che sono stati per il passato tralasciati, quanto prima si faccino sotto l'istessa pena.

LII. Duodecimo, si faccia, e respettivamente si continui il repertorio a'casati, ne'Giornaletti de'Decreti di tutti i Magistrati, e Tribunali, secondo l'introduzione fatta da'presenti Ministri di Cancellerìa del Magistrato Supremo, il quale servirà

virà di molto comodo & utilità a' Magistrati & alle parti.

LIII. Decimoterzo, si procuri di tenere in giorno la copia delle Deliberazioni, de' Decreti, e de' partiti ne' libri a ciò deputati.

LIV. Decimoquarto, le chiavi delli Archivj si conservino dal Cancelliere, e Sottocancelliere, e non si tenghino aperti se non per l'occorrenze, e quando alcuni de' Ministri assiste personalmente in Cancellerìa, e niuno (eccettuati i ministri, e donzelli delle Cancellerìe) possa entrare, o essere introdotto in detti Archivj; e quando il Cancelliere, o Sottocancelliere si partono, si facciano consegnare le chiavi, quali tenghino riposte, e serrate in una cassetta di Cancellerìa: E le chiavi delle porte principali de' Magistrati si portino ogni sera da' donzelli a casa de' Cancellieri, o Proveditori immediatamente, e senza dilazione alcuna dopo che hanno serrato, & ogni mattina quando devono aprire vadino per esse.

LV. Decimoquinto, che le filze, e libri non si lascino maneggiare se non da' ministri, o donzelli, e non si consegnino per tenere, o leggere ad alcuno, se non è presente continuamente un ministro, o un donzello, sotto pena trasgredendo di rigoroso arbitrio del Magistrato: Et a' donzelli, o Ministri secondo la consuetudine di ciascun Tribunale, si dia la mercede di quattro crazie della cercatura per ciascheduna volta, e quel più che essi meritassero per le fatiche straordinarie, da arbitrarsi dal Cancelliere in caso di discordia.

LVI. Decimosesto, la Tariffa, che è disegnata, e fermata con approvazione di S. A. S. del-

le

le mercedi della Cancellerìa del Magistrato Supremo, e de' suoi ministri, e donzelli si faccia stampare, e si tenga affissa in Cancellerìa a pubblica vista di chiunque voglia riconoscere la mercede, che per ciaschedun' atto si deva pagare. E perchè siano le predette cose, e ciascheduna di esse osservate, e puntualmente eseguite da' Magistrati, Giudici, Ministri, Procuratori, Donzelli, Comandatori, e da qualunque altra persona, si delibera, che a ciascheduno de' trasgressori sia imposta, siccome impongono (ove non è espressa) la pena dell' arbitrio del Magistrato loro Supremo, e respettivamente degli altri Magistrati, Tribunali, Jusdicenti, e Giudici in qualunque di detti capi.

LVII. Decimosettimo, e perchè le suddette cose, & altre reflessioni state fatte mediante varie diligenze, potrebbero ne' tempi futuri andare in obblivione, s' ordina, che si faccia un breve sunto delle più essenziali, e spettanti al Loro Supremo Tribunale, e quello si stampi con darne una copia a ciascheduno de' Senatori, che risederanno nel Magistrato Loro Supremo nell' ingresso dell' ufizio, acciò resti informato de' disordini, & abusi passati, per ovviare a' pericoli d' introdurli di nuovo, e de' rimedj dati ad effetto di mantenerli, e conservarli.

LVIII. Decimottavo, e che ogn' anno due de' Senatori deputati con il Loro Cancelliere vadino alle Cancellerìe a riconoscere se le cose ordinate siano praticate, & eseguite, e se occorra referire a S. A. S. cos' alcuna di nuovo; acciò che le buone si mantenghino, e le nocive si abolischi-

lischino; e quelli, che trasgredissero all'ubbidienza, & osservanza si punischino in quel modo, che parrà di ragione.

E tutto non ostante qualunque Legge, Riforma, Provvisione, e Costituzione, Rescritto, Statuto, Uso, Stile, e Consuetudine, che fusse contrario, o contraria alla presente Legge, Disposizione, & Ordinazione, alla quale & alle quali nelle dette parti contrarie, corrette, e limitate derogarono, e per derogato aversi vollero di loro propria scienza, motuproprio, e con la loro suprema potestà, ancorchè fossero tali, che ricevessero specifica, & individua menzione, comprendendo qualunque persona, Comune, Luogo, Collegio, & Università, e la Città, Contado, e Montagna di Pistoja, e qualunque altro luogo, quantunque maggiormente privilegiato, etiam che fusse infeudato, e sottoposto mediate, vel immediate al Supremo, & alto Dominio di S. A. S. e vollero che tutte l'altre Leggi, Riforme, Provvisioni, Costituzioni, Rescritti, Statuti, Usi, Stili, e Consuetudini non revocate, limitate, o corrette nella presente Legge, restino nel pristino loro vigore: E tutto s'intenda in ampliazione, & augumento di essa.

E così ec. Mandantes ec.

DISTRIBUZIONE

Delle Audienze dei Magistrati.

Lunedì mattina.

Ruota, la quale si nomina salve le regole, che le siano prescritte nella di Lei Riforma.

Ot-

Otto.
Monte di pietà.
Proconsolo.
Consoli dell' Arte della Seta.
Arte della Lana.
De' Fabbricanti.
Cuojai, e Linajoli.

Dopo desinare.

Ruota. Dogana.

Martedì mattina.

Magistrato Supremo.
Ruota. Stinche. Bigallo.

Dopo desinare.

Ruota. Otto.
Conservadori di Leggi.
Pupilli. Sale.
Grascia. Onestà.
Arte de' Medici, e Speziali.

Mercoledì mattina.

Ruota. Capitani di Parte.
Nove. Otto.
Conservadori di Leggi. Pupilli.
Gabella de' Contratti.

Dopo desinare.

Ruota.
Ufiziali del Monte del Comune.
Conservadori di Leggi.
Archivio. Pupilli.
Arte de' Mercatanti.
Consoli del Cambio.
Conservadori dell' Arte della Lana.

Giovedì mattina.

Ruota. Pratica Segreta.
Capitani di Parte. Nove.
Gabella de' Contratti. Otto.
Conservadori di Leggi.
Consoli dell' Arte della Seta.
Conservadori dell' Arte della Lana.
Fabbricanti.
Cuojai, e Linajoli.

Dopo desinare.

Ruota. Conservadori di Leggi.
Ufiziali del Monte del Comune.
Capitani d' Orsanmichele.
Abbondanza.
Consoli dell' Arte della Seta.

Venerdì mattina.

Magistrato Supremo. Ruota.
Capitani di Parte. Nove.
Monte di Pietà. Pupilli.
Stinche. Bigallo.

Dopo desinare.

Magistrato Supremo. Ruota.
Otto. Conservadori di Leggi.
Pupilli. Dogana. Sale.
Grascia. Onestà.
Arte de' Medici, e Speziali.

Sabato mattina.

Ruota. Nove.
Otto Farine.

Dopo desinare.

Si lascia libero per fare le spedizioni di ciò che s'è operato, e deciso, tra settimana.

Matteo Mercati V. Cancell.

RIFORMA

Della Magnifica Ruota, e Consiglio di Giustizia ottenuta nel Supremo Magistrato (Tom. I. §. 44. pag. 127.)

SOMMARIO.

1. *Quali Ferie debbono osservarsi in Ruota.*
2. *A che ora della mattina deva dirsi la solita Messa in Ruota.*

3. *Le citazioni si facciano per giorno ed atto certo e i rapporti delle medesime si sottoscrivino dal Donzello della Ruota alla presenza dell' attuario.*

4. *I Giudici di Ruota non possino pigliare alcun regalo anche di robe mangiantive, tanto avanti che dopo la sentenza.*

5. *Sono obbligati fare il Motivo nelle Cause che passano ducati cento & in quelle che non ricevino stima pecuniaria, e percipino per il medesimo scudi due da pagarseli dal Vincitore.*

6. *Non possino far capitale d'alcuna Scrittura che non sia in atti.*

7. *Non accompagnino alcuna sorte di Persone ancorchè qualificate, ammettendo all' Udienza quelli che di mano in mano saranno arrivati i primi in Ruota.*

8. e 9. *Audienze della Ruota come vadino distribuite, ed in che modo si devino spedire & in che giorno le Cause, anche quando sono più di tre.*

10. e 16. *Dilazioni non si possino pigliare anche di consenso delle Parti.*

11. *Raccomandazioni restano proibite.*

12. *I Procuratori non debbono allegare in Jure, nè principiar Cause senza sentir prima gli Avvocati, nè possono patrocinar Cause in Ruota se non abbiano esercitato il mestiero per dieci anni, ò non siano Dottori, ed approvati ogni anno dal Magistrato Supremo.*

13. *Instanza delle Cause quanta sia, e come si deva distribuire.*

14. *Appellazioni dalle Sentenze del Giudice del Quartiere s'interponghino immediatamente d'avanti i tre Giudici delle seconde appellazioni.*

15. *Delle Cause che pendono d'avanti più Giudici, e come, e quando si devino dare i dubbi.*

17. *De' mandati di Procura, e che i Procuratori matricolati non abbiano bisogno de medesimi.*

18. *Scritture quando sono esibite si deve notare dall'Attuario della Causa da chi vengono prodotte.*

19. *Consiglio del Savio, come e quando si deva concedere.*

20. *Cause già cominciate nel tempo della Riforma come si devono terminare.*

21. *Cause del Contado, che non passano ducati cinquanta restino terminate inappellabilmente dal Giudice del Quartiere.*

22. *Cause delegate da S. A. S. come si debbono terminare in Ruota.*

23. *E come ultimar si devono quelle commesse dal Magistrato Supremo.*

24. *Cause che pendino d'avanti il Giudice del Quartiere unitamente con altri Giudici come si debbono spedire.*

25. *Nullità contro le Sentenze come e quando si debbono attendere.*

26. Ri

26. *Riservo di potere aggiungere, mutare ec. dalla presente Riforma ciò che sarà creduto espediente.*

27. *Deroga all' altre precedenti Leggi in quanto sono contrarie alla presente Riforma.*

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. S. gl' Illuſtriſſimi Signori Luogotenente e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina.

Riflettendo Lor Signorìe Illuſtriſſime, che quantunque tante Riforme e Leggi, che ſin'ora ſono ſtate promulgate ſopra l' Amminiſtrazione della Giuſtizia nella Magnifica Ruota e Conſiglio di Giuſtizia della Città di Firenze ſiano ſtate a principio ſantamente inſtituite, nondimeno parte di eſſe a poco a poco per la lunghezza del tempo ſono andate in oblivione, e parte dall' aſtuzia, e negligenza degli uomini ſono ſtate ſiniſtramente interpetrare, e diverſamente oſſervate, e non potendo tali Leggi eſſere perpetue, perchè mutandoſi l' azzioni umane è neceſſario ancora che di tempo in tempo dette Leggi ſi vadino accomodando ſecondo le contingenze de' tempi.

Però Lor Signorìe Illuſtriſſime volendo, che l' antiche e buone conſtituzioni, che ſono ite in diſſuetudine ritornino nella loro priſtina perfezione, con rimediare alli abuſi e ſtili di nuovo introdotti, & provvedere ancora con nuove ordinazioni perchè ſia amminiſtrata la Giuſtizia a ciaſcuno indifferentemente, & con quella più pronta ſpedizione, che ſi conviene, & a queſt' effetto avendo maturamente veduto, conſiderato, e riconoſciuto tutte le Riforme, Coſtituzioni, e Leggi fatte fin'ora ſopra la Magnifica Ruota, e quel-

le riformando, correggendo, ampliando, limitando, e rinnovando, d'ordine espresso della prefata A. S. con il parere ancora di più sopra di ciò deputati, hanno provvisto, & ordinato nel modo, e con le distinzioni, che appresso:

Delle Cause Ordinarie, e Delegate.

I. Primieramente riducendo tutte le Ferie indotte in Ruota, tanto per li Statuti che per le Leggi municipali, all'infrascritte solamente, ordinarono, che nella Ruota solamente non si osservino altre Ferie, che l'introdotte in onore di Dio, (intendendo però delle Feste comandate solamente) e resti feriato dal dì 15. Settembre inclusive per tutto il giorno d'Ognissanti, & inoltre il Giovedì Santo fino a tutte le feste di Pasqua, gli ultimi due giorni di Carnevale, il giorno di Santa Maria Maddalena: E nel primo di Settembre fino al detto giorno de' quindici si deva dare il Sindacato a' Giudici della medesima, dentro al qual tempo non si osservino ferie di sorte alcuna, nè vi sia alcuna sospensione d'atti.

II. Ad effetto, che non resti impedito a' Giudici il tempo dell'Audienze e studio, vollero, che la Messa solita dirsi nella Ruota resti terminata nell'ora quando finisce di sonare la campana delli Ufizi, acciò i Giudici possino dopo attendere & all'Audienze, & allo studio respettivamente, come si dirà più a basso, e non sonando, deva terminare nella medesima ora.

III. Le citazioni si dovranno fare per il giorno, & atto certo e determinato, e questo si esprima nelle medesime, i rapporti delle quali si sot-

toscrivino dal donzello della Ruota alla presenza del Notajo, o Attuario.

IV. Non possino i Giudici pigliare alcun regalo di robe, etiam mangiative, tanto avanti, che dopo la Sentenza, e questo s' intenda in augumento dell' altre Leggi disponenti sopra tal materia,

V. I medesimi restino obbligati a far i Motivi nelle Cause, purchè passino ducati cento, & in quelle ancora, che non ricevono stima pecuniaria, ancorchè non ne sia fatta istanza da alcuna delle parti, e quello che averà ottenuta la Sentenza favorevole sia obbligato a pagare al Giudice, che averà fatto il Motivo scudi due da pagarsi al medesimo Giudice dopo, che averà mandato il Motivo al Proconsolo.

VI. Non possino far capitale d' alcuna scrittura, che non sia in atti.

VII. Ne' giorni assegnati per l'Audienza, & informazioni in voce non accompagnino alcuna sorte di persone, ancorchè qualificate, nè si muovino dalla loro stanza dell' Audienza, avvertendo di ammettere prima quelli, che prima compariranno in Ruota, senza attendere distinzione di persone, nè dignità, nè nobiltà, ancorchè cospicua, & il medesimo osservino con gli Avvocati, ancorchè avessero fermata l' Audienza.

VIII. Per la spedizione delle Cause, che pendono avanti più Giudici resti assegnato il giorno di Venerdì, & il Giovedì antecedente per lo studio, nel quale non ammettino informazione alcuna in voce, ma per queste s' intenda destinato il giorno di Mercoledì, nel quale però non sentino

altre informazioni, che le neceſſarie, per la terminazione da farſi nel Venerdì; non intendendo che reſti impedita l'Audienza per la ſpedizione dell' interlocutorie ſolamente; e per maggiormente facilitare la predetta terminazione delle Cauſe, devino nel Martedì radunarſi inſieme per eſaminare fra loro i meriti delle medeſime, con aſſegnare parimente il Lunedì per lo ſtudio, & il Sabato per l'informazioni, nel modo, e forma che ſi è detto di ſopra; e ſe nel giorno di Venerdì caſcaſſe qualche Feſta comandata in onor di Dio, ſi devino le Cauſe terminare nel Sabato da mattina, e per queſt' effetto l'iſtanza abbia ipſo jure queſta breve dilazione, & in detto caſo diano Audienza nel medeſimo giorno di Sabato dopo deſinare, e nel giorno parimente dopo deſinare del Lunedì ſuſſeguente; e ſe tanto il giorno di Venerdì, che di Sabato foſſe feriato in onore di Dio, devino i Giudici ſuddetti non oſtante radunarſi in uno de' ſuddetti giorni a loro piacere per ſpedire le Cauſe che caderanno ne' medeſimi, e dipoi nel primo giorno giuridico ſuſſeguente potranno pubblicare la ſentenza, al quale effetto s'intenda fino in detto giorno ipſo jure prorogata l'iſtanza, e ſe l'iſtanze delle Cauſe non ſpireranno nel predetto giorno di Venerdì, s'intendino ſempre prorogate fino al Venerdì proſſimo ſuſſeguente.

IX. Se ne' giorni deſtinati per le ſpedizioni ſi doveſſero neceſſariamente ſpedire più di 3. Cauſe, ovvero 2. le quali foſſero dagli Auditori reputate difficili, poſſino quelle, che ſupereranno il numero predetto, prorogare fino al primo, o ſecondo giorno al più deſtinato per le ſpedizioni; e perciò

con

con l'occasione di trovarsi insieme i medesimi Giudici fermeranno quelle Cause, che si devono portare ne' giorni a ciò destinati e nella sala della Ruota ne faranno attaccare immediatamente la nota, acciò possa venire in cognizione delle Parti, e per detta necessaria dilazione s'intenda prorogata l'istanza.

X. Che però non possino i Giudici, oltre alle dilazioni espresse nella presente Riforma concederne alcune, ancorchè ci concorresse il consenso dell' una e dell' altra parte; dichiarando però, che dove si è fatto, e si farà menzione di proroghe, s'intendino queste assegnate ipso jure, o prese da' Giudici etiam con il solo Processo ad ulteriora. E di più, che qualsivoglia sorte di proroga, se non terminerà ne' giorni destinati per la spedizione delle Cause, s'intenda prolungata ipso jure fino al predetto giorno.

XI. In materia delle raccomandazioni, vollero attendersi, & osservarsi da' Giudici la Legge sopra di ciò pubblicata a' 10. del mese di Ottobre 1635 nel modo, e come in quella si dispone in tutto, e per tutto.

XII. Non possa alcun Procuratore patrocinare Cause in Ruota, che o non sia Dottore, ovvero non abbia esercitato il mestiero per lo spazio d'anni dieci, & oltre le solite approvazioni vollero, che resti d'anno in anno approvato dal supremo loro Magistrato, li quali Procuratori siano obbligati a portare con il Processo cartolato il sommario, & il fatto ancora; avvertendo i medesimi a non incominciare le Cause, senza prima sentire con ogni sorte di diligenza il parere degli

Avvocati, poichè, o il cominciare Liti, che per altro non anderebbero incominciate, o il principiarle con modi, & azioni non competenti a' meriti delle medesime, può causare alle parti dispendj, e lunghezze non ordinarie; e similmente resti proibito a' medesimi l' allegare in jure; & in ciò s' intendino rinnovate le Leggi disponenti sopra tal materia.

Delle Cause Ordinarie.

XIII. L' Instanze delle dette Cause ordinarie vollero, & ordinarono, che siano di centoventi giorni utili, esclusi solamente però i giorni feriati in onor di Dio, e gli altri espressi di sopra, da distribuirsi nel modo infrascritto, cioè: i primi quarantacinque giorni s' intendino assegnati per la conclusione in Causa, i venti sussequenti per dare i dubbi, altrettanti per le risposte, & il resto per la spedizione; nè sia necessario l' assegnazione de' predetti termini, ma s' intendino assegnato ipso jure; siccome anco s' intendino ipso jure nel termine di sopra espresso concluso in causa, e negli altri termini non incompatibili con gli espressi di sopra, s' osservino i Statuti, & in particolare la *Rub. prima lib.* 2. *&* *Rub.* 127. *de appell.* intendendo però, che oltre i termini predetti venga concessa nelle cause, che pendono avanti più Giudici, la dilazione contenuta ne' precedenti capitoli.

XIV. Dalle Sentenze del Giudice del Quartiere si dovrà per l' avvenire appellare immediatamente a' Tre Giudici delle seconde Appellazioni, e non a quello dell' Appello, i quali se reprove-
ran-

ranno, o approveranno concordemente la sentenza del Giudice a quò, resti terminata la Causa senz' altra Appellazione, siccome resti terminata, se da due de' tre venga approvata; ma se uno de' predetti Giudici sarà del medesimo parere del Giudice a quò, e gli altri due di contrario, talmentechè venga promulgata prò majori parte, in questo caso si possa appellare a tutta la Ruota.

XV. Quando le cause penderanno avanti più Giudici, di modo che sia luogo all'assegnazione fatta di sopra per i giorni dell'informazioni in voce, studio, e spedizione, dovranno in questo i medesimi Giudici, dopo aver vedute, e ben considerate le ragioni delle parti tanto in jure, che in fatto rappresentate e dalle medesime, e da' loro savj, venire alla spedizione senz'attendere alcuna instanza in contrario; ma se nella discussione ritroveranno o difficultà, o contrarietà di pareri, possino prorogare la Causa per altri giorni quindici correnti, acciò caschi la spedizione nel giorno a ciò destinato, nel quale si deva da' medesimi Giudici a quest'effetto radunati spedire irremissibilmente la Causa, con assegnare i due giorni antecedenti allo studio, & informazione, come si è detto di sopra; e se il detto giorno fosse feriato in onore di Dio come sopra, si deva in tutto e per tutto attendere quello, che s'è detto nel capitolo 8. Potranno ancora dare i dubbj alle parti, mentre lo stimino necessario, e questo fra quattro giorni dal dì della concessa dilazione, acciò abbiano tempo da poter rispondere; & inoltre restino obbligati di darli ad istanza delle parti, purchè questo sia fatto dentro a due

gior-

giorni dopo la concessa dilazione, nel qual caso i Giudici dentro al termine di quattro altri giorni restino obbligati di promulgarli, e questi siano interamente ristretti al punto della difficoltà, tralasciate l'allegazioni superflue.

XVI. Resti a' medesimi Giudici proibita qualsivoglia altra sorte di dilazione, e proroghe, ancorchè ci concorresse il comun consenso delle Parti.

XVII. Nelle produzioni de' Mandati di procura si osservi tanto la disposizione del Jus Comune, quanto quella delli Statuti, intendendo però che i Procuratori matricolati non abbino bisogno di Mandato.

XVIII. Nell'esibite delle scritture si noti dall' Attuario distintamente da chi venghino prodotte.

XIX. Domandandosi il consiglio del Savio, secondo la disposizione Statutaria, si osservino le dilazioni, e termini contenuti nella medesima.

XX. Nelle Cause di già introdotte, e non spedite fino al presente giorno, se saranno in stato di spedizione, doverà questo quanto prima seguire; avvertendo però, che se penderanno avanti più Giudici, si osservi quanto di sopra vien disposto intorno all'assegnazione de' giorni; ma se non saranno in stato di spedizione, & in particolare non resterà terminato il Processo, dovranno i Giudici assegnare alle parti o tutti i termini di sopra espressi, o parte secondo lo stato delle medesime; & in caso non li venissero assegnati, s'intendino i predetti termini correre ipso jure dal peesente giorno, ad effetto di venire a suo tempo alla spedizione.

XXI. Le

XXI. Le Cause del contado, che non passano ducati cinquanta, e che s'introducono in Ruota, o per via d'Appello, in qualsivoglia altro modo restino terminate inappellabilmente da uno de' Giudici del Quartiere.

Delle Cause Delegate, e Commissarie.

XXII. Nelle Cause delegate da S. A. S. a tutti, o ad alcuno de' Giudici della Ruota vollero, che si osservino le Leggi, & Ordini, che parlano delle Medesime.

XXIII. In quelle poi commesse in Ruota dal Supremo Magistrato, tanto ad un Giudice solo, che a più, queste non si possino ricevere se non dopo che sarà alla medesima Ruota trasmesso il Processo compito, e terminato, con la commissione della Causa, avanti la quale i Giudici non ricevino informazione alcuna nè in fatto, nè in jure, nè in voce, nè in scritto, dopo s'intenda concluso in Causa, preclusa la strada a qualsivoglia sorte di produzione; e dopo tal conclusione abbino i Giudici quaranta giorni di tempo per la spedizione: Con dichiarazione però, che facendone instanza le Parti, ovvero i Giudici stimando essere necessario, o utile alla giusta terminazione delle Cause predette, devino dentro al termine di venti giorni utili dare i dubbi alle Parti, ristretti però, e senza allegazioni supeflue, come sopra si è detto. Dopo i quali possino ottenere dal Magistrato Supremo quelle dilazioni, che gli parranno necessarie, secondo quello è stato dichiarato intorno al predetto Supremo Magistrato, dentro alle quali dilazioni sia lecito alle parti far

nuo-

nuove produzioni, e trasmetterle alla Ruota in quella medesima conformità che si è formato del primo Processo, quali spirate mandino il loro voto al medesimo Magistrato. E se le Cause saranno d'avanti a più Giudici, e l'ultimo termine della dilazione non cascherà ne' giorni assegnati alle spedizioni, s'intendino sempre continuare le medesime fino al giorno delle predette spedizioni, il quale se fusse feriato in onor di Dio, come sopra, si osservi quello, che si è di già detto in questo proposito delle Cause ordinarie.

XXIV. Se nelle Cause, che pendono avanti più Giudici interverranno Giudici, o Giudice del Quartiere, si devino queste proporre, e terminare nel modo, e giorni di sopra espressi; avvertendo solamente, che la spedizione si faccia nel giorno dopo desinare.

XXV. Quanto alle nullità, che si opporranno contro le Sentenze, che si daranno da' predetti Giudici di Ruota, o da alcuno di essi, tanto nelle Cause ordinarie, che delegate, vollero, che si osservi tutto quello, e quanto è stato ordinato per le nullità, che si opporranno contro le Sentenze da darsi dal Magistrato Supremo.

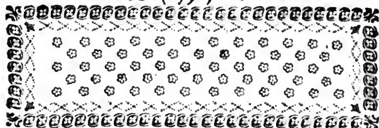
XXVI. Riservandosi Lor Signorìe Illustrissime la facoltà di potere con il parere, e consiglio de' Senatori, e Ministri sopra di ciò deputati, o da deputarsi d'aggiungere, levare, mutare, e dichiarare tutto quello sarà espediente; & opportuno, con il precedente assenso di S. A. S. ogni volta, e quando si riconoscerà dall'esperienza, che la presente ordinazione non partorisca buono effetto.

XXVII. E tutto non ostante qualunque Legge, Ri-

Riforma, Costituzione, Rescritto, Statuto, Uso, e Consuetudine, che fusse contraria alla presente dispposizione, & ordinazione, alle quali Leggi, Statuti, Riforme, Constituzioni, Rescritti, Usi, e Consuetudini, in dette parti contrarie derogarono, e per derogato aversi vollero di loro propria scienza, e con la suprema potestà, ancor che avessero di bisogno di speciale, & individua menzione, comprendendo la Città, Contado, e Montagna di Pistoja, & ogn'altro luogo, Collegio, Università, e Stato quantunque maggiormente privilegiato, etiam che fusse infeudato, e sottoposto mediate, & immediate al Supremo, & alto Dominio della prefata A. S. e vollero, che tutte l'altre Leggi, Constituzioni, Riforme, Statuti, Rescritti, Stili, e Consuetudini non limitate, o corrette nella presente Riforma restino nel pristino loro vigore: E tutto s'intenda in ampliazione, & augumento di essa. E così, ec. Mandantes. ec.

Matteo Mercati V. Cancell.





LEGGI SANESI
PARTE TERZA.



PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.



SOMMARIO.

1. C*Ircondario per la Comunità delle Masse di Siena del Terzo di Città.*

2. *Gli acquisti dei trenta Comunelli devono andare a benefizio comune, ed erogarsi nell' intiera soddisfazione di tutti gli obblighi, e pesi.*

3. *La Comunità del Terzo di Città dovrà essere rappresentata da una Magistratura col titolo di Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La Magistratura è composta d'un Gonfaloniere, e quattro Priori.*

5. *Regole da tenersi nel formare la borsa del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Enu-*

6. Enumerazione delle Persone, e luoghi che devono essere ammessi in detta borsa.

7. Forma da osservarsi nell' estrazione dei soggetti.

8. Quali persone, e luoghi sieno esenti dalla borsa della Magistratura.

9. Il Consiglio Generale è composto, oltre i Residenti del Magistrato d' otto Consiglieri.

10. Regole da osservarsi per la creazione, e estrazione dei soggetti che dovranno comporre il Consiglio.

11. Quali persone dovranno essere imborsate nei suoi respettivi tempi, e Casi.

12. Il Magistrato dei Conservatori fa le veci del Giusdicente Locale.

13. Obblighi ingiunti al Magistrato de conservatori.

14. Avanti il detto Magistrato il Cancellier Comunitativo è obbligato a fare le proteste, e l' istanze per l' intimazioni.

15. Altri Obblighi, e ingerenze ingiunte al Magistrato dei Conservatori.

16. Obbligo ingiunto al detto Magistrato di fare un Deputato per assistere alle Sessioni allorchè si tratterà di spese straordinarie.

17. Obbligo di presentare il Campione al Magistrato dei Conservatori colla descrizione di tutte le Strade.

18. Tutte le Cause intentate contro le Comunità e luoghi Pii devono esaminarsi avanti il Magistrato dei Conservatori, salvo l' appello alla Ruota.

19. Obbligo ingiunto al Magistrato Comunitativo di trovare, e destinare un luogo per l' adunanze.

20. Vestiario prescritto per i Gonfalonieri, e Priori.

21. Abolizione degli Uffizj.

22. Abo-

22. *Abolizione dell' uso di comandare agli Ortolani a sgombrare dalla Città di Siena i cementi.*

22. *I Contadini delle Masse sono liberati da portare in Siena la terra.*

24. *Principio del Regolamento Comunitativo.*

25. *La Tassa di Redenzione resta Fissata in somma di scudi mille settecento novanta lire una e soldi 17.*

26. *Obbligo d' Osservare il Regolamento Generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità delle Masse di Siena del Terzo detto di Città, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità delle Masse di Siena del Terzo di Città a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione di Masse di Siena del Terzo di Città, e composto dei seguenti Comunelli.

 1. Ago-

1. Agostoli.
2. Arziccioli.
3. S. Apollinare.
4. Casciano.
5. Certano.
6. Formicchiaja.
7. Fonte benedetta.
8. Ginestreto.
9. Galignano.
10. Montecchio.
11. S. Margarita.
12. Monsindoli.
13. S. Maffeo.
14. S. Maria in Tressa.
15. Monte Albuccio.
16. Muniftero.
17. Trojola.
18. Terensano.
19. S. Teodoro.
20. Volti.

Siccome ancora tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio e circondario dei seguenti dieci Comunelli, che fino ad ora hanno fatto parte delle Masse di Siena del Terzo detto di Camullìa, cioè

1. S. Bartolommeo.
2. S. Prospero.
3. S. Petronilla.
4. Vico.
5. Marciano.
6. Fonte Becci.
7. Vuopini.
8. S. Dalmazio.
9. Abbadìa a Quarto.
10. Castagno.

II. E siccome fino al presente tutte le Aziende tanto dei venti Comunelli componenti le Masse del Terzo di Città, quanto dei suddetti dieci Comunelli, i quali erano porzione delle Masse del Terzo di Camullìa, sono state riguardate, e trattate come trenta patrimoni distinti, ed Amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle trenta suddette Aziende, e Patrimoni facciano un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione, di maniera che tutti gli

affe-

assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero i detti trenta Comunelli, debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle trenta suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; Ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai Possessori di beni stabili compresi nel Territorio dei sopraddetti trenta Comunelli riuniti come sopra, e costituenti la nuova Comunità delle Masse di Siena del Terzo di Città.

III. La nuova Comunità delle Masse di Siena del Terzo di Città circoscritta, e determinata come sopra dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti fino al presente avessero goduto i suddetti trenta Comunelli nelle respettive rappresentanze comunitative, in quanto non si oppongono a ciò, che vien disposto nel Regolamento generale, e nel presente particolare Regolamento, e salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di cinque soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e quattro Priori.

 V. La

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della nuova predetta Comunità delle Masse di Siena del Terzo di Città, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, fintanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori, che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende e precisamente tutti i beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla tassa prediale dell' Uffizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, quella di S. Stefano, quando si trovi che possedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcune delle classi della tassa prediale.

VII. Da questa borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere; ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non

o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella Comunità delle Masse di Siena del Terzo di Città circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della predetta nuova Comunità sarà composto dei Residenti del Magistrato, ed insieme di otto Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori ordiniamo, che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili situati nel detto Territorio della nuova predetta Comunità descritti, o da descriversi al Campione della tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i Possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi di tassa prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli sciolti, come vien disposto dall' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo che questa borsa generale serva a dar luogo, che

ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso, imborsarsi i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per essetvi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. E siccome le Masse di Siena non hanno Giusdicente locale, e conviene perciò surrogare un Ufizio, che ne eserciti le incumbenze in tutti quei casi, nei quali a tenore del disposto nel Regolamento generale si deve aver ricorso al Giusdicente locale, vogliamo che in tali casi il Magistrato dei Conservatori di Siena faccia le veci di Giusdicente locale, e perciò per la prima volta la formazione delle suddette borse, e l'estrazione delle medesime per la respettiva elezione del Gonfaloniere, dei quattro Priori, e degli otto Consiglieri della Comunità delle Masse di Siena del Terzo detto di Città dovrà farsi dal Magistrato dei Conservatori nell' Ufizio del Magistrato medesimo, e per gli atti della Cancellerìa di detto Ufizio, rilasciando per altro al Magistrato comunitativo che per la prima volta, e con il suddetto metodo sarà stato formato, ed estratto la facoltà di completare e rettificare le borse per tutti quelli sbaglj, ed omissioni, che potessero per la prima volta essere state commesse.

XIII. Il

XIII. Il medesimo Magistrato dei Conservatori viene incaricato di fare la prima volta correre gl' avvisi, e le intimazioni ai soggetti estratti sì per il Magistrato, che per il Consiglio generale per mezzo di pubblico Esecutore, perchè costi legittimamente per mezzo di referto dell' eseguita intimazione; E successivamente poi, ed in avvenire i detti avvisi ed intimazioni dovranno farsi nell' istesso modo dal medesimo Magistrato dei Conservatori ad istanza del Cancellier comunitativo, usate sempre tanto nella prima volta, che nei tempi successivi le ulteriori cautele prescritte all' Articolo 29. del Ragolamento generale.

XIV. Avanti l' istesso Magistrato dei Conservatori dovrà il Cancellier Comunitativo fare le proteste, e le istanze per le intimazioni a tenore dell' Articolo 31. del Regolamento generale contro quelli, che mancheranno d' intervenire alle adunanze comunitative senza legittima causa nel caso che non vi sia numero sufficiente a poter deliberare, e che perciò non possa farsi l' adunanza.

XV. Resta incaricato il Magistrato dei Conservatori delle pubblicazioni da farsi nelle forme nel Territorio di questa Comunità dei reparti d' imposizione nel modo, che dall' Articolo 59. del Regolamento generale ne sono incaricati per l' altre Comunità i respettivi Giusdicenti locali, siccome ancora dell' esecuzioni per via di sequestro contro quelli, i quali nei termini prescritti in dette pubblicazioni non avranno compiti i respettivi dovuti pagamenti a forma del disposto all' Articolo 63. del detto Regolamento generale.

XVI. Ogni volta che nelle sessioni comunitative sarà per trattarsi di determinare spese straordinarie, cioè quelle, che non sono fissate, e conosciute per annuali dalla nota posta in piedi del Regolamento generale, il Cancelliere comunitativo sarà tenuto parteciparlo preventivamente al Magistrato dei Conservatori, il quale dovrà deputare o uno del suo corpo, o il Provveditore, perchè quello, che sarà Deputato dal Magistrato dei Conservatori, intervenga all'adunanze del Magistrato comunitativo senza voto, e con la sola facoltà di sospendere il partito, qualora trovasse la spesa, di cui si tratta, troppo gravosa, o poco utile alla Comunità, o Luogo Pio Laicale, che la dovesse soffrire; ed accaduta la sospensione del partito, dovrà il Deputato suddetto parteciparla in scritto dentro otto giorni all' intero Magistrato dei Conservatori con esporre le ragioni, che avrà avute per la sospensione, ed il Magistrato comunitativo ne attenderà in seguito la risoluzione per il canale del medesimo Magistrato dei Conservatori, il quale dovrà farcene preventivamente l' opportuna partecipazione.

XVII. Quando dal Magistrato e Ministri di questa Comunità sarà stato eseguito quanto vien prescritto nel Regolamento generale relativamente alla descrizione, ed al Campione delle strade comunitative, dovrà esser presentato il Campione colla descrizione di tutte le strade di questa Comunità al Magistrato dei Conservatori, il quale viene incaricato ora per allora di avvisare il Pubblico per mezzo di una Notificazione nelle forme, e nel Territorio della Comunità medesima,

come

come ad ognuno sarà permesso dentro ad un termine da stabilirsi dall' istesso Magistrato dei Conservatori l' aver vista gratis, e prender copia a proprie spese di detta descrizione volendola, e dire quanto gli occorre perentoriamente dentro a detto termine, e non più oltre; e spirato il medesimo, sia rimesso il Campione suddetto con Decreto del Magistrato de' Conservatori alla Cancellerìa, ed Archivio della Comunità mediante l'opportuna ricevuta del Cancelliere comunitativo.

XVIII. Tutte le cause, che verranno intentate tanto contro questa Comunità, e Luoghi Pii esistenti nella medesima, quanto contro persone particolari, nelle quali direttamente, o indirettamente la detta Comunità e Luoghi Pii avessero interesse di qualunque sorte, dovranno in prima istanza esaminarsi, e risolversi dal Magistrato dei Conservatori, salvo l' appello per chi si sentisse aggravato dalle sue sentenze, e decreti alla Ruota di Siena.

XIX. Subito che sarà tratto, e formato per la prima volta il Magistrato comunitativo della suddetta Comunità delle Masse del Terzo detto di Città, dovrà il detto Magistrato comunitativo trovare, e destinare un luogo dentro il Territorio della Comunità medesima per le adunanze del Magistrato, e del Consiglio generale di detta Comunità, e per la Cancellerìa, ed Archivio della medesima.

XX. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure

re gli altri componenti il Configlio generale inftituito col prefente Regolamento dovranno rifedere ancor effi con lucco nero, e non altrimenti, potendo ufare il folo Gonfaloniere della Becca Nera, fopra di che viene fpecialmente incaricato il Cancelliere ad invigilare, e non permettere che fia tollerato il minimo abufo.

XXI. Mediante l'iftituzione delle fuddette nuove Magiftrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amminiftrazione, e governo degli affari economici della Comunità delle Maffe del Terzo detto di Città coerentemente al Regolamento generale, fopprimiamo, ed aboliamo interamente i feguenti Ufizj finora efiftenti refpettivamente nei Comunelli riuniti, e coftituenti la detta Comunità, ed infieme tutti gli ftatuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medefimi, e le incumbenze loro, cioè:

L'Ufizio dei Sindaci dei Comunelli.

L'Ufizio dei Camarlinghi dei Terzi.

L'Ufizio del Capitano del popolo di Muniftero.

L'Ufizio dei Comandatori del detto popolo di Muniftero.

La Soprintendenza, che ful popolo medefimo di Muniftero aveva il Gonfaloniere del Terzo di Città, ed in confeguenza viene abolito, e tolto quell'emolumento, che dal popolo fuddetto fi pagava al detto Gonfaloniere del Terzo di Città, e qualunque altro Ufizio, o impiego comunitativo.

Dovendofi intendere di aver per riuniti al corpo della Magiftratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Ufiziali, e Miniftri, falvo che in quanto per il Regolamento

mento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XXII. Atteso la generale abolizione dell'uso delle Comandate confermata all'Articolo 88. del Regolamento generale, vogliamo che la detta abolizione dell'uso delle Comandate si estenda a togliere, conforme togliamo ed aboliamo, l'uso di comandare gli Ortolani a sgombrare dalla Città di Siena i cementi derivanti da lavori di costruzione, e risarcimento delle strade urbane della Città medesima, e che dal detto sgombro vengano ad essere onninamente sgravati ed esentati gli Ortolani di qualunque sorte si sieno, e tutti quelli che fino ad ora ne avessero avuto il peso per mezzo di comandata, e senza mercede, volendo che la spesa occorrente per tali sgombri si faccia da quelli, che sono tenuti alle altre spese di costruzione, o risarcimento delle strade urbane.

XXIII. Ed in conformità alla detta generale abolizione dell'uso delle comandate vogliamo, ed ordiniamo espressamente, che i lavoratori, o siano mezzajoli dei poderi esistenti nel Territorio della nuova Comunità delle Masse del Terzo di Città siano esentati, e liberati dal peso di portare in Siena la terra per interrare il corso dei barberi il dì 15. di Agosto, e per interrare la piazza pubblica per il corso dei cavalli il dì 2. di Luglio.

XXIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità delle Masse di Siena del Terzo detto di Città circoscritta come

sopra

ſopra il dì primo di Gennajo milleſettecento ſettantotto, perciò a tutto Dicembre 1777. ſi avrà per finita l'incumbenza di tutti quelli, che per qualunque titolo foſſero allora inveſtiti di qualche carattere di Ufizio comunitativo ſoppreſſo, e riformato per i preſenti ordini, ſalvo quanto ſi dice nel Regolamento generale delle perſone attualmente impiegate nella Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XXV. Dal ſuddetto dì primo di Gennajo milleſettecento ſettantotto in poi non ſarà fatta ſulla predetta Comunità alcuna ſorte d'impoſizione, ed in conſeguenza della liberazione ſuddetta la medeſima Comunità delle Maſſe del Terzo detto di Città formata, e circoſcritta come ſopra dovrà pagare all' Ufizio dei Conſervatori a titolo di Taſſa di redenzione una ſomma annua, che provviſionalmente, e fino a tanto che non ſarà fatto il nuovo Eſtimario comunitativo, ſi fiſſa in ſcudi milleſettecento novanta, lire una, e ſoldi diciaſſette di lire ſette ogni ſcudo, ed in queſta ſomma ſi comprendano, e ſi abbiano per compreſi i ſeguenti titoli.

Taſſa dell'Opera del Duomo.

Taſſa della gabella della Carne.

Taſſa prediale per le ſtrade Regie.

E ſi abbia ancora provviſionalmente, e fino a tanto che non ſarà fatto il nuovo Eſtimario comunitativo, per compreſo nella ſuddetta ſomma di taſſa di redenzione tutto ciò, che dai ſuddetti Comunelli riuniti, e coſtituenti la detta Comunità delle Maſſe del Terzo detto di Città come ſopra

pra

pra si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del grano, e del vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle porte della Città di Siena.

E si intenda compreso ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalla detta Comunità delle Masse del Terzo detto di Città si dovrebbe pagare in avvenire, e respettivamente si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell'Uffizio delle strade per Revisioni, Decreti, Atti, Lettere ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopraddetta somma.

Siccome ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la Comunità delle Masse del Terzo di Città deve contribuire alla provisione del suo Cancellier comunitativo.

E stata poi dalla detta tassa di Redenzione tenuta fuori, e non è stata compresa nella medesima la tassa di Paglia, la quale i lavoratori, o siano i mezzajoli di poderi esistenti nel Territorio della detta Comunità delle Masse del Terzo detto di Città hanno contribuito sino ad ora in natura, e dovranno continuare a contribuire ciascuno nell'istessa quantità, e maniera come per il passato.

XXVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il

quale

quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità delle Masse di Siena del terzo detto di Città formata, circoscritta, e determinata come sopra il dì primo di Gennajo mille settecento settantotto.

Dato in Firenze il dì due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.,

SOMMARIO.

1. *Circondario delle Masse di Siena del Terzo di S. Martino.*

2. *Gli acquisti dei trenta Comunelli devono andare a benefizio comune, ed erogarsi nell' intiera soddisfazione di tutti gli obblighi, e pesi.*

3. *La Comunità del Terzo di S. Martino dovrà essere rappresentata da una Magistratura col titolo di Gonfaloniere, e quattro Priori.* *di*

4. *La Magistratura è composta d' un Gonfaloniere, e quattro Priori.*

5. *Regole da tenersi nel formare la borsa del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Enumerazione delle Persone, e luoghi che devono essere ammessi in detta borsa.*

7. *Forma da osservarsi nell' estrazione dei soggetti.*

8. *Quali persone, e luoghi sieno esenti dalla borsa della Magistratura.*

9. *Il Consiglio Generale è composto, oltre i Residenti della Magistratura d' otto Consiglieri.*

10. *Regole da osservarsi per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno comporre il Consiglio.*

11. *Quali persone dovranno essere imborsate nei suoi respettivi tempi, e casi.*

12. *Il Magistrato dei Conservatori fa le veci del Giudice Locale.*

13. *Obblighi ingiunti al Magistrato de Conservatori.*

14. *Avanti il detto Magistrato il Cancelliere Comunitativo è obbligato a fare le proteste, e l' istanze per l' intimazioni.*

15. *Altri obblighi, ed ingerenze ingiunte al Magistrato dei Conservatori.*

16. *Obbligo ingiunto al detto Magistrato di fare un Deputato per assistere alle sessioni, allorchè si tratterà di spese straordinarie.*

17. *Obbligo di presentare il Campione al Magistrato dei Conservatori colla descrizione di tutte le strade.*

18. *Tutte le Cause intentate contro le Comunità, e Luo-*

e Luoghi Pii devono esaminarsi avanti il Magistrato dei Conservatori, salvo l'appello alla Ruota.

19. *Obbligo ingiunto al Magistrato Comunitativo di trovare, e destinare un luogo per l'adunanze.*

20. *Vestiario prescritto per i Gonfalonieri, e Priori.*

21. *Abolizione degli Uffizj.*

22. *Abolizione dell'uso di comandare agli Ortolani a sgombrare dalla Città di Siena i Cementi.*

23. *I Contadini delle Masse sono liberati da portare a Siena la Terra.*

24. *Principio del Regolamento Comunitativo.*

25. *La Tassa di Redenzione resta fissata in somma di scudi mille cinquecento ottantasette soldi dieci, e dinari quattro.*

26. *Obbligo d'osservare il regolamento generale.*

AVendo col nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità delle Masse di Siena del Terzo detto di S. Martino, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità delle Masse di Siena del Terzo di S. Martino a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'in-

gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione di Masse di Siena del Terzo di S. Martino, e composto dei seguenti Comunelli

1. Abbadia al Piano.	11. Isola.
2. Arbiola.	12. S. Giorgio a Lapi.
3. S. Angelo in Tressa	13. Maggiano.
4. Borgo vecchio.	14. S. Piero a Paterno.
5. Bulciano.	15. S. Stefano a Pecorile
6. Cuna.	16. Salteano.
7. Collemalamerenda.	17. S. Regina.
8. S. Mamiliano.	18. Vignano.
9. S. Gio: a Collanza.	19. Val di Pugna, e
10. S. Eugenia.	20. Usinina.

Siccome ancora tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e circondario dei seguenti sette Comunelli, che fino ad ora hanno fatto parte delle Masse di Siena del Terzo detto di Camullia, cioè 1. Ravacciano, 2. S. Giorgio a Pompejano, 3. Capraja, 4. Tolfe, 5. Montelifcai, 6. Cellole, 7. S. Miniato.

II. E siccome fino al presente tutte le Aziende tanto dei venti Comunelli componenti le Masse del Terzo di S. Martino, quanto dei suddetti sette Comunelli, i quali erano porzione delle Masse del Terzo di Camullia sono state riguardate, e trattate come ventisette patrimonj distinti, ed amministrazioni separate tra loro, così di nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette ventisette Aziende, e Patrimonj facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione, di maniera che tutti gli asse-

gnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero i detti ventisette Comunelli, debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell' intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle ventisette suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai possessori di beni stabili compresi nel Territorio dei sopraddetti ventisette Comunelli riuniti come sopra, e costituenti la nuova Comunità delle Masse di Siena del Terzo di S. Martino.

III. La nuova Comunità delle Masse del Terzo di S. Martino circoscritta, e determinata come sopra dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti fino al presente avessero goduto i suddetti ventisette Comunelli nelle respettive Rappresentanze comunitative in quanto non si oppongano a ciò che vien disposto nel Regolamento generale, e nel presente particolare Regolamento, e salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di cin-

cinque soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e quattro Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità delle Masse di Siena del Terzo di S. Martino, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa Prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena fintanto che non sia formato il nuovo estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori, che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, e i beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della Tassa Prediale.

VII. Da questa borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo che sarà tratto avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale

succederannò, secondo l'ordine dell'estrazione, gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri possessori poi, che non sono, e non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa Prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori, ma non per questo tali possessori benchè esclusi saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella Comunità delle Masse di Siena del Terzo di S. Martino circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti del Magistrato, ed insieme d' otto Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere e Priori, ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel detto territorio della nuova predetta Comunità descritti, o da descriversi al Campione della Tassa Prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei classi di Tassa Prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a

par-

parte delli Scielti, come vien dispoſto all' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo che queſta borſa generale ſerva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo poſſeſſore poſſa rendere il ſuo voto nel Conſiglio generale, qualora veniſſe eſtratto a riſedervi.

XI. Nelle dette borſe reſpettivamente dovranno di mano in mano, e ſubito che ſe ne darà il caſo imborſarſi i nomi di quelle perſone, che acquiſteranno le reſpettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal preſente Regolamento per eſſervi imborſate, e che ne foſſero ſtate tenute fuori per l'avanti atteſo il difetto delle volute qualità, e dei neceſſarj requiſiti in loro ſopravvenuti poſteriormente.

XII. E ſiccome le Maſſe di Siena non hanno Giuſdicente locale, e conviene perciò ſurrogare un Ufizio, che ne eſerciti le incumbenze in tutti quei caſi, nei quali a tenore del diſpoſto nel Regolamento generale ſi deve aver ricorſo al Giuſdicente locale, vogliamo che in tali caſi il Magiſtrato dei Conſervatori di Siena faccia le veci di Giuſdicente locale; e perciò per la prima volta la formazione delle ſuddette borſe, e l'eſtrazione dalle medeſime per la reſpettiva elezione del Gonfaloniere, dei quattro Priori, e delli otto Conſiglieri della Comunità delle Maſſe di Siena del Terzo di S. Martino dovrà farſi dal Magiſtrato dei Conſervatori nell' Ufizio del Magiſtrato medeſimo, e per gli atti della Cancelleria del detto Ufizio, rilaſciando per altro al Magiſtrato comunitativo, che per la prima volta, e con il ſuddetto metodo ſarà ſtato formato, ed eſtratto,

 la fa-

la facoltà di completare, e rettificare le borse per tutti quelli sbaglj, ed omissioni, che potessero per la prima volta essere state commesse.

XIII. Il medesimo Magistrato dei Conservatori viene incaricato di fare la prima volta correre gli avvisi, e le intimazioni ai soggetti estratti sì per il Magistrato, che per il Consiglio generale per mezzo di pubblico Esecutore, perchè costi legittimamente per mezzo di referto dell'eseguita intimazione, e successivamente poi ed in avvenire i detti avvisi, ed intimazioni dovranno farsi nell'istesso modo dal medesimo Magistrato dei Conservatori ad istanza del Cancellier comunitativo usate sempre tanto nella prima volta, che nei tempi successivi le ulteriori cautele prescritte dall'Articolo 29. del Regolamento generale.

XIV. Avanti l'istesso Magistrato dei Conservatori dovrà il Cancellier comunitativo fare le proteste, e le istanze per le intimazioni a tenore dell'Articolo 31. del Regolamento generale contro quelli, che mancheranno d'intervenire alle Adunanze comunitative senza legittima causa nel caso che non vi sia numero sufficiente a poter deliberare, e che perciò non possa farsi l'adunanza.

XV. Resta ancora incaricato il Magistrato dei Conservatori delle pubblicazioni da farsi nelle forme nel territorio di questa Comunità dei reparti d'imposizione nel modo che dall'Articolo 49. del Regolamento generale ne sono incaricati per le altre Comunità i respettivi Giusdicenti locali, siccome ancora delle esecuzioni per via di sequestro contro quelli, i quali nei termini prescritti in

in dette pubblicazioni non avranno compiti i respettivi dovuti pagamenti a forma del disposto dall' Articolo 63. del Regolamento generale.

XVI. Ogni volta che nelle sessioni comunitative sarà per trattarsi di determinare spese straordinarie, cioè quelle che non sono fissate, e conosciute per annual dalla nota posta in piedi del Regolamento generale, il Cancellier Comunitativo sarà tenuto parteciparlo preventivamente al Magistrato dei Conservatori, il quale dovrà deputare o uno del suo Corpo, o il Provveditore, perchè quello che sarà deputato dal Magistrato dei Conservatori intervenga all' adunanza del Magistrato comunitativo senza voto, e con la sola facoltà di sospendere il partito qualora trovasse la spesa, di cui si tratta troppo gravosa, o poco utile alla Comunità, o luogo pio laicale, che la dovesse soffrire, ed accaduta la sospensione del partito dovrà il Deputato suddetto parteciparla in scritto dentro otto giorni all' intero Magistrato dei Conservatori con esporre le ragioni, che avrà avute per la sospensione, ed il Magistrato comunitativo ne attenderà in seguito la resoluzione per il canale del medesimo Magistrato dei Conservatori, il quale dovrà farcene preventivamente l'opportuna partecipazione.

XVII. Quando dal Magistrato, e Ministri di questa Comunità sarà stato eseguito quanto vien prescritto nel Regolamento genarale relativamente alla descrizione, ed al Campione delle strade comunitative dovrà esser presentato il Campione con la descrizione di tutte le strade di questa Comunità al Magistrato dei Conservatori, il quale viene

ne incaricato ora per allora di avvisare il Pubblico per mezzo di una Notificazione nelle forme, e nel territorio della Comunità medesima, come ad ognuno sarà permesso dentro ad un termine da stabilirsi dall'istesso Magistrato dei Conservatori, l'aver vista gratis, e prender copia a proprie spese di detta descrizione volendola, e dire quanto gli occorre perentoriamente dentro a detto termine, e non più oltre, e spirato il medesimo sia rimesso il Campione suddetto con decreto del Magistrato dei Conservatori alla Cancelleria, ed Archivio della Comunità mediante l'opportuna ricevuta del Cancellier comunitativo.

XVIII. Tutte le cause, che verranno intentate tanto contro questa Comunità, e Luoghi pii esistenti nella medesima, quanto contro persone particolari, nelle quali direttamente, o indirettamente la detta Comunità, e Luoghi Pii avessero interesse di qualunque sorte, dovranno in prima istanza esaminarsi, e risolversi dal Magistrato dei Conservatori, salvo l'appello per chi si sentisse aggravato dalle sue sentenze, e decreti alla Ruota di Siena.

XIX. Subito che sarà tratto, e formato per la prima volta il Magistrato comunitativo della suddetta Comunità delle Masse del Terzo di S. Martino, dovrà il detto Magistrato comunitativo trovare, e destinare un luogo dentro il territorio della Comunità medesima per le adunanze del Magistrato, e del Consiglio generale di detta Comunità, e per la Cancelleria, ed Archivio della medesima.

XX. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno

ranno nelle adunanze del loro Magiſtrato, ed in quelle del Conſiglio generale, dovranno eſſer veſtiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Conſiglio generale iſtituito col preſente Regolamento dovranno riſedere ancor eſſi con lucco nero, e non altrimenti, potendo uſare il ſolo Gonfaloniere della Becca nera, ſopra di che viene ſpecialmente incaricato il Cancelliere ad invigilare, e non permettere che ſia tollerato il minimo abuſo.

XXI. Mediante l'iſtituzione delle ſuddette nuove Magiſtrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amminiſtrazione, e governo degli affari economici della Comunità delle Maſſe del Terzo di S. Martino coerentemente al Regolamento generale, ſopprimiamo, ed aboliamo interamente i ſeguenti Ufizj finora eſiſtenti reſpettivamente nei Comunelli riuniti, e coſtituenti la detta Comunità, ed inſieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medeſimi, e le incumbenze loro, cioè

L'Ufizio dei Sindaci dei Comunelli.

L'Ufizio dei Camarlinghi dei Terzi, e qualunque altro Ufizio, o impiego comunitativo.

Dovendoſi intendere di avere per riuniti al corpo della Magiſtratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Ufiziali, e Miniſtri, ſalvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il preſente vien preſcritto che alcune loro incumbenze ſi eſercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magiſtratura, che ne vengono ſpecialmente incaricati.

XXII. At-

XXII. Attesa la generale abolizione dell' uso delle Comandate confermata all' Articolo 88. del Regolamento generale vogliamo che la detta abolizione dell' uso delle Comandate si estenda a togliere conforme togliamo, ed aboliamo l' uso di comandare gli Ortolani a sgombrare dalla Città di Siena i cementi derivanti dai lavori di costruzione, e risarcimento delle strade urbane della Città medesima, e che da detto sgombro vengano ad essere onninamente sgravati ed esentati gli Ortolani di qualunque sorte si siano, e tutti quelli, che fino ad ora ne avessero avuto il peso per mezzo di Comandate, e senza mercede, volendo che la spesa occorrente per tali sgombri si faccia da quelli, che sono tenuti alle altre spese di costruzione, o risarcimento delle strade urbane.

XXIII. Ed in conformità alla detta generale abolizione delle Comandate vogliamo, ed ordiniamo espressamente che i lavoratori, o sieno mezzajoli dei poderi esistenti nel Territorio della nuova Comunità delle Masse del Terzo di S. Martino sieno esentati, e liberati dal peso di portare in Siena la terra per interrare il corso dei Barberi il dì 15. di Agosto, e per interrare la Piazza pubblica per il corso de' Cavalli il dì 2. di Luglio.

XXIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità delle Masse di Siena del Terzo di S. Martino circoscritta come sopra il dì primo Gennajo millesetteceto settantotto, perciò a tutto Dicembre 1777., si avrà per finita l' incumbenza di tutti quelli, che

per

per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Ufizio comunitativo soppresso, e riformato per i presenti ordini, salvo quanto si dice all'articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate nelle Comunità, e Luoghi Pii laicali.

XXV. Dal suddetto dì primo Gennajo millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta Comunità alcuna sorte d'Imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità delle Masse del Terzo di S. Martino formata, e circoscritta come sopra dovrà pagare all'Ufizio dei Conservatori a titolo di tassa di redenzione una somma annua che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo estimario comunitativo si fissa in scudi mille cinquecento ottantasette, soldi sedici, e denari quattro di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dell'Opera del Duomo.

Tassa della gabella della Carne.

Tassa prediale per le strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò che dai suddetti Comunelli riuniti, e costituenti la detta Comunità delle Masse del Terzo di S. Martino come sopra si pagava per i seguenti titoli di tasse Regie.

Estimo Cittadini. Mosti Religiosi.

Gabella del grano, e del vino raccolto nello Stato

Stato Senese, che si pagava alle porte della Città di Siena.

E s'intenda compreso ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalla detta Comunità delle Masse del Terzo di S. Martino si dovrebbe pagare in avvenire, e respettivamente si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per revisioni, decreti, atti, lettere ec. che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopraddetta somma.

Siccome ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la Comunità delle Masse del Terzo detto di S. Martino deve contribuire alla provvisione del suo Cancellier comunitativo.

E' stata poi dalla detta tassa di redenzione tenuta fuori, e non è stata compresa nella medesima la tassa di Paglia; la quale i lavoratori, o siano mezzajoli dei poderi esistenti nel Territorio della detta Comunità delle Masse del Terzo di S. Martino hanno contribuito fino ad ora in natura, e dovranno continuare a contribuire ciascuno nell' istessa quantità, e maniera come per il passato.

XXVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità delle Masse di Siena pel Terzo detto di

di S. Martino formata, circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennajo millesettecento settantotto.

Dato in Firenze li due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Montcriggioni.*

2. *Riunione di tutti i Patrimonj, ed Amministrazioni separate, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La predetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La detta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell'estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Per-*

6. Persone, e Luoghi che devono essere inclusi nella detta borsa.

7. Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.

8. Quali persone, e luoghi devino escludersi dalla detta borsa.

9. Il Consiglio Generale è composto oltre dei suddetti di otto Consiglieri.

10. Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti che risiederanno nel Consiglio Generale.

11. Quali persone di tempo, in tempo dovranno includersi nelle dette borse.

12. Quali Vesti dovrano usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.

13. Abolizione d' alcuni Corpi, o Magistrature.

14. Principio del presente Regolamento comunitativo.

15. La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi mille trenta quattro, lire due, soldi diciannove, denari tre.

16. Obbligo d' osservare il Regolamento generale.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Monteriggioni, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamen-

to

to Generale l'offervanza anche del feguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Monteriggioni a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle prefenti Ordinazioni, vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'intereffi, perfone, e cofe comprefe nel Territorio, e circondario fin quì conofciuto fotto la denominazione delle feguenti Comunità, e Comunelli.

Comunita'
1. Monteriggioni.
2. Santa Colomba.
3. Strove.

Comunelli
1. Chiocciola, e Ricciano.
2. Abbadia a Ifola.
3. Bafciano.
4. Montautolo del Bofco.
5. Caftiglioncello dell'Erede.
6. Fungaja.
7. Lornano, e Campo di Fiore.
8. Gardina.
9. S. Maria al Poggiuolo.
10. Pieve al Caftello.
11. Santo al Colle.
12. S. Fiore a Strove, o Scorgiano
13. Caftiglion Gribaldi, o Caftiglioncello Piccolomini.

II. E ficcome fino al prefente tanto l'Azienda della Comunità di Monteriggioni, quanto quelle di S. Colomba, Strove, e dei Comunelli nominati di fopra fono ftate riguardate, e trattate come tanti Patrimonj diftinti, ed Amminiftrazioni feparate tra loro, così di noftro Motuproprio, e

con

con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimonj facciamo un sol Corpo economico, ed una sola società, e ragione, di maniera che tutti gli assegnamenti che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune ed erogarsi unitamente nell' intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che debbano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza d'assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai possessori di beni stabili compresi nel territorio della nuova Comunità di Monteriggioni circoscritto come sopra.

III. La predetta Comunità di Monteriggioni dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità di Monteriggioni, Santa Colomba, Strove, ed i Comunelli soprannominati nel Corpo della loro Magistratura comunitativa con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di cinque soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e quattro Priori.

V. La

V. La Borsa da trarne il Gonfaloniere e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono Beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Monteriggioni che sono, e che potranno, o dovranno essere descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, fin tanto che non sarà formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori, che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta Borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno essere descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa prediale.

VII. Da questa Borsa s'estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, averà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono o

non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta Borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali possessori benchè esclusi saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte Comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Monteriggioni.

IX. Il Consiglio generale della predetta Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, e insieme di otto Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati; volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti che dovranno risedere nel Consiglio Generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Monteriggioni, descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei Beni, i quali non dovranno essere descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come viene disposto dall' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa render il suo voto nel Consiglio generale; qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nel-

XI. Nelle dette Borse respettivamente si dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsare i nomi di quelle persone che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori pell' avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di Lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale istituito col presente Regolamento dovranno risedere anch' essi in Lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della Becca nera; sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere ad invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l' istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l' amministrazione, e governo delli affari economici della nuova Comunità di Monteriggioni, coerentemente al Regolamento generale sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, o Magistrature, ed Ufizj fin ora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l' incumbenze dei loro Residenti, cioè

PER MONTERIGGIONI.

L'antito Magistrato de' Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale.

PER S. COLOMBA.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale.

PER STROVE.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale; e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo:

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Monteriggioni il dì primo di Gennajo millesettecento settantotto, perciò a tutto Dicembre millesettecento settantasette si avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e ri-

e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto dì primo di Gennajo millesettecento settant' otto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Monteriggioni alcuna sorte d' Imposizione, e in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di Redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi milletrentaquattro, lire due, soldi diciannove, e denari tre di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa de' Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell' Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Paglia.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Giuli.
Tassa Prediale per le Strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli riuniti a formare la predetta

nuova Comunità di Monteriggioni si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano e del Vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s' intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalla Comunità di Monteriggioni riunita come sopra si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopraddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto degli Emolumenti, che, i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai Debitori della Tassa Regia d' Estimo non Cittadini nell' esazione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Monteriggioni e nei luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di Redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la Comunità di Monteriggioni, deve contribuire alla provvisione del suo Cancelliere Comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale,

-le, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Monteriggioni circoscritta, e determinata come sopra il dì primo di Gennajo millesettecento settantotto.

Dato in Firenze questo dì due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Radicofani.*

2. *Riunione di tutti i Patrimonj, e Amministrazioni separate, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La predetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La detta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell'estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

7. Per-

6. *Persone, e Luoghi che devono essere inclusi nella detta borsa.*

7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.*

8. *Quali persone, e Luoghi devino escludersi dalla detta borsa.*

9. *Il Consiglio Generale è composto oltre dei suddetti di dodici Consiglieri.*

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti che risiederanno nel Consiglio Generale.*

11. *Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nelle dette borse.*

12. *Quali vesti doveranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione d' alcuni Corpi, o Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento comunitativo.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi mille settantasei, lire cinque, soldi nove, e denari undici.*

16. *Obbligo d' osservare il Regolamento generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Radicofani, perchè abbia il suo effetto l' editto sopracitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale

le l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Radicofani a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin qui conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

Comunità { 1. Radicofani.
2. Contignano.

Comunelli { 1. Castel vecchio, e Perignano.
2. Sasso delle Rocchette.
3. Palazzuolo d' Orcia.

II. E siccome fino al presente tanto l' Azienda della Comunità di Radicofani, quanto quelle della Comunità di Contignano, e dei Comunelli nominati di sopra sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimonj distinti, ed Amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimonj facciano un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione, dimanierachè tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell' intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per.

comu

comuni, e ſcambievoli; ed in conſeguenza ogni mancanza di aſſegnamento, che poteſſe darſi per ſupplire alla piena ſoddisfazione degli obblighi, peſi, e biſogni ſuddetti, ſi dovrà indiſtintamente, ed anno per anno ſoffrire dai Poſſeſſori di Beni ſtabili compreſi nel Territorio della nuova Comunità di Radicofani circoſcritta come ſopra.

III. La predetta nuova Comunità di Radicofani dovrà eſſer rappreſentata da una Magiſtratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medeſima intendiamo che vengano conſervate, e mantenute tutte le prerogative, diſtinzioni, ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti ſino al preſente aveſſero goduto le Comunità, e Comunelli nominati di ſopra nel corpo delle loro Magiſtrature comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, ſalvo quanto vien detto del nuovo Conſiglio generale ſtabilito per il miglior ſervizio, e governo delle coſe comunitative.

IV. La Magiſtratura dovrà eſſer compoſta di cinque ſoggetti, cioè di un Gonfaloniere e quattro Priori.

V. La Borſa da trarne il Gonfaloniere, e Priori ſarà formata con includere ed imborſare nella medeſima in tante cedole, o polizze diſtinte i nomi di tutti quelli, che poſſiedono beni ſtabili ſituati nel circondario della predetta nuova Comunità di Radicofani, che ſono, e che potranno, o dovranno eſſer deſcritti alla Taſſa prediale dell' Ufizio della ſtrade di Siena, e ciò provviſionalmente, e finattanto che non ſarà formato il nuovo Eſtimario comunitativo, ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riſerviamo di dichia-

dichiarare quali saranno i Possessori, che vi si dovranno includere, e quali escludre dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta Borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri Possessori anche i Luoghi-Pii, e corpi laicali, le Comunità, e gli altri possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dalli Ecclesiastici che sono, o potranno esser descritti alla Tassa prediale dell'Ufizio delle strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa prediale.

VII. Da questa Borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell'Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi dalla suddetta Borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Radicofani.

IX. Il Consiglio generale della predetta nuova Comu-

Comunità farà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti due corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Radicofani descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell'Ufizio delle strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i Possessori di quei Beni i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come vien disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale, volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle suddette Borse respettivamente si dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso, imborsare i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di Lucco nero, con portare inoltre il Gonfaloniere la Becca di color pavonazzo, ed i Priori di color nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale istituito col presente Regolamento dovranno risedere anch'essi in Lucco nero, e non altrimenti, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amministrazione, e Governo degli affari economici della nuova Comunità di Radicofani coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti corpi, o Magistrature, ed Ufizi finora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè.

PER RADICOFANI.

L'Antico Magistrato del Capo Priore, e Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio Generale.
L'Ufizio dei trenta Consiglieri.
L'Ufizio dei dieci Capopalla.
L'Ufizio dei Giudici degli Appelli.
I due Residenti alle Vedove, e Pupilli.

L'Ufi-

L'Ufizio dei quattro Soggetti in qualità di Stimatori di Terreni.

I due Ghiffatori.

PER CONTIGNANO.

L'antico Magiſtrato dei due Priori.

L'Ufizio del Camarlingo comunitativo.

L'Ufizio del Conſiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo.

Dovendoſi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magiſtratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Reſidenti, Ufiziali, e Miniſtri, ſalvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il preſente viene preſcritto, che alcune loro incumbenze ſi eſercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magiſtratura, che ne vengono ſpecialmente incaricati.

XIV. Dovendo il preſente Regolamento avere il ſuo principio nella nuova Comunità di Radicofani il dì primo Luglio milleſettecento ſettantotto, perciò a tutto Giugno milleſettecento ſettantotto ſi avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo foſſero allora inveſtiti di qualche carattere di Magiſtratura comunitativa ſoppreſſa, e riformata per i preſenti Ordini, ſalvo quanto ſi dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle Perſone attualmente impiegate al ſervizio delle Comunità e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal ſuddetto dì primo Luglio milleſettecento ſettantotto in poi non ſarà fatta ſulla nuova Comunità di Radicofani alcuna ſorte d'impoſizio-

sizione; ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi mille sessanta sei, lire cinque, soldi nove, e denari undici di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendono, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell'Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Stallaggi.
Tassa di Giulj.
Tassa prediale per le strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli riunite a formare la predetta nuova Comunità di Radicofani si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.
Estimo non Cittadini.
Mosti Religiosi.
Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Senese che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s'intenda compreso ancora nella suddetta som-

somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità di Radicofani riunita come sopra si pagava ai Ministri dei Conservatori e dell'Ufizio, delle strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec. che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopraddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto degli emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia di Estimo non Cittadini nell'esazione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Radicofani, e nei luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufizali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la Comunità di Radicofani deve contribuire alla Provvisione del suo Cancelliere comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Radicofani circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Luglio millesettecento settantotto,

Dato in Firenze li due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI,

F. BENEDETTO MORMORAJ.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia, Arciduca d'Austria
Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. C*Ircondario della Comunità dell' Abbadia S. Salvadore.*

2. *Riunione di tutti i Patrimonj, e Amministrazioni separate, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La detta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell' estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Persone, e luoghi che devono essere inclusi nella detta borsa.*

7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.*

8. *Quali persone, e luoghi devino escludersi dalla detta borsa.*

9. *Il Consiglio Generale è composto oltre dei suddetti di diciotto Consiglieri.*

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiederanno nel Consiglio Generale.*

11. *Quali persone di tempo, in tempo dovranno includersi nelle dette borse.*

12. *Quali vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione d' alcuni Corpi, o Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento Comunitativo.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi ottocento sessantatre, lire tre, soldi diciannove, e dinari sei.*

16. *Obbligo d' osservare il regolamento generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità dell' Abbadia S. Salvadore, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità dell' Abbadia S. Salvadore a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità.

1. Ab-

1. Abbadia S. Salvadore 2. Campiglia d'Orci*

II. E ſiccome ſino al preſente tanto l'Aziende delle Comunità dell'Abbadia S. Salvadore, quanto quella della Comunità di Campiglia d'Orcia ſono ſtate riguardate, e trattate come tanti patrimonj diſtinti, ed amminiſtrazioni ſeparate tra loro, così di Noſtro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle ſuddette Aziende, e Patrimonj facciano un ſol corpo economico, ed una ſola ſocietà, e ragione, di maniera che tutti gli aſſegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquiſtaſſero le dette Comunità, e patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarſi unitamente nell'intera ſoddisfazione di tutti gli obblighi, peſi, e biſogni, che reſpettivamente ſi ſono ſodisfatti ſino al preſente dalle ſuddette Aziende, e che devono in avvenire conſiderarſi, ed averſi per comuni, e ſcambievoli; Ed in conſeguenza ogni mancanza di aſſegnamento, che poteſſe darſi per ſupplire alla piena ſoddisfazione degli obblighi, peſi, e biſogni ſuddetti, ſi dovrà indiſtintamente, ed anno per anno ſoffrire dai Poſſeſſori di beni ſtabili compreſi nel Territorio della nuova Comunità dell'Abbadia S. Salvadore circoſcritta come ſopra.

III. La nuova Comunità dell'Abbadia S. Salvadore dovrà eſſer rappreſentata da una Magiſtratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medeſima intendiamo che vengano conſervate, e mantenute tutte le prerogative, diſtinzioni, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti ſino al preſente aveſſero goduto le Comu-

nità nominate di sopra nel corpo delle loro Magistrature Comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e sei Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della nuova predetta Comunità dell' Abbadia S. Salvadore, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa Prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, fintanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori, che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla tassa prediale dell' Uffizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcune delle classi della tassa prediale.

. Da questa borsa si estrarrà annualmente il
trato, ed il primo, che sarà tratto, avrà il
, grado, e precedenza di Gonfaloniere; ma
tro con voto eguale agli altri, al quale suc-
nno secondo l'ordine dell'estrazione gli al-
iori in caso di sua assenza.

II. Gli altri Possessori poi, che non sono,
debbono essere a forma dei presenti ordini
ti al Campione della Tassa prediale dell'
delle strade di Siena, restino esclusi dalla
a borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma
er questo tali Possessori, benchè esclusi, sa-
esenti dal concorrere, e contribuire per la
ngente a quelle imposte comunitative, che
uro potessero venir fatte nella nuova Co-
dell' Abbadia S. Salvadore.

Il Consiglio generale della predetta nuova
ità sarà composto dei Residenti del Magi-
ed insieme di diciotto Consiglieri gli uni,
ltri in sufficiente numero adunati, volendo
l' unione dei suddetti corpi venga formata
a Magistratura con titolo di Consiglio ge-
.

Per la creazione, ed estrazione dei soggetti,
vranno risedere nel Consiglio generale oltre
gistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordinia-
he si formi una borsa generale, nella qua-
ovranno includere in tante cedole, o poliz-
nte i nomi di tutti i Possessori di beni
situati nel detto Territorio della nuova
ità dell' Abbadia S. Salvadore descritti, o
riversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle
di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i

Possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi della Tassa Prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti, come vien disposto dall' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo che questa borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

§ XI. Nelle dette borse respettivamente si dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso, imborsare i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento, per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l' avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale instituito col presente Regolamento dovranno risedere anche essi con lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l' istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l' amministrazione, e governo degli affari economici della nuova Comunità dell' Abbadia S. Sal-

Salvadore coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, e Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli statuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè:

PER L'ABBADIA S. SALVADORE.

L'Antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Consiglio generale.
L'Ufizio del Camarlingo Comunitativo.
I tre Depositarj della Montagna.
I tre Depositarj delle Decime.
I due Sindacatori dell'Amministrazione del Camarlingo.
I due Sindacatori del Potestà.
I due Viaj, o Terminatori.
I due Grascieri.
L'Ufizio del Fontanajo.
L'Ufizio del Massaro.
Il Cancelliere dei Sindacatori del Potestà.
I tre Imbossolatori.
Il Camarlingo della Gabella della Carne.

PER CAMPIGLIA D'ORCIA.

L'Antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Consiglio generale.
Quello delle due persone dette dei Pupilli.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio dei due Terminatori.
L'Ufizio dei due Viaj.
I due Sindacatori del Camarlingo Comunitati-

vo, e del Camarlingo della Gabella della Carne.

I due Sindacatori del Poteſtà.

L'Ufizio dei due Contatori.

L'Ufizio del Cancellier del Sindacato.

L'Ufizio del Camarlingo della Carne.

L'Ufizio dei due'Deputati delle macchie.

L'Ufizio dei due Graſcieri.

L'Ufizio di Maſſaro, e qualunque altro Ufizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendoſi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magiſtratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Reſidenti, ed Ufiziali, o Miniſtri, ſalvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il preſente vien preſcritto, che alcune loro incumbenze ſi eſercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magiſtratura, che ne vengono ſpecialmente incaricati.

XIV. Dovendo il preſente Regolamento avere il ſuo principio nella nuova predetta Comunità dell'Abbadia S. Salvadore il dì primo Luglio milleſettecento ſettantotto, perciò a tutto Giugno 1777. ſi avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo foſſero allora inveſtiti di qualche carattere di Magiſtratura comunitativa ſoppreſſa, e riformata per i preſenti ordini, ſalvo quanto ſi dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle perſone attualmente impiegate al ſervizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal ſuddetto dì primo Luglio milleſettecento ſettantotto in poi non ſarà fatta ſulla predetta nuova Comunità dell'Abbadia S. Salvadore alcuna ſorte d'impoſizione, ed in conſeguenza della

la liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e sino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi ottocento sessantatre, lire tre, soldi diciannove, e denari sei di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa detta dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell' Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della gabella della Carne.
Tassa di Stallaggi.
Tassa di Giulj.
Tassa prediale per le strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e sino che che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, per compreso nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalle due predette Comunità dell'Abbadia S. Salvadore, e di Campiglia d' Orcia si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.
Estimo non Cittadini.
Mosti Religiosi.
Gabella del grano, e del vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle porte della Città di Siena.

E si intenda compreso ancora nella suddetta som-

somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità dell' Abbadia S. Salvadore riunita come sopra si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Uffizio delle strade per Lettere Decreti, Atti, Revisioni, ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopracennata somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto delli emolumenti che i respettivi Ufiziali di Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia di Estimo non Cittadini nell' esazione che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità dell' Abbadia S. Salvadore, ed in quella di Campiglia d'Orcia riunita come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità dell' Abbadia S. Salvadore deve contribuire alla provisione del suo Cancellier comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità dell' Abbadia S. Salvadore circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Luglio mille settecento settantotto. Dato in Firenze il dì due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.
V. ANGELO TAVANTI.
F. BENEDETTO MORMORAI.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Piancastagnajo.*

2. *La predetta Comunità è rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere e Priori.*

3. *La detta Magistratura è composta d'un Gonfaloniere, e quattro Priori.*

4. *Regole da tenersi nella formazione della borsa del Gonfaloniere, e Priori.*

5. *Quali Persone, e Luoghi devino includersi in dette borse.*

6. *Da questa borsa deve estraersi il Magistrato.*

7. *Quali persone, e luoghi devino escludersi dalla borsa comunitativa.*

8. *Il Consiglio Generale oltre dei suddetti è composto di dodici Consiglieri.*

9. *Creazione, ed estrazione dei soggetti del Consiglio Generale.*

10. *Regole da tenersi nell'imborsazione dei soggetti del Consiglio Generale.*

11. *Vestiario da usarsi dai Residenti del Magistrato, nel Consiglio.*

12. *Abolizione d'alcuni Corpi, o Magistrature.*

13. *Principio del nuovo Regolamento.*

14. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi trecento cinquantatre, lire nove, denari dieci.*

16. *Regole da osservarsi.*

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Pian Castagnajo, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Pian Castagniajo a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti Ordinazioni, vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione della Comunità di Pian Castagnajo.

II. La Comunità di Pian Castagnajo dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avesse goduto la Comunità di Pian Castagnajo nel Corpo della sua Magistratura comunitativa con titolo di Capo Priore, o Priori, sta-

ſalvo quanto vien detto del nuovo Conſiglio generale ſtabilito per il miglior ſervizio, e governo delle coſe comunitative.

III. La Magiſtratura dovrà eſſer compoſta di cinque ſoggetti, cioè di un Gonfaloniere, e quattro Priori.

IV. La borſa da trarne il Gonfaloniere, e Priori ſarà formata con includere, ed imborſare nella medeſima in tante cedole, o polizze diſtinte i nomi di tutti quelli, che poſſiedono beni ſtabili ſituati nel circondario della predetta Comunità di Pian Caſtagnajo che ſono, e che potranno, o dovranno eſſer deſcritti alla Taſſa Prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena fintantochè non ſarà formato il nuovo Eſtimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riſerviamo di dichiarare quali ſaranno i poſſeſſori, che vi ſi dovranno includere, e quali eſcludere dalla medeſima.

V. Dichiariamo, che nella detta borſa dovranno eſſere ammeſſi con tutti gli altri poſſeſſori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri Poſſidenti Beni ſtabili, il Fiſco, le Commende, e preciſamente tutti i beni ſtabili delle Chieſe, Monaſteri, Conventi, e i beni ſtabili poſſeduti dagli Eccleſiaſtici, che ſono, o potranno eſſer deſcritti alla Taſſa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, compreſi anche lo Scrittojo delle Poſſeſſioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando ſi trovi che poſſiedano beni ſtabili deſcritti, o che ſiano da deſcriverſi in alcuna delle claſſi della Taſſa Prediale.

VI. Da

VI. Da questa Borsa s'estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, averà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VII. Gli altri Possessori poi, che non sono o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa Prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori, ma non per questo tali possessori benchè esclusi saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Pian Castagnajo.

VIII. Il Consiglio generale della predetta nuova Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

IX. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Pian Castagnajo descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell'Ufizio delle strade di

di Siena, ſiccome ancora i nomi di tutti i Poſſeſſori di quei Beni i quali non dovranno eſſer deſcritti nelle ſei Claſſi di Taſſa prediale, ma che dovranno per altro eſſer deſcritti nel libro a parte detto degli Sciolti come vien diſpoſto all' Articolo 49. del Regolamento generale, volendo che queſta Borſa generale ſerva a dar luogo, che ogni grande o piccolo Poſſeſſore poſſa rendere il ſuo voto nel Conſiglio generale, qualora veniſſe eſtratto a riſedervi.

X. Nelle dette Borſe reſpettivamente ſi dovranno di mano in mano, e ſubito che ſe ne darà il caſo, imborſare i nomi di quelle perſone, che acquiſteranno le reſpettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal preſente Regolamento per eſſervi imborſate, e che ne foſſero ſtate tenute fuori per l'avanti atteſo il difetto delle volute qualità, e dei neceſſarj requiſiti in loro ſopravvenuti poſteriormente.

XI. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè riſederanno nelle adunanze del loro Magiſtrato ed in quelle del Conſiglio generale, dovranno eſſer veſtiti con abito in forma di Lucco nero, e così pure gli altri componenti il Conſiglio generale iſtituito col preſente Regolamento, dovranno riſedere anch'eſſi in Lucco nero, e non altrimenti; potendo il ſolo Gonfaloniere far uſo della Becca nera, ſopra di che viene ſpecialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che ſia tollerato il minimo abuſo.

XII. Mediante l'iſtituzione delle ſuddette nuove Magiſtrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amminiſtrazione, e Governo degli affari eco-

Economici della nuova Comunità di Pian Castagnajo coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti corpi, o Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè.

L'Antico Magistrato dei Priori.

L'Impiego di Camarlingo della Comunità.

L'Ufizio degli Impositori del Dazio del Medico

I Sindaci del Camarlingo comunitativo.

L'Ufizio dei Pubblici Viaj.

L'Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura che ne vengono specialmente incaricati.

XIII. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Pian Castagnajo il dì primo di Luglio millesettecento settantotto, perciò a tutto Giugno millesettecento settantotto si avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto

to si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e luoghi Pii Laicali.

XIV. Dal suddetto dì primo di Luglio millesettecento settant' otto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Pian Castagnajo alcuna sorte d' Imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta, la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori, titolo di Tassa di Redenzione una somma annua che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi trecento cinquanta tre, e denari dieci di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa de' Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell' Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Giuli.
Tassa Prediale per le strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità di Pian Castagnajo si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.
Estimo non Cittadini.
Mosti Religiosi.

 Ga-

Gabella del Grano, e del vino raccolto nello Stato Sanese, che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s'intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità di Pian Castagnajo si pagava ai Ministri dei Conservatori e dell'Ufizio delle strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec. che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopraddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto degli Emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia superiore di Siena ritiravano dai Debitori della Tassa Regia d'Estimo non Cittadini nell'esazione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Pian Castagnajo, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufizali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Pian Castagnajo deve contribuire alla Provvisione del suo Cancelliere comunitativo.

XV. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Pian Castagnajo il dì primo di Luglio millesettecento settantotto,

Dato in Firenze li 2. Giugno 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria,
e di Boemia, Arciduca d' Austria,
Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Asinalunga.*
2. *Riunione di tutti i Patrimonj, e Amministrazioni, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La predetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La detta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Alle Famiglie Principali di Asinalunga è preservato il dritto del Gonfalonierato.*

6. *Al Magistrato Comunitativo è accordata la facoltà d' ammettere all' onore del Gonfalonierato.*

7. *Regole da tenersi per la creazione della borsa degli altri Priori.*

8. *Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta borsa.*

9. *Da questa borsa si estrarranno annualmente otto Priori.*

10. *Persone, e Luoghi, che devono essere esclusi dalla detta borsa.*

11. *Il Consiglio Generale è composto, oltre dei suddetti, di otto Consiglieri.*

12. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.*

13. *Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nella detta borsa.*

14. *Quali vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

15. *Abolizione d' alcuni Corpi, o Magistrature.*

16. *Principio del presente Regolamento.*

17. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi due mila settecento venti quattro, lire due, soldi otto, e denari sette.*

18. *Obbligo d' osservare il Regolamento.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Asinalunga, perchè abbia il suo effetto l' editto sopracitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Asinalunga a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, vogliamo, che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

1. Asi-

COMUNITA' { 1. Asinalunga. 2. Bettolle. 3. Scrofiano. 4. Farnetella. 5. Rigomagno.

COMUNELLI { 1. Poggiuolo. 2. Fratta.

II. E siccome fino al presente tanto l'Azienda della Comunità di Asinalunga, quanto quelle delle Comunità di Bettolle, Scrofiano, Farnetella, Rigomagno, e dei Comunelli soprannominati sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimonj distinti, ed Amministrazioni separate tra loro, così di nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimonj facciano un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione, di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Asinalunga circoscritta come sopra.

III. La predetta Comunità di Asinalunga dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli nominati di sopra nel corpo delle loro Magistrature comunitative con titolo di Gonfaloniere, Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di nove soggetti, cioè di un Gonfaloniere e otto Priori.

V. Per l'elezione del Gonfaloniere volendo Noi conservare alla Comunità d' Asinalunga la prerogativa, che ha di eleggerlo dai soggetti di certe sue principali Famiglie, le quali sono al possesso di quest' onore, dovrà formarsi una Borsa con includere nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutte quelle persone, che sono attualmente capaci del Gonfalonierato. Da questa Borsa si estrarrà annualmente il Gonfaloniere, avvertendo per altro, che nel caso di estrazione potranno unicamente esercitare l' Ufizio di Gonfaloniere quelli, che saranno del numero dei Possessori, e che averanno tutti i requisiti necessarj per essere inclusi nella Borsa dei Priori, della quale si parlerà in appresso, e perciò venendo estratto il nome di alcuno, che non abbia i detti requisiti, dovrà rimborsarsi la Polizza estrat-

ta,

ta, e si dovrà venire all'estrazione di altra Polizza con rinnuovare la tratta tante volte, quante bisognerà, finchè venga tratto il nome di una persona, che abbia i requisiti suddetti, e possa perciò esercitare l'Ufizio di Gonfaloniere.

VI. E perchè si conservi sempre nella nuova Comunità d'Asinalunga la suddetta prerogativa rilasciamo al Magistrato del Gonfaloniere, e Priori la facoltà di ammettere all'onore del Gonfalonierato di mano in mano quelle Famiglie, che non ne avessero goduto, che facessero istanza d'esservi ammesse, e che ne fossero credute meritevoli.

VII. Per l'elezione degli otto Priori sarà formata altra Borsa con includere ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono Beni stabili situati nel territorio della predetta nuova Comunità, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena; e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario Comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima. Ed in questa Borsa dovranno includersi tutti i nomi ancora di quelli, che già saranno stati inclusi nella Borsa del Gonfaloniere, e che siano possessori di Beni stabili come sopra, ed abbiano le qualità necessarie per essere imborsati nella Borsa dei Priori.

VIII. Dichiariamo che nella detta Borsa dei Priori dovranno essere ammessi con tutti gli altri posses-

fori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno essere descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa preciale.

IX. Da questa Borsa si estrarranno annualmente gli otto Priori, i quali unitamente col Gonfaloniere formeranno il Magistrato, tutti con voto eguale, dovendo il Gonfaloniere aver solamente la precedenza, al quale in caso di sua assenza succederanno i Priori secondo l' ordine della loro estrazione.

X. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta Borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità d' Asinalunga circoscritta come sopra.

XI. Il Consiglio generale della predetta nuova Comunità d'Asinalunga sarà composto dei Residenti nel Magistrato, e insieme di ventiquattro Consiglieri, li uni, e gli altri in sufficiente numero adunati; volen-

lendo che dall' unione dei fuddetti Corpi venga formata una fola Magiftratura con titolo di Configlio generale.

XII. Per la creazione, ed eftrazione dei foggetti che dovranno rifedere nel Configlio Generale, oltre il Magiftrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo, che fi formi una Borfa generale, nella quale fi dovranno includere in tante cedole, o polizze diftinte i nomi di tutti i Poffeffori di Beni ftabili fituati nel detto Territorio della nuova Comunità di Afinalunga defcritti, o da defcriverfi alla Taffa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, ficcome ancora i nomi di tutti i poffeffori di quei Beni, i quali non dovranno effere defcritti nelle fei Claffi della Taffa prediale, ma che dovranno per altro effer defcritti nel libro a parte detto degli Sciolti come viene difpofto all' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo, che quefta Borfa generale ferva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo poffeffore poffa render il fuo voto nel Configlio generale, qualora veniffe eftratto a rifedervi.

XIII. Nelle dette Borfe refpettivamente fi dovranno di mano in mano, e fubito che fe ne darà il cafo imborfarfi i nomi di quelle perfone, che acquifteranno le refpettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal prefente Regolamento per efservi imborfate, e che ne foffero ftate tenute fuori nell' avanti, attefo il difetto delle volute qualità, e dei neceffarj requifiti in loro fopravvenuti pofteriormente.

XIV. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè rifederanno nelle adunanze del loro Magiftrato, ed in

in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito per quelche riguarda il Gonfaloniere di una Toga di Moerre color Pavonazzo mostreggiato di mantino color rosso colle solite distinzioni, e fregi. Gli altri Priori poi dovranno esser vestiti con Toga di Gorgolano nero, e Becca al collo di Mantino color Pavonazzo. Gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch'essi con Lucco nero, e non altrimenti; sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XV. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'amministrazione, e governo degli affari economici della nuova Comunità di Asinalunga coerentemente al Regolamento generale sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizj sin ora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l'incumbenze dei loro Residenti, cioè

PER ASINALUNGA.

L'antico Magistrato di Gonfaloniere e Capo-Priore, secondo, e terzo Priore.

La Rappresentanza dei due Deputati dell'Universale.

L'Ufizio del Camarlingo Comunitativo.

L'Ufizio del Camarlingo dell'Universale.

L'Ufizio dei due Deputati del Monte Pio Frumentario, detti perciò Montisti.

L'Ufizio dei tre Deputati sopra le Strade detti Viai.

L'Ufi-

L' Ufizio dei due Grascieri.
L' Ufizio del Consiglio Generale.

PER BETTOLLE.

L'antico Magistrato dei Priori.
L' Ufizio del Camarlingo Comunitativo.
L' Ufizio dei due Viaj.
L' Ufizio dei due Grascieri.
L' Ufizio del Consiglio generale.

PER SCROFIANO.

L' antico Magistrato del Capo Priore, e Priori.
L' Ufizio del Consiglio generale.
L' Ufizio del Camarlingo Comunitativo.
L' Ufizio degli Accoppiatori.
L' Ufizio dei due Grascieri.
L' Ufizio de' quattro Consiglieri.
Il Consiglio dei Diciotto.

PER FARNETELLA.

L' antico Magistrato dei Priori.
L' Ufizio del Camarlingo Comunitativo.
L' Ufizio dei due Grascieri.
L' Ufizio del Consiglio generale.

PER RIGOMAGNO.

L' antico Magistrato dei Priori.
L' Ufizio del Cancellier Comunitativo.
L' Ufizio del Consiglio generale; e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residen-

denti, Ufiziali, è Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XVI. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova Comunità di Asinalunga il dì primo Luglio millesettecento settantotto, perciò a tutto Giugno millesettecento settantasette si avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Gonfalonieri, e Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle Persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità e Luoghi Pii Laicali.

XVII. Dal suddetto dì primo Luglio millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Asinalunga alcuna sorte d'imposizione; ed in conseguenza della liberazione suddetta, la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi duemila settecento ventiquattro, lire due, soldi otto, e denari sette di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendono, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa della Depositeria.

Tassa detta dei Conservatori.

Tas

Taſſa di Biccherna.
Taſſa dell'Opera del Duomo.
Taſſa per i Forzati.
Taſſa di Giuſdicenti.
Taſſa della Gabella della Carne.
Taſſa di Stallaggi.
Taſſa di Giulj.
Taſſa prediale per le ſtrade Regie.

E ſi abbia ancora provviſionalmente, e fino a tanto che non ſarà fatto il nuovo Eſtimario comunitativo per compreſo nella ſuddetta ſomma di Taſſa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli riuniti a formare la predetta nuova Comunità di Aſinalunga ſi pagava per i ſeguenti titoli di Taſſe Regie.

Eſtimo Cittadini.
Eſtimo non Cittadini.
Moſti Religioſi.
Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Seneſe che ſi pagava alle Porte della Città di Siena.

E s' intenda compreſo ancora nella ſuddetta ſomma di Taſſa di Redenzione tutto ciò, che dalla Comunità di Aſinalunga riunita come ſopra ſi pagava ai Miniſtri dei Conſervatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Reviſioni ec., che dovranno farſi ex officio, e ſenza alcun pagamento, eſſendo ſtato tutto conſiderato nella ſopraddetta ſomma, nella quale è ſtato conſiderato ancora il prodotto degli Emolumenti, che i reſpettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai Debitori della Taſſa Regia d' Eſtimo non Cittadini nell'eſazione, che erano incaricati di fare del-

della medesima nella Comunità di Asinalunga, e nei luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di Redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità d'Asinalunga deve contribuire alla provvisione del suo Cancelliere Comunitativo.

XVIII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Asinalunga circoscritta, e determinata come sopra il dì primo di Luglio millesettecento settantotto.

Dato in Firenze questo dì due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

V. BENEDETTO MORMORAJ.

PIE-

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia, Arciduca d'Austria,
Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Torrita.*

2. *Riunione di tutti i Patrimonj, e Amministrazioni separate, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La detta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell'estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Persone, e luoghi che devono essere inclusi nella detta borsa.*

7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.*

8. *Quali persone, e luoghi devino escludersi dalla detta borsa.*

9. *Il Consiglio Generale è composto, oltre dei suddetti, di dieci Consiglieri.*

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiederanno nel Consiglio Generale.*

11. *Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nelle dette borse.* 12. *Qua-*

12. *Quali vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione d'alcuni Corpi, o Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento Comunitativo.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi mille settecento cinquanta, soldi dodici e denari cinque.*

16. *Obbligo d'osservare il regolamento generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Torrita, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Torrita a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e fin quì conosciuto sotto la denominazione delle Comunità di.

1. Torrita. 2. Monte Follonica. 3. Ciliano.

e del Comunello di Guarda Valle di Val di Chiana.

II. E siccome fino al presente l'Aziende delle Co-

Comunità, e Comunello predetto sono state riguardate, e trattate come tanti patrimonj distinti, ed amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimonj facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione, di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che devono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai Possessori di beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Torrita circoscritta come sopra.

III. La predetta nuova Comunità di Torrita dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunello nominato di sopra nel corpo delle loro Magistrature Comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo

Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e sei Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Torrita, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa Prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, fintanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori, che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Uffizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della Tassa prediale.

VII. Da questa borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, avrà il no-

nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere; ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Torrita.

IX. Il Consiglio generale della predetta nuova Comunità sarà composto dei Residenti del Magistrato, ed insieme di dieci Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo, che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Torrita descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i Possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi della Tassa Prediale, ma

 che

che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti, come vien disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo che questa borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso, imborsarsi i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento, per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l' avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale instituito col presente Regolamento dovranno risedere anche essi in lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l' istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l' Amministrazione, e governo degli affari economici della nuova Comunità di Torrita coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, e Ma-

e Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli statuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè:

PER TORRITA.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale.

PER MONTE FOLLONICA.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio dei tre uomini annali.
L'Ufizio delli uomini dei Pupilli.
L'Ufizio dei Viaj.
L'Ufizio dei Grascieri.
L'Ufizio del Consiglio generale.

PER CILIANO.

L'antico Magistrato dei Priori.
Il Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere

il suo principio nella nuova predetta Comunità di Torrita il dì primo Luglio millesettecento settantotto, perciò a tutto Giugno 1778. si avrà per finito l' Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto dì primo di Luglio millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Torrita alcuna sorte d' imposizione; ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi millesettecento cinquanta, soldi dodici, e denari cinque di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell' Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Stallaggi.
Tassa di Giulj.
Tassa prediale per le strade Regie.

E si

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità di Torrita, di Monte Follonica, di Ciliano, e dal Comunello di Guardavalle di Val di Chiana riunite a formare la nuova Comunità di Torrita come sopra si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del grano, e del vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle porte della Città di Siena.

E si intenda compreso ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalle dette Comunità, e Comunello si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Uffizio delle strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni, ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella suddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto delli emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia di Estimo non Cittadini nell' esazione che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Torrita, e nei luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di tassa di

redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Torrita deve contribuire alla provvisione del suo Cancellier comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Torrita circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Luglio mille settecento settantotto.

Dato in Firenze li due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Trequanda.*
2. *Riunione di tutti i Patrimoni, e Amministrazioni separate, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La suddetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La detta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell' estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta borsa.*

7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.*

8. *Quali persone, e luoghi devino escludersi dalla detta borsa.*

9. *Il Consiglio Generale oltre dei suddetti è composto di dodici Consiglieri.*

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiederanno nel Consiglio Generale.*

11. *Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nelle dette borse.*

12. *Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione d' alcuni Corpi, e Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento comunitativo.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi seicento ottanta cinque, lire cinque, soldi quattordici, e denari due.*

16. *Obbligo d' osservare il Regolamento generale.*

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera Ammi-

ministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Trequanda, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Trequanda a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti Ordinazioni, vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

Comunità:
1. Trequanda.
2. Petrojo.
3. Montisi.

Comunelli:
1. Monte Lefrè.
2. Belsedre.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimonj distinti, ed Amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle sudette Aziende, e Patrimonj facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione di maniera, che tutti gli assegnamenti che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debba-

bano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle cinque suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione delli obblighi, pesi, e bisogni suddetti si dovrà indistintamente ed anno per anno soffrire dai Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Trequanda circoscritta come sopra.

III. La predetta nuova Comunità di Trequanda dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli nominati di sopra nel Corpo della loro Magistratura comunitativa con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Trequanda che sono, e che potranno, o de-

dovranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena fintantochè non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori, che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri suddetti Possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri Possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, e i Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della Tassa prediale.

VII. Da questa Borsa s'estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, averà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori, ma non per questo tali Possessori benchè esclusi

faranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Trequanda.

IX. Il Consiglio generale della predetta nuova Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Trequanda descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i Possessori di quei Beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come vien disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale, volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette Borse respettivamente si dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso, imborsare i nomi di quelle persone,

ne, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi ammesse, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di Lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch'essi in Lucco nero, e non altrimenti; potendo il solo Gonfaloniere far uso della Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere comunitativo d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amministrazione, e Governo degli Affari economici della nuova Comunità di Trequanda coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti corpi, o Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè.

PER TREQUANDA.

L'Antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale.
L'Ufizio dei due Viaj.

PER PETROJO.

L' Antico Magiſtrato dei Priori.
L' Ufizio del Camarlingo comunitativo.
L' Ufizio del Conſiglio generale.
La facoltà ai Priori pro tempore di fare intervenire ai Conſigli una perſona di ſua famiglia a rendere il voto.

PER MONTISI.

L' Antico Magiſtrato dei Priori.
L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L' Ufizio dei tre Viaj.
L' Ufizio dei tre Terminatori.
L' Ufizio del Conſiglio generale, e qualunque altro Ufizio o Impiego comunitativo.

Dovendoſi intendere di avere per riuniti nel corpo della Magiſtratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Reſidenti, Ufiziali, e Miniſtri, ſalvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il preſente viene preſcritto, che alcune loro incumbenze ſi eſercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magiſtratura che ne vengono ſpecialmente incaricati.

XIV. Dovendo il preſente Regolamento avere il ſuo principio nella nuova predetta Comunità di Trequanda il dì primo di Luglio milleſettecento ſettantotto, perciò a tutto Giugno milleſettecento ſettantotto ſi avrà per finito l' Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo foſſero allora inveſtiti di qualche carattere di Magiſtratura comunitativa ſoppreſſi, e ri-

o riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio della Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto dì primo di Luglio mille settecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Trequanda alcuna sorta d'imposizione ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo si fissa in scudi seicento ottanta cinque, lire cinque, soldi quattordici, e denari due di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di depositerìa.
Tassa di Biccherna.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa di Giuli.
Tassa dei Conservatori.
Tassa dell'Opera del Duomo.
Tassa di Paglia.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa prediale per le strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalla Comunità di Trequanda e dalle Comunità, e Comunelli riuniti a formare la predetta nuova Comu-

munità di Trequanda si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano, e del vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s'intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità e Comunelli predetti si pagava ai Ministri dei Conservatori e dell'Ufizio delle strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec. che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopraddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto degli Emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia superiore di Siena ritiravano dai Debitori della Tassa Regia d'Estimo non Cittadini nell'esazione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Trequanda, e nei Luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufizali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Trequanda deve contribuire alla Provvisione del suo Cancelliere comunitativo.

XV. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme con il presente Regolamento parti-

solare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Trequanda circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Luglio millesettecento settantotto,

Dato in Firenze li 2. Giugno 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Casole.*

2. *Riunione di tutti i Patrimonj, e Amministrazioni, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La predetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell'estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta borsa.*

7. *Il*

7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza ma col voto eguale.*

8. *Quali Persone, e Luoghi, devino escludersi dalla detta borsa.*

9. *Il Consiglio Generale è composto, oltre dei suddetti, di dodici Consiglieri.*

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.*

11. *Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nelle dette borse.*

12. *Quali vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione d'alcuni Corpi, e Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi novecento settanta sei, lire sei, soldi quattro, e denari undici.*

16. *Obbligo d'osservare il Regolamento generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Casole, perchè abbia il suo effetto l'editto sopracitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Casole a tut-

tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, vogliamo, che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

Comunita'
1. Casole.
2. Mensano.
3. Monte Guidi.

Comunelli
1. Pieve a Scuola.
2. Mormoraja e Maggiano.
3. Radi di Montagna.
4. Pietra Lata.
5. Pernina.
6. Sughera.
7. Vergene.
8. Mugnano di Montagna.
9. Gallena.
10. Cotorniano.
11. Castiglion Balsetti.
12. Castello della Selva.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimonj distinti, ed Amministrazioni separate tra loro, così di nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimonj facciano un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione, di maniera che tutti gli assegnamenti, che han-

hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell' intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed a versi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai Possessori di Beni stabili compresi nel nuovo Territorio della Comunità di Casole circoscritta come sopra.

III. La nuova predetta Comunità dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli suddetti nel corpo delle loro Magistrature comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere e sei Priori.

V. La Borsa da trarne il Gonfaloniere, ed i Priori sarà formata con includere ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono Beni stabili

 situa-

situati nel circondario della predetta nuova Comunità, di Casole, e che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena; e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario Comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta Borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni delle Chiese, Monasteri, Conventi, Benefizj posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno essere descritti alla Tassa prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti; o che siano da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa prediale.

VII. Da questa Borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, averà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti nel Campione della Tassa prediale dell'Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi dalla suddetta Borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non

non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Casole circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale per la nuova predetta Comunità di Casole sarà composto dei Residenti nel Magistrato, e insieme di dodici Consiglieri, gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati; volendo che dall'unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti che dovranno risedere nel Consiglio Generale, oltre il Magistrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo, che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Casole descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei Beni, i quali non dovranno essere descritti nelle sei Classi della Tassa prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come viene disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo, che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa render il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette Borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il

 caso

caso imborsarsi i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori pell' avanti, atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di Lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch' essi con Lucco nero, e non altrimenti, potendo usare il solo Gonfaloniere della Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l' istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l' amministrazione, e governo degli affari economici della nuova Comunità di Casole coerentemente al Regolamento generale sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizj fin ora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l' incumbenze dei loro Residenti, cioè

PER CASOLE.

L' antico Magistrato dei Priori.
L' Ufizio del Consiglio Generale.
L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L' Ufi-

L'Ufizio del Camarlingo della Gabella della Carne.

L'Ufizio dei quattro Imbossolatori.

L'Ufizio dei sei Sindacatori.

L'Ufizio dei sei Sindacatori del Camarlingo.

L'Ufizio dei sei Sindacatori per rivedere i conti al Rettore dell'Opera.

L'Ufizio dei Grascieri.

PER MENSANO.

L'antico Magistrato dei Priori.

L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L'Ufizio degli Imbossolatori.

L'Ufizio del Consiglio generale.

L'Ufizio dei Sindacatori del Camarlingo.

L'Ufizio dei Grascieri.

PER MONTE GUIDI.

L'antico Magistrato dei Priori.

L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L'Ufizio del Consiglio generale.

L'Ufizio dei tre Imbossolatori.

L'Ufizio dei Sindacatori del Camarlingo.

L'Ufizio dei Grascieri; e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti al corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Do-

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Casole il dì primo di Gennajo millesettecento settantotto, perciò a tutto Decembre millesettecento settantasette si avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle Persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto dì primo Gennajo millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Casole alcuna sorte d'imposizione; ed in conseguenza della liberazione suddetta, la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi novecento settanta sei, lire sei, soldi quattro, e denari undici di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendono, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell'Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Paglie Regie.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della Carne.

Tas-

Tassa di Stallaggi.

Tassa di Giulj.

Tassa prediale per le Strade.

Si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità, e Comunelli riuniti a formare la nuova Comunità di Casole si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Senese che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s' intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto quello, che dalle, Comunità e Comunelli suddetti si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopraccennata somma, nella quale è stato considerato ancora il prodótto degli Emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai Debitori della Tassa Regia d' Estimo non Cittadini nell' esazione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Casole, e nei luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di Re-

Redenzione è ſtata conſiderata, e compreſa la rata, con la quale la nuova Comunità di Caſole deve contribuire alla provviſione del ſuo Cancelliere Comunitativo.

XVI. In ogni reſtante, ed a qualunque altro oggetto non eſpreſſo di ſopra dovrà oſſervarſi quanto viene preſcritto nel Regolamento generale, il quale inſieme col preſente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il ſuo effetto nella Comunità di Caſole circoſcritta, e determinata come ſopra il dì primo di Gennajo milleſettecento ſettantotto.

Dato in Firenze queſto dì due di Giugno mille ſettecento ſettantaſette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.



PIE-

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Radicondoli.*

2. *Riunione di tutti i Patrimonj, e Amministrazioni dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La detta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell'estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Persone, e luoghi che devono essere inclusi nella detta borsa.*

7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.*

8. *Quali persone, e luoghi devino escludersi dalla detta borsa.*

9. *Il Consiglio Generale è composto, oltre dei suddetti, di otto Consiglieri.*

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.*

11. *Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nelle dette borse.*

12. *Quali vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione d'alcuni Corpi, e Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi cinquecento diciotto, lire quattro, soldi quindici e denari tre.*

16. *Obbligo d'osservare il regolamento generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Radicondoli, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Radicondoli a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e fin quì conosciuto sotto la denominazione delle Comunità di

1. Radicondoli. 2. Belforte.

II. E siccome fino al presente l'Azienda della Comunità di Radicondoli, quanto quella di Belforte sono state riguardate, e trattate come due patrimonj distinti, ed amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena co-

cognizione di negozio delle due suddette Aziende, e Patrimonj facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione, di modo che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell' intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che devono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai Possessori di beni stabili compresi nel nuovo Territorio della Comunità di Radicondoli circoscritta come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Radicondoli dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, di Radicondoli, e di Belforte nel corpo della loro Magistratura Comunitativa con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

V. La

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Radicondoli che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa Prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e sino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori, che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Uffizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della Tassa prediale.

VII. Da questa borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere; ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non

e non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Radicondoli circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti del Magistrato, ed insieme di otto Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo, che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Radicondoli descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i Possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi della Tassa Prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti, come vien disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo che questa borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il

 suo

suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il calo, imborsarsi i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento, per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch'essi in lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amministrazione, e governo degli affari economici della nuova Comunità di Radicondoli coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, e Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli statuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè:

L'an-

PER RADICONDOLI.

L'antico Magistrato dei tre Priori:
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale.
La Rappresentanza, che assiste alle distribuzioni, ed imprestito di grano, dovendo restar soppressa l'imprestanza medesima.
L'Ufizio del Camarlingo della medesima.

PER BELFORTE.

L'antico Magistrato dei quattro Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale.
La Rappresentanza, che assiste alla distribuzione dell'imprestito del grano.
L'Ufizio del Camarlingo della medesima, e qualunque altro Ufizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Radicondoli il dì primo Gennajo millesettecento settantotto, perciò a tutto Dicembre 1777. si avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qual-

che carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto dì primo Gennajo millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Radicondoli alcuna sorte d'imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi cinquecento diciotto, lire quattro, soldi quindici, e denari tre, di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell'Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Paglia.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Giulj.
Tassa prediale per le strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità di Radicondoli, e da quella di Belforte riunita come so-

ſopra ſi pagava per i ſeguenti titoli di Taſſe Regie.

Eſtimo Cittadini.

Eſtimo non Cittadini.

Moſti Religioſi.

Gabella del grano, e del vino raccolto nello Stato Seneſe, che ſi pagava alle porte della Città di Siena.

E ſi intenda compreſo ancora nella ſuddetta ſomma di taſſa di redenzione tutto ciò, che dalle due Comunità, ſuddette ſi pagava ai Miniſtri dei Conſervatori, e dall'Uffizio delle ſtrade per Lettere, Decreti, Atti, Reviſioni, ec., che dovranno farſi ex officio, e ſenza alcun pagamento, eſſendo ſtato tutto conſiderato nella ſuddetta ſomma, nella quale è ſtato conſiderato ancora il prodotto delli emolumenti, che i reſpettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Taſſa Regia di Eſtimo non Cittadini nell'eſazione che erano incaricati di fare della medeſima nelle dette due Comunità, la qual Taſſa Regia non dovrà in avvenire eſigerſi più dai ſuddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta ſomma di taſſa di redenzione è ſtata conſiderata, e compreſa la rata, con la quale la nuova Comunità di Radicondoli deve contribuire alla provviſione del ſuo Cancellier comunitativo.

XVI. In ogni reſtante, ed a qualunque altro oggetto non eſpreſſo di ſopra dovrà oſſervarſi quanto vien preſcritto nel Regolamento generale, il quale inſieme col preſente Regolamento particola-

re dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Radicondoli circoscritta, e determinata come sopra il dì primo di Gennajo mille settecento settantotto.

Dato in Firenze li due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Sovicille.*

2. *Riunione di tutti i Patrimoni, e Amministrazioni dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La suddetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La detta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell' estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta borsa.*

7. *Il*

7. Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.

8. Quali persone, e luoghi devino escludersi dalla detta borsa.

9. Il Consiglio Generale, è composto oltre dei suddetti di dodici Consiglieri.

10. Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.

11. Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nelle dette borse.

12. Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.

13. Abolizione d' alcuni Corpi, e Magistrature.

14. Principio del presente Regolamento.

15. La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi tremila dugento settanta cinque, lire sei, soldi sette, e denari quattro.

16. Obbligo d' osservare il Regolamento generale.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Sovicille, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Sovicil-

le a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti Ordinazioni, vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

Comunita'
1. Sovicille.
2. Torri di Rosia.
3. S. Lorenzo a Mersa.
4. Tocchi.
5. Stigliano.
6. Rosia.
7. Orgia.
8. Jesa.

Comunelli
1. Amprugnano.
2. Bagnaja.
3. Barontoli.
4. Capraja.
5. S. Quirico a Tonni.
6. Tojano.
7. Brenna.
8. Viteccio,
9. Monte Pescini.
10. Belagajo.
11. Cerreto alla Selva.
12. Serre a Petriolo.
13. Fogliano.
14. Formignano.
15. Frontignano.
16. S. Biagio a Filetta.
17. Santo.

18. Cer-

COMUNELLI

18. Cerbaja.
19. Ancajano.
20. Macereto.
21. Cerreto a Merſa.
22. Pieve a Molli.
23. Recenza.
24. Tegoja.
25. S. Giuſto.
26. S. Maria a Pilli.
27. Simignano di Montagna.
28. Moverbia.
29. S. Salvadore a Pilli.
30. Gambarucci.
31. Pieve a Coppiano.
32. Renna, o Querciglione.

II. E ſiccome ſino al preſente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti ſono ſtate riguardate, e trattate come tanti Patrimonj diſtinti, ed Amminiſtrazioni ſeparate tra loro, così di Noſtro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle ſudette Aziende, e Patrimonj facciamo un ſol corpo economico, ed una ſola società, e ragione di maniera, che tutti gli aſſegnamenti che hanno attualmente, o che in avvenire acquiſtaſſero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarſi unitamente nell'intera ſoddisfazione di tutti gli obblighi, peſi, e biſogni, che reſpettivamente ſi ſono ſoddisfatti ſino al preſente dalle ſuddette Aziende, e che debbono in avvenire conſiderarſi, ed averſi per comuni, e ſcambievoli, ed in conſeguenza ogni mancanza di aſſegnamento che

che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione delli obblighi, pesi, e bisogni suddetti si dovrà indistintamente ed anno per anno soffrire dai Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Sovicille circoscritta come sopra.

III. La predetta nuova Comunità di Sovicille dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli suddetti nel Corpo della loro Magistratura comunitativa con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e sei Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Sovicille che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena: E ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori, che si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Di-

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri Possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri Possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa prediale dell'Ufizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della Tassa prediale.

VII. Da questa Borsa s'estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, mà per altro con voto eguale agli altri, al qualè succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori, ma non per questo tali Possessori benchè esclusi saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Sovicille circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli

e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Sovicille descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell'Ufizio delle strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i Possessori di quei Beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come vien disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale, volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette Borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso, imborsare i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risede-

deranno nelle adunanze del loro Magiſtrato ed in quelle del Conſiglio generale, dovranno eſſer veſtiti con abito in forma di Lucco nero, e così pure gli altri componenti il Conſiglio generale dovranno riſedere anch'eſſi in Lucco nero, e non altrimenti; potendo il ſolo Gonfaloniere far uſo della Becca nera, ſopra di che viene ſpecialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che ſia tollerato il minimo abuſo.

XIII. Mediante l'iſtituzione delle ſuddette nuove Magiſtrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amminiſtrazione, e Governo degli Affari economici della nuova Comunità di Sovicille coerentemente al Regolamento generale, ſopprimiamo, ed aboliamo intieramente i ſeguenti corpi, Magiſtrature, ed Ufizj finora eſiſtenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed inſieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medeſimi, e le incumbenze dei loro Reſidenti, cioè.

PER SOVICILLE.

L'Antico Magiſtrato dei Priori.
L'Ufizio del Conſiglio generale.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.

PER TORRI DI ROSIA.

L'Antico Magiſtrato dei Priori.
L'Ufizio del Conſiglio generale.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.

PER S. LORENZO A MERSA.

L'Antico Magiſtrato dei Priori.

L'Ufi-

L' Ufizio del Consiglio generale.
L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

PER TOCCHI.

L' Antico Magistrato dei Priori.
L' Ufizio del Consiglio generale.
L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

PER STIGLIANO.

L' Antico Magistrato dei Priori.
L' Ufizio del Consiglio generale.
L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

PER ROSIA.

L' Antico Magistrato dei Priori.
L' Ufizio del Consiglio generale.
L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

PER ORGIA.

L' Antico Magistrato dei Priori.
L' Ufizio del Consiglio generale.
L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

PER JESA.

L' Antico Magistrato de' Priori.
L' Ufizio del Consiglio generale.
L' Ufizio del Camarlingo della Comunità, e qualunque altro Ufizio o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vie-

vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Sovicille il dì primo di Gennajo mille settecento settantotto, perciò a tutto Dicembre millesettecento settantasette si avrà per finito l' Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, o riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto dì primo di Gennajo mille settecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Sovicille alcuna sorta d'imposizione ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo si fissa in scudi tremila dugento settanta cinque, lire sei, soldi sette, e denari quattro di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di depositerìa.

Tassa dei Conservatori.

Tassa di Biccherna.

Tassa dell' Opera del Duomo.

Tassa per i Forzati.

Tas-

Taſſa di Paglia tanto quella, che ſi pagava in contanti, quanto quella che ſi contribuiva in natura.

Taſſa di Giuſdicenti.

Taſſa della Gabella della Carne.

Taſſa di Giuli.

Taſſa di Stallaggi.

Taſſa prediale per le ſtrade Regie.

E ſi abbia ancora provviſionalmente, e fino a tanto che non ſarà fatto il nuovo Eſtimario comunitativo per compreſo nella ſuddetta ſomma di Taſſa di Redenzione tutto ciò, che dalle ſuddette Comunità e Comunelli riuniti a formare la nuova Comunità di Sovicille ſi pagava per i ſeguenti titoli di Taſſe Regie.

Eſtimo Cittadini.

Eſtimo non Cittadini.

Moſti Religioſi.

Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Seneſe, che ſi pagava alle Porte della Città di Siena.

E s'intenda compreſo ancora nella ſuddetta ſomma di Taſſa di Redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli ſuddetti ſi pagava ai Miniſtri dei Conſervatori, e dell'Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Reviſioni, ec., che dovranno farſi ex officio, e ſenza alcun pagamento eſſendo ſtato tutto conſiderato nella ſuddetta ſomma, nella quale è ſtato conſiderato ancora il prodotto degli Emolumenti, che i reſpettivi Ufiziali dei Vicariati Regi della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Taſſa Regia d'Eſtimo non Cittadini nell'eſazio-

zione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Sovicille, e nei Luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufizali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Sovicille deve contribuire alla Provvisione del suo Cancelliere comunitativo.

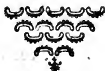
XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme con il presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Sovicille circoscritta, e determinata come sopra il dì primo di Gennajo millesettecento settantotto.

Dato in Firenze lì 2. Giugno 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAI.



PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Montalcino.*
2. *Riunione di tutti i Patrimonj, e Amministrazioni, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*
3. *La predetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*
4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*
5. *Alle Famiglie Principali di Montalcino, è preservato il dritto del Gonfalonierato.*
6. *Al Magistrato Comunitativo è accordata la facoltà d'ammettere all'onore del Gonfalonierato.*
7. *Regole da tenersi per la creazione della borsa degl'altri Priori.*
8. *Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta borsa.*
9. *Da questa Borsa si estrarranno annualmente otto Priori.*
10. *Persone, e Luoghi, che devono essere escluse dalla detta borsa.*
11. *Il Consiglio Generale è composto, oltre dei suddetti, di otto Consiglieri.*

12. Fer-

12. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.*

13. *Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nelle dette borse.*

14. *Quali vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

15. *Abolizione d' alcuni Corpi, o Magistrature.*

16. *Principio del presente Regolamento.*

17. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi duemila sette, lire quattro, soldi diciannove, e denari nove.*

18. *Obbligo d' osservare il Regolamento.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Montalcino, perchè abbia il suo effetto l' editto sopracitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Montalcino a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, vogliamo, che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio sin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'	1.	Montalcino.
	2.	Torrenieri.
	3.	Camigliano.
	4.	S. Angiolo in Colle.
	5.	Castel nuovo dell' Abate.

COMUNELLI	1.	Celamonti.
	2.	Castiglion del Bosco.
	3.	Abbadia Ardenga.
	4.	Argiano.
	5.	Poggio le mura.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimonj distinti, ed Amministrazioni separate tra loro, così di nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimonj facciano un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione, di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell' intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Montalcino circoscritta come sopra.

III. La nuova predetta Comunità dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti sino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli suddetti nel corpo delle loro Magistrature comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere e sei Priori.

V. Per l'elezione del Gonfaloniere, volendo Noi conservare alla Comunità di Montalcino la prerogativa che ha di eleggerlo dai soggetti di certe sue principali Famiglie, le quali sono al possesso di questo onore, dovrà formarsi una borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutte quelle persone, che sono attualmente capaci del Gonfalonierato. Da questa borsa si estrarrà annualmente il Gonfaloniere, avvertendo per altro che nel caso di estrazione potranno unicamente esercitare l'Ufizio di Gonfaloniere quelli, che saranno del numero dei possessori, e che avranno tutti i requisiti necessari per essere inclusi nella borsa dei Priori, della quale si parlerà in appresso; E perciò venendo estratto il nome di alcuno, che non abbia i detti requisiti dovrà rimborsarsi la polizza con rinnovare la tratta tante volte, quante

bisognerà, finchè venga tratto il nome di una persona che abbia i requisiti suddetti, e possa perciò esercitare l' Ufizio di Gonfaloniere.

VI. E perchè si conservi sempre nella Comunità di Montalcino la suddetta prerogativa rilasciamo al Magistrato del Gonfaloniere e Priori la facoltà di ammettere all' onore del Gonfalonierato di mano in mano quelle Famiglie che non ne avessero goduto, che facessero istanza di esservi ammesse, e che ne fossero credute meritevoli.

VII. Per l' elezione dei sei Priori sarà formata altra borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono Beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità, di Montalcino che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena; e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario Comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima; ed in questa borsa dovranno includersi i nomi ancora di quelli che già saranno stati inclusi nella borsa del Gonfaloniere, e che siano possessori di beni stabili come sopra, ed abbiamo le qualità necessarie per essere imborsati nella borsa dei Priori.

VIII. Dichiariamo che nella detta Borsa dei Priori dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili del-

delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno essere descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa prediale.

IX. Da questa Borsa si estrarranno annualmente i sei Priori, i quali unitamente col Gonfaloniere formeranno il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, averà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

X. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi dalla suddetta Borsa dei Priori; ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Montalcino circoscritta come sopra.

XI. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri, gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati; volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

XII. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti che dovranno risedere nel Consiglio Generale, oltre

il Magistrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo, che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Montalcino descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei Beni, i quali non dovranno essere descritti nelle sei Classi della Tassa prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come viene disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo, che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa render il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XIII. Nelle dette Borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori pell' avanti, atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XIV. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti per quello che riguarda il Gonfaloniere di una Toga di Damasco cremisi colle solite distinzioni, e fregi. I Priori poi dovranno esser vestiti di color nero con ferrajolo pavonazzo, e tra-

col-

colla; Gli altri componenti poi il Consiglio generale dovranno risedere anch'essi con Lucco nero, e non altrimenti sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XV. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'amministrazione, e governo degli affari economici della nuova Comunità di Montalcino coerentemente al Regolamento generale sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizj sin ora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l'incumbenze dei loro Residenti, cioè

PER MONTALCINO.

L'antico Magistrato del Gonfaloniere, del primo Priore di seconda classe, dei tre Priori di terza classe.

L'Ufizio del Camarlingo comunitativo.

L'Ufizio del Consiglio generale.

L'Ufizio dei tre Grascieri.

L'Ufizio dei tre Deputati sopra le strade.

PER TORRENIERI.

L'antica Magistratura del Capo Priore, e Priori.

L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L'Ufizio del Consiglio Generale.

L'Ufizio dei due Grascieri.

L'Ufizio dei due Sindacatori del Camarlingo,

PER

PER CAMIGLIANO.

L'antico Magiſtrato del Capo Priore, e Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Conſiglio generale.
L'Ufizio dei due Sindacatori del Camarlingo.

PER S. ANGELO IN COLLE.

L'antico Magiſtrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Conſiglio generale.
L'Ufizio dei due Graſcieri.

PER CASTEL NUOVO DELL'ABATE.

L'antico Magiſtrato del Capo Priore, e Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Conſiglio generale.
L'Ufizio dei due Graſcieri.
L'Ufizio dei due Sindacatori del Camarlingo; e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo.

Dovendoſi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magiſtratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Reſidenti, Ufiziali, e Miniſtri, ſalvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il preſente viene preſcritto, che alcune loro incumbenze ſi eſercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magiſtratura, che ne vengono ſpecialmente incaricati.

XVI. Dovendo il preſente Regolamento avere il ſuo principio nella nuova predetta Comunità di Montalcino il dì primo di Gennajo milleſettecento ſet-

settantotto, perciò a tutto Dicembre millesettecento settantasette si avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Gonfaloniere, e Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle Persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità e Luoghi Pii Laicali.

XVII. Dal suddetto dì primo di Gennajo millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Montalcino alcuna sorte d'imposizione; ed in conseguenza della liberazione suddetta, la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi duemila sette, lire quattro, soldi diciannove, e denari nove di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendono, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell'Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Paglia.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Stallaggi.
Tassa di Giulj.
Tassa prediale per le Strade Regie.

E si

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli riuniti a formare la nuova Comunità di Montalcino si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Senese che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s' intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalle Comunità e Comunelli suddetti si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella suddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto degli Emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai Debitori della Tassa Regia d' Estimo non Cittadini nell' esazione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Montalcino, e nei luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di Redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Montalcino deve contribuire alla provvisione del suo Cancelliere Comunitativo. XVIII. In

XVIII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Montalcino circoscritta, e determinata come sopra il dì primo di Gennajo millesettecento settantotto.

Dato in Firenze li dì due Giugno mille settecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Buonconvento.*
2. *Riunione di tutti i Patrimonj, alla detta Comunità.*

3. *La detta Comunità è rappresentata da una Magistratura.*

4. *La medesima è composta d'un Gonfaloniere, e sei Priori.* 5. *Re-*

5. Regole da tenersi per la Formazione della Borsa.

6. Quali Persone, e luoghi devino essere inclusi nella detta borsa.

7. Tutti i Residenti del Magistrato hanno il voto eguale.

8. Quali persone, e luoghi devino escludersi dalla detta borsa.

9. Il Consiglio Generale è composto, dei suddetti, di dodici Consiglieri.

10. Creazione, e Formazione della borsa nel Consiglio Generale.

11. I nuovi Possessori devono includersi in detta borsa.

12. Quali vesti dovranno usarsi dai Priori, e Consiglieri.

13. Abolizione d'alcuni Corpi, e Magistrature.

14. Principio del presente Regolamento.

15. La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi duemila novanta sei, lire sei, soldi quindici e denari cinque.

16. Obbligo d'osservare il presente regolamento.

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Buonconvento, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del Regolamento generale l'osservan-

vanza anche del ſeguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Buonconvento a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle preſenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s' intendano tutti gl' intereſſi, perſone, e coſe compreſe nel Territorio, e fin quì conoſciuto ſotto la denominazione delle ſeguenti Comunità, e Comunelli.

Comunita'

1. Buonconvento.
2. Lucignano d' Arbia.
3. Seravalle.

Comunelli

1. Bibbiano Gullieſchi.
2. Campriano.
3. Corſano.
4. Caggiolo di Val d' Arbia.
5. Grotti, e Palmoraja.
6. Tavena.
7. Ponſano.
8. Monte Roſoli.
9. Monte Orgiali preſſo Veſco- (vado.
10. Mugnano di Creta.
11. Pieve S. Innocenti Petrucci.
12. Pino a Sorra, o Pino Villa.
13. Poggio a Frati.
14. Quinciano.
15. Radi di Creta.
16. S. Maria a Larnino.
17. S. Sano Gherardi.
18. Stine a Noceto.
19. Saltennano d' Arbia.

20. So-

Comunelli

20. Sovignano.
21. Villa a Piano.
22. Villa al Colle.
23. Villa Randagia.
24. Villa.
25. Casano d'Asso.
26. Casano.
27. Monteroni d'Arbia.
28. Casano di sotto, o di so pra
29. Castel Rosi.
30. Curliano.
31. Fontanella.
32. Querciole di Val d'Arbia.
33. S. Giovanni a Pompeggiano.
34. S. Lazzarello.
35. S. Innocenzio dei Vecchi.

II. E siccome fino al presente l'Aziende delle Comunità, e Comunelli suddetti sono state riguardate, e trattate come tanti patrimonj distinti, ed amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimonj facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione, di modo che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che devono in avvenire considerarsi, ed aversi per

per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai Possessori di beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Buonconvento circoscritta come sopra.

III. La predetta nuova Comunità dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli predetti nel corpo delle loro Magistrature Comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e sei Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Buonconvento che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa Prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento ge-

nerale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori, che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa prediale dell'Uffizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della Tassa prediale.

VII. Da questa borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere; ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Buonconvento circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Co-

Comunità sarà composto dei Residenti del Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo, che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Buonconvento descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i Possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi di Tassa Prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti, come vien disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo che questa borsa generaleserva a dar luogo, che ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il suo voto qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso, imborsarsi i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento, per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l' avanti atteso il difetto delle vo-

lute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch'essi in lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amministrazione, e governo degli affari economici della nuova Comunità di Buonconvento coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, e Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli statuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè:

PER BUONCONVENTO.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio dei due Viai.
L'Ufizio dei due Massari.
L'Ufizio dei due Sindaci.
L'Ufizio dei due Grascieri.
L'Ufizio del Consiglio generale.

PER

PER SERAVALLE.

L'antico Magiſtrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Conſiglio generale.

PER LUCIGNANO D'ARBIA.

L'antico Magiſtrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Conſiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendoſi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magiſtratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Reſidenti, Ufiziali, e Miniſtri, ſalvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il preſente vien preſcritto, che alcune loro incumbenze ſi eſercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magiſtratura, che ne vengono ſpecialmente incaricati.

XIV. Dovendo il preſente Regolamento avere il ſuo principio nella nuova predetta Comunità di Buonconvento il dì primo Gennajo milleſettecento ſettantotto, perciò a tutto Dicembre 1777. ſi avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo foſſero allora inveſtiti di qualche carattere di Magiſtratura comunitativa ſoppreſſa, e riformata per i preſenti ordini, ſalvo quanto ſi dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle perſone attualmente impiegate al ſervizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal ſuddetto dì primo Gennajo milleſettecento ſettantotto in poi non ſarà fatta ſulla pre-

detta nuova Comunità di Buonconvento alcuna sorte d'imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi duemila novantasei, lire sei, soldi quindici, e denari cinque di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell'Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Paglia.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Stallaggj.
Tassa di Giulj.
Tassa prediale per le strade Regie.

Si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli riuniti a formare la nuova Comunità di Buonconvento si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.
Estimo non Cittadini.
Mosti Religiosi.
Gabella del grano, e del vino raccolto nello Stato

Sa-

Senese, che si pagava alle porte della Città di Siena.

E si intenda compreso ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli sudetti si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dall' Uffizio delle strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni, ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella suddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto delli emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia di Estimo non Cittadini nell' esazione che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Buonconvento, e nei luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Buonconvento deve contribuire alla provvisione del suo Cancellier comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Buonconvento circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennajo 1778.

Dato in Firenze li due Giugno 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAI.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Murlo.*

2. *Riunione di tutti i Patrimoni, e Amministrazioni dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La suddetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La detta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell' estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta borsa.*

7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.*

8. *Quali persone, e luoghi devino escludersi dalla detta borsa.*

9. *Il Consiglio Generale, è composto oltre dei suddetti di dodici Consiglieri.*

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.*

11. *Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nelle dette borse.*

12. *Qun*

12. *Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione d' alcuni Corpi, e Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi quattrocento diciasette, e lire tre.*

16. *Obbligo d' osservare il Regolamento generale.*

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Murlo, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Murlo a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti Ordinazioni, vogliamo, che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità.

Comunità:
1. Murlo.
2. Montepertuso.
3. Crevole.
4. Vallerano.
5. Resi.
6. Lupompeso, o Pompesi.
7. Casciano alle Donne.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, predette sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimonj distinti, ed Amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle sudette Aziende, e Patrimonj facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione di maniera, che tutti gli assegnamenti che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione delli obblighi, pesi, e bisogni suddetti si dovrà indistintamente ed anno per anno soffrire dai Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Murlo circoscritta come sopra.

III. La predetta nuova Comunità dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, predette riunite come sopra nel Corpo delle loro Magistrature comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Con-

Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e sei Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Murlo che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena: E ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori, che si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri Possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri Possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della Tassa prediale.

VII. Da questa Borsa s' estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, avrà il no-

nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori, ma non per questo tali Possessori benchè esclusi saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Murlo circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel Territorio della nuova Comunità di Murlo descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell'Ufizio delle strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i Possessori di quei Beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che

che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come vien disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale, volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette Borse respettivamente si dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso, imborsare i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di Lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch'essi con Lucco nero, e non altrimenti; potendo il solo Gonfaloniere far uso della Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amministrazione, e Governo degli Affari economici della Comunità di Murlo coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti corpi, Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comu-

munità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè.

PER MURLO, E COMUNITA' ANNESSE

L'Antico Magistrato dei Priori.

L'Ufizio dei Camarlinghi della Comunità.

L'Ufizio dei Viai.

L'Ufizio dei Sindaci dei Malefizj.

L'Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti al corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Murlo il dì primo di Gennajo mille settecento settantotto, perciò a tutto Dicembre millesettecento settantasette si avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto dì primo di Gennajo mille set-

settecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Murlo alcuna sorta d'imposizione ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo si fissa in scudi quattrocento diciassette, e lire tre di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dell' Opera del Duomo.

Tassa prediale per le strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalle suddette Comunità riunite a formare la nuova Comunità di Murlo si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s'intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, predette si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni, ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento essendo stato tutto considerato nella suddetta somma.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di re-

redenzione è ſtata conſiderata, e compreſa la rata, con la quale la nuova Comunità di Murlo deve contribuire alla Provviſione del ſuo Cancelliere comunitativo.

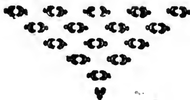
XVI. In ogni reſtante, ed a qualunque altro oggetto non eſpreſſo di ſopra dovrà oſſervarſi quanto vien preſcritto nel Regolamento generale, il quale inſieme con il preſente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il ſuo effetto nella Comunità di Murlo circoſcritta, e determinata come ſopra il dì primo di Gennajo milleſettecento ſettantotto.

Dato in Firenze li due di Giugno milleſettecento ſettantaſette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.



PIE-

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Pienza.*
2. *Riunione di tutti i Patrimonj, e Amministrazioni, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*
3. *La predetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*
4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*
5. *Regole da tenersi nell' estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*
6. *Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta borsa.*
7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza ma col voto eguale.*
8. *Quali Persone, e Luoghi, devino escludersi dalla detta borsa.*
9. *Il Consiglio Generale è composto, oltre dei suddetti, di dodici Consiglieri.*
10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.*

11. *Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nelle dette borse.*

12. *Quali vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione d'alcuni Corpi, e Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi novecento ventidue, lire una, soldi due, e denari otto.*

16. *Obbligo d'osservare il Regolamento generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Pienza, perchè abbia il suo effetto l'editto sopracitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Pienza, a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'
1. Pienza.
2. Monticchiello,
3. Castel Muzio,
4. Cosona,

COMUNELLI	1. Bibbiano Caccia Conti, o Palazzo Maſſaini.
	2. S. Pietro in Campo.
	3. Fabbrica Piccolomini.
	4. Scanguidi.
	5. Caſtelluccio Biſolchi.

II. E ſiccome ſino al preſente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti ſono ſtate riguardate, e trattate come tanti Patrimonj diſtinti, ed Amminiſtrazioni ſeparate tra loro, così di noſtro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle ſuddette Aziende, e Patrimonj facciamo un ſol corpo economico, ed una ſola ſocietà, e ragione, di maniera che tutti gli aſſegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquiſtaſſero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarſi unitamente nell' intera ſoddisfazione di tutti gli obblighi, peſi, e biſogni, che reſpettivamente ſi ſono ſoddisfatti ſino al preſente dalle ſuddette Aziende, e che debbono in avvenire conſiderarſi, ed averſi per comuni, e ſcambievoli; ed in conſeguenza ogni mancanza di aſſegnamento, che poteſſe darſi per ſupplire alla piena ſoddisfazione degli obblighi, peſi, e biſogni ſuddetti, ſi dovrà indiſtintamente, ed anno per anno ſoffrire dai Poſſeſſori di Beni ſtabili compreſi nel Territorio della nuova Comunità di Pienza circoſcritta come ſopra.

III. La predetta nuova Comunità dovrà eſſer rappreſentata da una Magiſtratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medeſima intendiamo che vengano conſervate, e mantenute tut-

te le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli suddetti nel corpo delle loro Magistrature comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere e sei Priori.

V. la borsa da trarne il Gonfaloniere, e i Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono Beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Pienza, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena; e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario Comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta Borsa dei Priori dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno essere descritti alla Tassa prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle Posse-

fessioni, la Religione di Malta, quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa prediale.

VII. Da questa Borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, averà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Pienza circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti del Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri, gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati; volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti che dovranno risedere nel Consiglio Generale, oltre il Magistrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo, che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Co-

munità di Pienza descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei Beni, i quali non dovranno essere descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come viene disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo, che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa render il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette Borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per essevi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori pell' avanti, atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti in quanto al Gonfaloniere con Toga, o sia Zimarra di color pavonazzo, e con la solita Becca, e Cappello, gli altri sei Priori con Zimarra o lucco nero, e con la solita berretta. I componenti poi il Consiglio generale dovranno risedere anch' essi con Lucco nero, e non altrimenti sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Me-

XIII. Mediante l'iſtituzione delle ſuddette nuove Magiſtrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'amminiſtrazione, e governo degli affari economici della nuova Comunità di Pienza coerentemente al Regolamento generale ſopprimiamo, ed aboliamo interamente i ſeguenti Corpi, Magiſtrature, ed Ufizj fin ora eſiſtenti nelle dette Comunità, e Comunelli ed inſieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medeſimi, e l'incumbenze dei loro Reſidenti, cioè

PER PIENZA.

L'antico Magiſtrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Conſiglio Generale.
L'Ufizio dei due Viaj pubblici.
L'Ufizio dei due Graſcieri.
L'Ufizio dei due Sindacatori del Camarlingo.
L'Ufizio dei due Sindacatori dei Giuſdicenti.
L'Ufizio dei quattro Imboſſolatori.

PER MONTICCHIELLO.

L'antico Magiſtrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo comunitativo.
L'Ufizio dei vecchi Conſiglieri.
L'Ufizio dei due Sindacatori.
L'Ufizio dei due Graſcieri.
L'Ufizio del Cancellier de Mandato.

PER CASTEL MUZIO.

L'antico Magiſtrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Conſiglio generale.

PER COSONA.

L' antico Magistrato dei Priori.

L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L' Ufizio del' Vecchio Consiglio, e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Pienza il dì primo Luglio millesettecento settantotto, perciò a tutto Giugno millesettecento settantotto si avrà per finito l' Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle Persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto dì primo Luglio millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Pienza alcuna sorte d' imposizione; ed in conseguenza della liberazione suddetta, la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a tito-

lo

lo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, sino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi novecento ventidue, lire una, soldi due, e denari otto di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendono, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell'Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Paglia.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Giulj.
Tassa prediale per le Strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli riuniti a formare la nuova Comunità di Pienza si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.
Estimo non Cittadini.
Mosti Religiosi.
Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Senese che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s'intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalle Comunità e Comunelli suddetti si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell'Ufizio delle Stra-

Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella suddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto degli Emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai Debitori della Tassa Regia d' Estimo non Cittadini nell'esazione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Pienza e nei luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di Redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Pienza deve contribuire alla provvisione del suo Cancelliere Comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Pienza circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Luglio millesettecento settantotto.

Dato in Firenze li dì due Giugno mille settecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAI.

PIE.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di S. Quirico.*
2. *Riunione di tutti i Patrimonj, e Amministrazioni dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La suddetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell' estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Persone, e luoghi che devono essere inclusi nella detta borsa.*

7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza ma col voto eguale.*

8. *Persone, e luoghi che devono escludersi dalla detta borsa.*

9. *Il Consiglio Generale è composto, oltre dei suddetti, d' otto Consiglieri.*

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.*

11. *Quali persone di tempo, in tempo doveranno includersi nella detta borsa.*

12. *Qua-*

12. *Quali vesti doveranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione d'alcuni Corpi, e Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi quattrocento settanta, lire tre, soldi dieci, e denari cinque.*

16. *Obbligo d'osservare il regolamento generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di S. Quirico, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di S. Quirico a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e fin quì conosciuto sotto la denominazione delle Comunità, di S. Quirico e dei seguenti.

COMUNELLI { 1. Vignone di Val d'Orcia.
2. Bagni a Vignoni.

II. E siccome fino al presente l'Aziende delle Comunità, di S. Quirico, e Comunelli suddetti so-

sono state riguardate, e trattate come tanti patrimonj distinti, ed amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimonj facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione, di modo che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero la detta Comunità, e Comunelli Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai Possessori di beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di S. Quirico circoscritta come sopra.

III. La predetta nuova Comunità dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti fino al presente avessero goduto la Comunità di S. Quirico, ed i Comunelli predetti nel corpo delle loro Magistrature Comunitative, con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. L

IV. La Magistratura dovrà esser composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di San Quirico, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa Prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori, che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Uffizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della Tassa prediale.

VII. Da questa borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere; ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succede-

cederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di S. Quirico circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti del Magistrato, ed insieme di otto Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo, che si formino due borse generali, in una delle quali si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili situati nel detto Territorio della nuova predetta Comunità di S. Quirico descritti, o da descriversi al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i Possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi di Tassa Prediale, ma che dovranno per altro esser de-

ve Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amministrazione, e governo degli affari economici della nuova Comunità di S. Quirico coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli statuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti; cioè:

PER S. QUIRICO.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio dei due Pupillieri.
L'Ufizio dei tre Grascieri.
L'Ufizio dei due Viai.
Il Camarlingo della Comunità.
I due Sindacatori.
L'Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residenti, ed Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di S. Quirico il dì primo di Luglio millesettecento settantotto, perciò a tutto Giugno 1778. si avrà

per finito l'Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto di primo di Luglio millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di S. Quirico alcuna sorte d'imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità di S. Quirico riunita ai Comunelli suddetti dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi quattrocento sessanta, lire tre, soldi dieci, e denari cinque di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli,

Tassa di Depositeria.

Tassa dei Conservatori.

Tassa di Biccherna.

Tassa dell'Opera del Duomo.

Tassa per i Forzati.

Tassa di Giusdicenti per quello solamente però che pagavano i suddetti due Comunelli di Vignone di Val d'Orcia, e de Bagni a Vignoni.

Tassa della Gabella della Carne.

Tassa di Giulj.

Tassa prediale per le strade Regie.

E si abbia provvisionalmente, e fino a tanto

che

che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità, di San Quirico e dai suddetti Comunelli si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del grano, e del vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle porte della Città di Siena.

E si intenda compreso ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità, e Comunelli sudetti si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dall' Uffizio delle strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni, ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella suddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto delli emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia di Estimo non Cittadini nell' esazione che erano incaricati di fare della medesima nella detta Comunità e Comunelli, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di S. Quirico deve contribuire alla provvisione del suo Cancellier comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quan-

 to

to vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di S. Quirico circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Luglio 1778.

Dato in Firenze li due Giugno 1777.

PIETRO LEOPOLDO,

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Castiglion d'Orcia.*

2. *Riunione di tutti i Patrimoni, e Amministrazioni dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La suddetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La detta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell' estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Per-*

6. Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta borsa.

7. Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma co' voto eguale.

8. Quali Persone, e luoghi devino escludersi dalla detta borsa.

9. Il Consiglio Generale, è composto oltre dei suddetti di sei Consiglieri.

10. Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.

11. Quali persone di tempo in tempo dovranno includersi nelle dette borse.

12. Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.

13. Abolizione d' alcuni Corpi, e Magistrature.

14. Principio del presente Regolamento.

15. La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi seicento ottantuno, soldi sei, e denari otto.

16. Obbligo d' osservare il Regolamento generale.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Castiglion d' Orcia, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Castiglion d'Orcia a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti Ordinazioni, vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

Comunita'
1. Castiglion d'Orcia.
2. Rocca d'Orcia.

Comunelli
1. Briccole.
2. Ripa a Musone o Ripa d'Orcia.
3. Poggio Trecerchi.
4. Rimbecca.
5. Poggio d'Orcia.
6. Elmo, e Vivo.
7. Geta.
8. Spedaletto.
9. Ripa al Cotone.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimonj distinti, ed Amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle sudette Aziende, e Patrimonj facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione di maniera, che tutti gli assegnamenti che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimonj debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obbli-

blighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti sino al presente dalle suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli, e in conseguenza ogni mancanza di assegnamento che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione delli obblighi, pesi, e bisogni suddetti si dovrà indistintamente ed anno per anno soffrire dai Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Castiglion d'Orcia circoscritta come sopra.

III. La predetta nuova Comunità dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti sino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli riuniti a formare la nuova Comunità di Castiglion d'Orcia nel Corpo delle loro Magistrature comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di quattro soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e tre Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Castiglion d'Orcia che sono, e che potranno

o dovranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena: E ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori, che si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo, che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri Possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri Possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della Tassa prediale.

VII. Da questa Borsa s' estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori, ma non per questo tali Possessori benchè esclusi

esclusi saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Castiglion d'Orcia circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Castiglion d'Orcia descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell'Ufizio delle strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i Possessori di quei Beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come vien disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale, volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette Borse respettivamente si dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà

rà il caso, imborsare i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di Lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch'essi con Lucco nero, e non altrimenti; potendo il solo Gonfaloniere far uso della Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'Amministrazione, e Governo degli Affari economici della nuova Comunità di Castiglion d'Orcia coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti corpi, Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè:

PER CASTIGLION D'ORCIA.

L'Antico Magistrato dei tre Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio dei tre Sindacatori.

L'Ufi-

I tre Deputati ſopra le Vedove, e Pupilli.
L'Ufizio dei due Graſcieri.
L'Ufizio del Maſſaro Pubblico.
L'Ufizio del Conſiglio generale.

PER ROCCA D'ORCIA.

L'Antico Magiſtrato dei tre Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio dei due Viai.
L'Ufizio dei due Graſcieri.
L'Ufizio del Sindaco Generale, o ſia Savio Conſultore.
L'Ufizio del Conſiglio generale.
L'Ufizio del Maſſaro, e qualunque altro Ufizio o Impiego comunitativo.

Dovendoſi intendere di avere per riuniti nel corpo della Magiſtratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Reſidenti, Ufiziali, e Miniſtri, ſalvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il preſente viene preſcritto, che alcune loro incumbenze ſi eſercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magiſtratura che ne vengono ſpecialmente incaricati.

XIV. Dovendo il preſente Regolamento avere il ſuo principio nella nuova predetta Comunità di Caſtiglion d'Orcia il dì primo di Luglio mille ſettecento ſettantotto, perciò a tutto Giugno milleſettecento ſettantantotto ſi avrà per finito l' Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo foſſero allora inveſtiti di qualche carattere di Magiſtratura comunitativa ſoppreſſa, e riformata per i preſenti Ordini, ſalvo quanto

to si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto dì primo di Luglio mille settecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Castiglion d'Orcia alcuna sorta d'imposizione ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo si fissa in scudi seicento ottantuno, soldi sei, e denari otto di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di depositerìa.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell' Opera del Duomo.
Tassa dei Forzati.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Stallaggi.
Tassa di Giuli.
Tassa prediale per le strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalla Comunità e Comunelli riuniti a formare la nuova Comunità di Castiglion d'Orcia si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Esti-

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s'intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli suddetti si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni, ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento essendo stato tutto considerato nella sopradetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto degli Emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia superiore di Siena ritiravano dai Debitori della Tassa Regia d'Estimo non Cittadini nell'esazione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Castiglion d'Orcia e nei Luoghi in detta Comunità compresi come sopra, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufizali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di Redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Castiglion d'Orcia deve contribuire alla Provvisione del suo Cancelliere comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme con il presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nel-

nella Comunità di Castiglion d'Orcia circoscritta, e determinata come sopra il dì primo di Luglio mille settecento settantotto.

Dato in Firenze questo dì due Giugno mille settecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAI.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *CIrcondario della Comunità di S. Giovanni d'Asso.*

2. *Riunione di tutti i Patrimoni, e Amministrazioni dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. *La suddetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell'estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. Per-

6. Persone, e Luoghi che devono essere inclusi nella detta borsa.

7. Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.

8. Persone, e Luoghi, che devono escludersi dalla detta borsa.

9. Il Consiglio Generale, è composto oltre dei suddetti di sei Consiglieri.

10. Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio generale.

11. Quali persone di tempo, in tempo doveranno includersi nelle dette borse.

12. Quali vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.

13. Abolizione d'alcuni Corpi, e Magistrature.

14. Principio del presente Regolamento.

15. La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi seicento ventuno, lire tre, soldi cinque, e denari sette.

16. Obbligo d'Osservare il Regolamento generale.

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di S. Gio: d'Asso, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopraccitato prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di S. Gio: d'Asso a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità.

COMUNITA'
1. S. Giovanni d'Asso.
2. Lucignano d'Asso.
3. Monteron Griffoli.
4. Vergelle.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità suddette sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti, e Amministrazioni separate tra loro, così di nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimoni facciamo un sol corpo economico, ed una società, e ragione, di maniera che tutti gli assegnamenti che attualmente hanno, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione delli obblighi, pesi, e bisogni suddetti si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai possessori di beni stabili compresi nel territorio della nuova Comunità di S. Gio: d'Asso circoscritta come sopra.

III. La

III. La predetta nuova Comunità dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, predette riunite a formare la nuova Comunità di S. Gio. d' Asso nel corpo delle loro Magistrature comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere e due Priori.

V. la borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono Beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di S. Gio. d' Asso, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena; e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario Comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i Possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta Borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri possidenti Beni stabili, il Fisco

le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno essere descritti alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, quella di S. Stefano, quando si trovi che possiedano Beni stabili descritti, o da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa prediale.

VII. Da questa Borsa si estrarranno annualmente i tre componenti il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto, averà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti nel Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, restino esclusi dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di S. Gio. d' Asso.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti del Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri, gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati; volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti che

che dovranno risedere nel Consiglio Generale, oltre il Magistrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo, che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di S. Gio. d'Asso descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei Beni, i quali non dovranno essere descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come viene disposto all' Articolo 49. del Regolamento generale; volendo, che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa render il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette Borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone, che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori pell' avanti, atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessarj requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori, allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch' essi in Lucco nero, e non

altrimenti, potendo usare il solo Gonfaloniere della becca nera; sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'amministrazione, e governo degli affari economici della nuova Comunità di S. Gio. d'Asso coerentemente al Regolamento generale sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizj fin ora esistenti nella detta Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l'incumbenze dei loro Residenti, cioè:

PER S. GIOVANNI D'ASSO.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio Generale.

PER LUCIGNANO D'ASSO.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale.

PER MONTERON GRIFFOLI.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale.

PER VERGELLE.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L'Ufi-

L' Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchj Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di S. Gio. d'Asso il dì primo Luglio millesettecento settantotto, perciò a tutto Giugno millesettecento settantotto si avrà per finito l'Ufizio dei vecchj Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle Persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal suddetto dì primo Luglio millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di S. Gio. d'Asso alcuna sorte d'imposizione; ed in conseguenza della liberazione suddetta, la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo, si fissa in scudi seicento ventuno, e lire tre, soldi cinque,

 e de

e denari otto di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendono, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.

Tassa dei Conservatori.

Tassa di Biccherna.

Tassa dell' Opera del Duomo.

Tassa per i Forzati.

Tassa di Paglia.

Tassa di Giusdicenti.

Tassa della Gabella della Carne.

Tassa di Stallaggi.

Tassa di Giulj.

Tassa prediale per le Strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, riunite come sopra si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Senese che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s' intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalle Comunità suddette si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella suddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il pro-

prodotto degli Emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regj della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai Debitori della Tassa Regia d'Estimo non Cittadini nell'esazione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità sopra nominata, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di Redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di S. Gio. d'Asso deve contribuire alla provvisione del suo Cancelliere Comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di S. Gio. d'Asso circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Luglio millesettecento settantotto.

Dato in Firenze il dì due Giugno mille settecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

Fine del Tomo Settimo.

INDICE
DELLE MATERIE

La lettera L significa *Legge*: la U *universale*: la F *Fiorentina*, e la S *Sanese*.

A

Qua-

Prin-

C

Cancelliere.

Castiglion d'Orcia.

Qua-

Qua-

R

Radicofani.

Gon-

T

Qua

Fine dell' Indice del Tomo Settimo.

